




# UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della  
giurisprudenza civile della  
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

SETTEMBRE 2024



# Indice

SEZIONI UNITE .....	3
SEZIONE PRIMA .....	8
SEZIONE SECONDA .....	35
SEZIONE TERZA .....	52
SEZIONE LAVORO .....	89
SEZIONE TRIBUTARIA .....	113
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI .....	145
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	196

SETTEMBRE 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezioni unite



## SEZIONI UNITE

---

**Sez. U, Ordinanza n. 23712 del 04/09/2024 (Rv. 672092-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LO PINTO GIUSEPPE)**

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Affermazione della propria giurisdizione da parte del giudice amministrativo d'appello -  
Cassazione con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario - Rimessione in primo grado  
dopo l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Riassunzione dinanzi al  
giudice ordinario d'appello - Necessità.

100065 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA  
CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI In genere.

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE -  
IN GENERE In genere.

*In tema di giurisdizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. (operante per le  
impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023), nel caso in cui la sentenza del giudice  
amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo  
sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere  
riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado, avendo  
inteso il legislatore della riforma limitare le ipotesi di remissione della causa al giudice di primo  
grado unicamente nei casi di violazione del contraddittorio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE  
COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29592 del 2022 Rv. 665912-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 24106 del 09/09/2024 (Rv. 672296-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI  
MARCO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

**P. (MIRABILE CARLO) contro I. (PEZONE ANTONIO)**

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Controversie in materia di lavori pubblici, servizi e forniture - Devoluzione alla giurisdizione  
amministrativa esclusiva ex art. 133, lett. e), c.p.a. - Condizioni - Fattispecie.

*Le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture - per le  
quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett.  
e), c.p.a. - ricomprendono anche quelle relative all'aggiudicazione di un contratto assoggettato  
alle regole di evidenza pubblica, quando l'inquadramento pubblicistico riguarda tanto l'aspetto  
soggettivo, in base al quale l'appalto o la concessione devono essere accordati da uno dei  
soggetti ricadenti nell'alveo previsionale dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016,  
quanto il punto di vista oggettivo, relativo all'attività conferenda, che deve identificarsi in una  
delle attività di cui agli artt. 115-121 del medesimo d.lgs. (Applicando tale principio, la S.C. ha  
dichiarato che appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia relativa all'affidamento ad*

## SEZIONI UNITE

*una società privata, da parte di Poste Italiane S.p.A., del servizio di trasporto, scorta, contazione, selezione, autenticazione e custodia di denaro e/o valori).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 115, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 121

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 23541 del 2019 Rv. 655119-01

---

**Sez. U, Sentenza n. 24279 del 10/09/2024 (Rv. 672188-01)**

*Presidente:* **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)*

B. (SANDRI MAURO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 08/11/2023

026008 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE Avvocato stabilito - Sanzione disciplinare - Impugnazione in proprio ex art. 86 c.p.c. dinanzi al Consiglio nazionale forense - Esclusione - Fondamento.

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI In genere.

*L'avvocato stabilito, secondo la definizione contenuta nell'art. 3, c.1, lettera d), d.lgs n. 96 del 2001, non può proporre in proprio, ex art. 86 c.p.c., l'impugnazione dinanzi al C.N.F. della sanzione disciplinare irrogatagli, perché è privo, nel nostro ordinamento, di un autonomo ius postulandi e, in base all'art. 8 d.lgs. n. 96 del 2001, può svolgere, anche in materia disciplinare, attività di rappresentanza, assistenza e difesa soltanto d'intesa con un professionista abilitato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 3, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 8, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10414 del 2017 Rv. 643938-01, N. 20697 del 2013 Rv. 627331-01, N. 19358 del 2003 Rv. 569024-01

---

**Sez. U, Sentenza n. 24283 del 10/09/2024 (Rv. 672093-01)**

*Presidente:* **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M. FIMIANI PASQUALE. (Conf.)*

C. (LAZZARI CHIARA) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 20/11/2023

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Misura cautelare del trasferimento d'ufficio - Applicazione - Condizioni - Valutazioni di carattere soggettivo e oggettivo - Fattispecie.

*Ai fini dell'applicazione della misura cautelare del trasferimento d'ufficio del magistrato, il giudice del merito deve verificare che ricorrano, accanto ai gravi elementi di fondatezza dell'incolpazione ("fumus"), l'esistenza dei motivi di particolare urgenza che impongono il trasferimento in via cautelare, valutando sia l'esigenza di carattere soggettivo di allontanare il magistrato da un ambiente in cui, in pendenza del giudizio disciplinare, non potrebbe continuare ad esercitare le funzioni con la serenità e il distacco necessari, sia la finalità di carattere oggettivo, avente un peso preponderante, di evitare che la permanenza del magistrato nell'ufficio o nelle funzioni esercitate incida negativamente sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia, anche sotto il profilo della visibilità all'esterno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione*

## SEZIONI UNITE

*impugnata che aveva fondato il provvedimento di trasferimento cautelare ad altra sede e con diverse funzioni sul rilievo che l'incolpato non avrebbe potuto continuare a esercitare con serenità e distacco le funzioni requirenti nella medesima sede, in ragione delle piccole dimensioni dell'ufficio e del fatto che il magistrato era originario della stessa città in cui era svolta l'attività giurisdizionale, risultando così integrato in un tessuto sociale che, proprio per le gravi vicende oggetto dei procedimenti penale e disciplinare pendenti nei suoi confronti, poteva rivelarsi in futuro ostile o comunque fortemente critico nei suoi confronti).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 33017 del 2018 Rv. 652078-03

---

**Sez. U, Sentenza n. 24285 del 10/09/2024 (Rv. 672189-01)**

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

P. (RUBERA CORRADO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 25/07/2023

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Accompagnamento coattivo dei testimoni - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

*Deve escludersi l'ammissibilità dell'accompagnamento coattivo dei testimoni nel procedimento disciplinare dinanzi al consiglio distrettuale forense, in quanto tale organo, avente natura amministrativa, non gode delle speciali prerogative di tipo coercitivo che sono generalmente riconosciute alle autorità giurisdizionali per fini di giustizia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 68 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 131 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19030 del 2021 Rv. 661739-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 24242 del 10/09/2024 (Rv. 672321-01)**

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

I. (D'ALOISIO CARLA) contro T. (CORVASCE ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 23/10/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Violazione dei limiti della cognizione incidentale - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, la violazione dei limiti della cognizione incidentale stabiliti dall'art. 8 c.p.a. non configura un eccesso di potere giurisdizionale, ma solo un error in procedendo, commesso dal giudice amministrativo all'interno della sua giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 8

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7292 del 2016 Rv. 639171-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19103 del 2023 Rv. 668216-01

## SEZIONI UNITE

---

Sez. U, **Ordinanza n. 25398 del 23/09/2024** (Rv. **672297-01**)

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: STALLA GIACOMO MARIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)**

S. (PANTANO MASSIMILIANO) contro M.

Regola giurisdizione

041010 CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - BENEFICI DI LEGGE Controversie in materia di acquisto della cittadinanza italiana - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Criteri - Disposizioni processuali di cui al d.l. n. 13 del 2017 - Irrilevanza - Acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione" - Coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano - Diritto soggettivo alla cittadinanza - Esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica - Valutazione discrezionale della P.A. - Conseguenze.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
In genere.

*Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per le controversie in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ex art. 5 e ss. della l. n. 91 del 1992, non assumono rilievo le disposizioni processuali di cui al d.l. n. 13 del 2017, attributive della competenza: in caso di acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione", il diritto soggettivo a conseguire la cittadinanza spettante al coniuge straniero (o apolide) di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi, inerenti alla sicurezza della Repubblica, ostativi a detto acquisto, di talché sussiste la giurisdizione ordinaria ogni qualvolta il diniego sia giustificato dalla mancanza dei requisiti oggettivi prescritti dalle disposizioni in esame, mentre sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, allorché la cittadinanza venga invece rifiutata proprio per l'esistenza di motivi inerenti alla pubblica sicurezza.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 5 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 91 art. 6

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1053 del 2022 Rv. 663589-01

SETTEMBRE 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione prima



## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 23462 del 02/09/2024 (Rv. 672355-01)**

**Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.**

I. (MELIS FEDERICO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 05/03/2018

081036 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE Fallimento del contraente inadempiente - Facoltà spettanti all'altro contraente - Successiva domanda di risoluzione del contratto - Inammissibilità - Dichiarazione anteriore di avvalersi della clausola risolutiva espressa - Ammissibilità - Fondamento.

081199 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE In genere.

*Il fallimento del contraente inadempiente preclude alla controparte l'esperibilità dell'azione di risoluzione del contratto, i cui effetti restitutori e risarcitori sarebbero lesivi della "par condicio creditorum", ma non la perseguibilità nei confronti del curatore della domanda di risoluzione intentata dal contraente "in bonis" prima della dichiarazione del fallimento della controparte, come pure nel caso in cui la parte non inadempiente abbia dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita prima dell'apertura del concorso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 93

*Massime precedenti Vedi:* N. 826 del 2018 Rv. 646797-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 23557 del 03/09/2024 (Rv. 672356-01)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

S. (PASSALACQUA MARCO) contro S. (BUSSOLETTI MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/08/2018

159166 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DI PROPRIE AZIONI Società che non fanno ricorso al capitale di rischio - Azioni proprie - "Quorum" costitutivo e deliberativo - Computo.

*Ai sensi dell'art. 2357 ter, comma 2, c.c., come modificato dal d. lgs. n. 224 del 2010, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo sia del "quorum" costitutivo che di quello deliberativo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2357 ter, Decreto Legisl. 29/11/2000 num. 224

*Massime precedenti Conformi:* N. 23950 del 2018 Rv. 650822-01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 23731 del 04/09/2024** (Rv. **672357-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**.

K. (LO FARO ROSA EMANUELA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/06/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimento relativo a minore straniero non accompagnato - Intervento in giudizio del console dello Stato di provenienza del minore - Legittimità - Condizioni.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

*In tema di procedimenti per l'adozione di misure di protezione nei confronti di minori stranieri non accompagnati, il console dello Stato di provenienza del minore che abbia provveduto a nominare a quest'ultimo un tutore internazionale, è legittimato a partecipare al giudizio avente a oggetto l'accertamento dello status di minore straniero non accompagnato, poiché l'attività così posta in essere si qualifica come funzione consolare prevista dalla Convenzione di Vienna del 1963, che consente al console di interloquire, in caso di contestazioni, in ordine al riconoscimento della nomina tutelare effettuata, senza che tale intervento modifichi la disciplina del procedimento, comprese le impugnazioni, in cui l'intervento è operato.*

Riferimenti normativi: Legge 07/04/2017 num. 47 art. 10, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67 com. 3, Tratt. Internaz. 24/04/1963, Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST., Legge 18/06/2015 num. 101

Massime precedenti Vedi: N. 17603 del 2023 Rv. 668091-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 23833 del 05/09/2024** (Rv. **672358-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

C. (RAPALI GABRIELE) contro I. (BIOCCA GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/10/2022

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Azione risarcitoria civile esperita dalla P.A. ed azione di responsabilità contabile per danno erariale - Violazione del principio del ne bis in idem - Esclusione - Ragioni.

*Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un'obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentre l'altra, invece, è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 32929 del 2018 Rv. 652072-01, N. 14632 del 2015 Rv. 636278-01

## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 23961 del 06/09/2024 (Rv. 672518-01)**

**Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.**

C. (GUALTIERI STEFANIA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/05/2018

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Edificabilità legale del suolo espropriato - Classificazione urbanistica - Necessità - Regime urbanistico di riferimento vigente all'epoca della ricognizione - Vincolo conformativo - Uso pubblicistico - Accertamento - Eventuali limitazioni - Zona urbanistica omogenea - Conseguenze.

*In tema di edificabilità legale del suolo espropriato un'area va ritenuta edificabile soltanto quando - e per il solo fatto che - come tale essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici», sicché le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui lo strumento urbanistico, vigente all'epoca con riferimento alla quale deve compiersi la ricognizione, abbia destinato la zona, con vincolo conformativo, ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico attrezzato, attrezzature pubbliche, viabilità). Con la conseguenza che l'edificabilità legale può essere affermata solo se la predetta destinazione sia limitata e funzionale all'interno di una zona urbanistica omogenea espressamente classificata edificabile, a nulla rilevando, in tal caso, vincoli e prescrizioni che avvengono ad incidere, nell'ambito di tale zona, su beni determinati, sui quali si localizza la realizzazione dell'opera pubblica.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 42, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 all. 5 art. 2, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 com. 2 lett. 1, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 13, Legge 08/08/1992 num. 359

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24000 del 06/09/2024 (Rv. 672478-01)**

**Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.**

L. (GURRADO MARIA) contro C. (STRADA ALESSIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 05/04/2023

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Opposizione alla stima promossa con citazione e non con ricorso - Tempestività - Data della notifica - Sanatoria - Configurabilità ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Mancata emissione dell'ordinanza di mutamento del rito - Irrilevanza.

*In tema di espropriazione per pubblica utilità, la tempestività dell'opposizione alla stima proposta erroneamente con atto di citazione, piuttosto che con ricorso, deve essere valutata al momento della notifica e non al momento del deposito in giudizio di detto atto introduttivo, senza che assuma rilievo l'omessa pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, in quanto la stessa è destinata ad operare sul rito da seguire all'esito della conversione, senza effetti penalizzanti per quelli comunque collegati alla domanda introdotta secondo un modello difforme da quello legale, ferme restando le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 758 del 2022 Rv. 663582-01

## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24086 del 09/09/2024 (Rv. 672359-01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

A. (CAPPONI BRUNO) contro H. (NUZZO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/12/2018

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Convenzione di "project financing" - Fase successiva all'aggiudicazione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di procedure di finanza a progetto (c.d. "project financing"), la controversia relativa alla fase successiva all'aggiudicazione compete alla giurisdizione ordinaria, involgendo questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e all'adempimento delle relative obbligazioni, le quali si mantengono nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti e non implicano, pertanto, di regola, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37 quinquies

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 21971 del 2021 Rv. 661865-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24122 del 09/09/2024 (Rv. 672479-01)**

**Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.**

P. (MONTALTO CLAUDIO) contro C. (MULAS MANUELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 30/11/2018

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione parziale - Criterio di stima differenziale di cui all'art. 40 legge n. 2359 del 1865 - Finalità - Modalità.

*In tema di espropriazione parziale, il criterio di stima differenziale, previsto dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (recepito dal d.lgs. n. 327 del 2001), è rivolto a garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato; tale risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata), oppure accertando e calcolando detta diminuzione di valore, anziché attraverso tale comparazione diretta, mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.*

*Riferimenti normativi:* Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33

*Massime precedenti Conformi:* N. 24304 del 2011 Rv. 620604-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 25385 del 2019 Rv. 655623-01

## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24086 del 09/09/2024 (Rv. 672359-02)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

A. (CAPPONI BRUNO) contro H. (NUZZO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/12/2018

114090 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - CONCESSIONE Società di progetto - Art. 37-quinquies, comma 1-ter, l. n. 109 del 1994 - Carattere innovativo e non di interpretazione autentica - Entrata in vigore successiva al bando di gara - Conseguenze.

*In tema di appalti pubblici, l'art. 37-quinquies, comma 1-ter, della legge n. 109 del 1994, laddove stabilisce che l'aggiudicatario ha la facoltà di costituire una società di progetto che subentra nel rapporto di concessione, non ha natura interpretativa, sicché non si applica ai bandi di gara pubblicati anteriormente alla sua entrata in vigore.*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37 quinquies com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9941 del 2009 Rv. 607739-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24251 del 10/09/2024 (Rv. 672361-01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

P. (STROZZI CESARE SANDRO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 15/09/2023

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Provvedimento di apertura della procedura - Estensione delle limitazioni previste per l'interdetto - Condizioni.

*Il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario le limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione; inoltre, laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario, lo stesso deve fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Civ. art. 414

Massime precedenti Vedi: N. 10483 del 2022 Rv. 664540-01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 24243 del 10/09/2024** (Rv. **672360-01**)

Presidente: **MELONI MARINA.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.**

M. (CENTONZE SALVATORE) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE LECCE, 12/04/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Decreto di espulsione - Divieto di reingresso - Limiti temporali - Superamento del limite di 5 anni - Condizioni - Rideterminazione ad opera del giudice - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di disciplina dell'immigrazione, il divieto di reingresso in Italia della persona straniera destinataria di un provvedimento di espulsione non può superare il termine di cinque anni previsto dall'art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal d.l. n. 89 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 129 del 2011, di recepimento della direttiva n. 115/2008/CE, salvi i casi in cui, per l'espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del citato articolo, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 144 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 155 del 2005, sia stato previsto, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, un termine superiore a cinque anni, non potendo comunque il giudice rideterminare la durata del divieto di reingresso. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso un decreto di espulsione con divieto di reingresso, per la durata di dieci anni, emesso dal Prefetto perché il cittadino straniero aveva precedenti penali, senza compiere alcuna specifica valutazione delle circostanze individuali e della pericolosità sociale all'attualità).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 CORTE COST., Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115, Decreto Legge 27/07/2005 num. 144 art. 3 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 155 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26173 del 2023 Rv. 668934-01, N. 4522 del 2017 Rv. 643984-01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 24369 del 11/09/2024** (Rv. **672439-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.**  
P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Diff.)

M. (D'ONOFRIO MASSIMO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 17/11/2022

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI Funzione del procedimento - Eliminazione di una difformità fra situazione di fatto e quella risultante dall'atto di stato civile - Fattispecie.

*La funzione del procedimento di rettifica degli atti dello stato civile è volta ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella risultante dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso. (Fattispecie in tema di domanda di rettifica di un atto di nascita, formato negli Stati Uniti, nel quale era stato attestato che la minore, nata in California, era figlia di due donne, unite in matrimonio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 451, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 96

Massime precedenti Vedi: N. 13000 del 2019 Rv. 654254-02, N. 21094 del 2009 Rv. 609844-01

## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Sentenza n. 24369 del 11/09/2024 (Rv. 672439-02)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)**

M. (D'ONOFRIO MASSIMO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 17/11/2022

133175 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE Interveniante adesivo dipendente - Facoltà processuali - Acquiescenza della parte adiuvata alla decisione - Potere di impugnazione autonoma o incidentale dell'intervento - Esclusione - Fattispecie.

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI In genere.

*La partecipazione dei genitori della madre genetica di un minore, nato in Italia, da coppia omogenitoriale femminile, al giudizio di rettificazione dell'atto di nascita finalizzato all'espunzione dell'indicazione come genitore della madre sociale dall'atto stesso, deve essere qualificata come intervento ad adiuvandum rispetto alla proposizione del ricorso da parte del pubblico ministero, quando sia diretto a far valere esclusivamente le ragioni di conformità alla legge ed alla corrispondenza alla realtà biologica dello status filiationis, senza alcuna deduzione od allegazione di un interesse concreto. (In applicazione del principio, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via esclusiva e senza la partecipazione del p.m. e della madre genetica, dai genitori di quest'ultima).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95

*Massime precedenti Vedi:* N. 24370 del 2006 Rv. 593354-01, N. 2818 del 2018 Rv. 647144-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24375 del 11/09/2024 (Rv. 672362-01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.**

S. (AQUARO GIOVANNI) contro S. (CAMPEIS MASSIMILIANO)

Rigetta, TRIBUNALE VERONA, 13/11/2020

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Questioni inerenti alla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Natura di mera difesa - Conseguenze.

*La questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nell'opposizione allo stato passivo, dall'art. 99, commi 6 e 7, l.fall., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giudice.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 com. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 com. 7

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2951 del 2016 Rv. 638372-01

## SEZIONE PRIMA

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 24527 del 12/09/2024** (Rv. **672363-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

R. (RANIERI FRANCESCO PAOLO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 21/06/2022

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Art. 180, quarto comma, l. fall. - Natura di norma eccezionale - Applicabilità a ragioni di credito diverse da quelle propriamente di spettanza dell'amministrazione finanziaria o di enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di concordato preventivo, l'art. 180, quarto comma, l.fall., laddove consente al tribunale, ai fini dell'omologazione, di surrogarsi all'amministrazione finanziaria ovvero agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie in caso di loro mancata adesione alla proposta concordataria, ha natura di norma eccezionale e, stante la sua conseguente stretta interpretazione, non si applica a ragioni di credito diverse da quelle propriamente spettanti ai predetti enti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che la disciplina del cram down giudiziale si applichi agli oneri di riscossione - c.d. "aggio"-, poiché essi riguardano il rapporto tra l'ente impositore e l'ente strumentale alla riscossione e non il contribuente).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180 com. 4, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6760 del 2024 Rv. 670635-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 24527 del 12/09/2024** (Rv. **672363-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

R. (RANIERI FRANCESCO PAOLO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 21/06/2022

081048 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - ADESIONI ALLA PROPOSTA - IN GENERE Termine per l'espressione del voto dopo la chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori ex art. 178, quarto comma, l. fall. - Natura.

*In tema di concordato preventivo, il termine di venti giorni previsto dall'art. 178, quarto comma, l.fall., entro il quale i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire la loro manifestazione di voto successivamente alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori, ha natura perentoria.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 178 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 2326 del 2014 Rv. 630034-01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 24593 del 13/09/2024** (Rv. **672480-01**)

Presidente: **MELONI MARINA.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.** Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

S. (MONTALBANO CARACCI FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 27/07/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Termine dimezzato per impugnare - Applicazione della procedura accelerata - Condizioni.

*In tema di protezione internazionale, il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere al tribunale contro la decisione della commissione territoriale opera solo se la procedura è stata adottata sin dall'inizio nelle forme accelerate, già in occasione della proposizione della domanda alla questura del migrante, oppure quando quest'ultimo è stato trattenuto nei centri di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni.*

*Riferimenti normativi:* Decr. Legisl. Pres. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Legisl. Pres. 18/08/2015 num. 142 art. 19, Decr. Legisl. Pres. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 2, Decr. Legisl. Pres. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 23021 del 2020 Rv. 659424-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6745 del 2021 Rv. 660737-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 24577 del 13/09/2024** (Rv. **672365-01**)

Presidente: **MELONI MARINA.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

H. (MIGLIACCIO LUIGI) contro U.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 12/05/2023

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Divieto di espulsione dello straniero che versi in gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie - Dovere del giudice in caso di allegazione - Possibilità di rinvio ai concetti di "suitas" e imputabilità - Esclusione.

*In tema di divieto di espulsione dello straniero che versi in gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie, ai sensi dell'art.19, comma 2 lett. d-bis del d. lgs. n. 286 del 1998, nella versione conseguente alla modifica disposta dall'art. 1, comma 1, lett. e) del d. l. n. 130 del 2020, conv. con modif. con l. n. 173 del 2020, razione temporis applicabile, il giudice è tenuto a verificare, ove dedotte, l'effettiva ricorrenza di tali condizioni, al momento dell'emissione del decreto di espulsione, e se le stesse siano tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute nel caso di rientro nel paese di origine o di provenienza, senza che assumano rilievo profili legati alla suitas ovvero alla imputabilità di precedenti condotte di reato, per le quali lo stesso straniero sia stato condannato.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1 com. 1 lett. E, Legge 18/12/2020 num. 173 PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 8371 del 2019 Rv. 653117-01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 24573 del 13/09/2024** (Rv. **672364-01**)

Presidente: **MELONI MARINA.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.**

A. (*OLITA ANTONIO*) contro M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE PESCARA, 25/09/2023

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Trattenimento - Misure alternative disposte dal questore - Termine per la convalida - Natura perentoria.

*Il termine di quarantotto ore, previsto per la comunicazione al giudice di pace e la successiva convalida, del provvedimento con cui il questore ha disposto misure alternative rispetto al trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri, ha natura perentoria, con la conseguenza che una convalida disposta successivamente deve essere cassata senza rinvio, essendo già decorso il termine entro il quale la stessa poteva essere emanata.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18409 del 2023 Rv. 668302-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 24639 del 13/09/2024** (Rv. **672519-01**)

Presidente: **MELONI MARINA.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.**

M. (*NANULA VALENTINA*) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/05/2023

100033 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE Nel giudizio di rinvio - In conseguenza della mancata produzione della copia della sentenza di cassazione - Esclusione - Fissazione da parte del giudice di rinvio del termine per il deposito della sentenza - Applicazione - Ammissibilità - Mancato rispetto del termine - Effetti - Estinzione del giudizio- Fattispecie.

*L'onere di produrre la sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio, non grava a pena di decadenza sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina l'improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l'assegnazione alle parti, pena l'estinzione del procedimento, di un termine per procedere al suddetto incombente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile il giudizio di rinvio, in materia di protezione internazionale, per avere lo straniero riassumendo depositato non la copia autentica della decisione rescindente, ma quella comunicata dalla cancelleria ex art. 133 c.p.c.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 307

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 24708 del 16/09/2024** (Rv. **672399-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **GIUSTI ALBERTO.** Relatore: **GIUSTI ALBERTO.**

A. (*RUSTIGNOLI SILVIO*) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/06/2023

## SEZIONE PRIMA

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Responsabilità genitoriale - Decadenza - Misura estrema - Presupposti - Prova - Elementi indiziari - Limiti - Fattispecie.

*In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti. (La S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di una tredicenne, senza la necessaria individuazione di condotte malevole o disfunzionali della donna nei confronti della figlia, ma soltanto di comportamenti ambivalenti o elusivi delle modalità degli incontri protetti).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Costituzione art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 23247 del 2023 Rv. 668468-01, N. 12237 del 2023 Rv. 667750-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 24795 del 16/09/2024 (Rv. 672401-01)**

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.**  
P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

S. (BENVENUTO UMBERTO) contro C. (DE SANTIS STANISLAO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/10/2022

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Funzione compensativo-perequativa - Contributo fornito ai bisogni della famiglia - Prova del coniuge richiedente - Contenuto - Conseguenze.

*In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35434 del 2023 Rv. 670464-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24797 del 16/09/2024 (Rv. 672402-01)**

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

C. (ZANATA ROBERTO) contro B.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VENEZIA, 02/12/2021

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE  
Trattamento dei dati personali - Opposizione a provvedimenti dell'Autorità garante - Giudizio di cassazione - Ricorso incidentale adesivo proposto tardivamente dal Garante - Ammissibilità - Fondamento.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

## SEZIONE PRIMA

*In materia di trattamento dei dati personali, nel giudizio di opposizione avverso provvedimenti dell'Autorità garante, il ricorso incidentale adesivo proposto tardivamente dal Garante per la protezione dei dati personali è ammissibile, poiché la sua legittimazione processuale non si riconnette ai diritti disponibili delle parti private, ma alla tutela degli interessi pubblici che con essi si intrecciano, venendo in rilievo anche l'esigenza che la comunità, altamente tecnologica e fondata sullo scambio di dati tra istituzioni e privati, mantenga la connotazione di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 51, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 57, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 58, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 10

*Massime precedenti Vedi:* N. 11864 del 2004 Rv. 573915-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24753 del 16/09/2024 (Rv. 672400-01)**

*Presidente:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.**

G. (FERRARONI GRAZIELLA) contro F. (NANNELLI ROBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 29/03/2018

100285 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE Opposizione di terzo revocatoria - Presupposti - Proponibilità in via incidentale o in via di eccezione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*L'opposizione di terzo revocatoria, essendo l'unico strumento a disposizione di chi (avente causa o creditore di una delle parti) voglia sottrarsi all'efficacia della sentenza allegando la collusione delle parti in suo danno, non può essere proposta in via incidentale o di semplice eccezione, in quanto subordinata all'osservanza dei termini perentori decorrenti dal giorno della scoperta del dolo e della collusione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto ammissibile l'eccezione con cui il curatore fallimentare, nell'ambito di un giudizio di verifica dei crediti fondato su un provvedimento monitorio irrevocabile, aveva dedotto che lo stesso era frutto di un disegno fraudatorio volto a pregiudicare le ragioni dei creditori).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 18027 del 2023 Rv. 668353-01, N. 21492 del 2018 Rv. 650314-01, N. 11259 del 2011 Rv. 617798-01, N. 24631 del 2015 Rv. 638035-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25027 del 17/09/2024 (Rv. 672485-02)**

*Presidente:* **ABETE LUIGI.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

A. (D'ALBORA MAURIZIO) contro D. (CERISANO GIOVANNI ERNESTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 14/12/2017

080050 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - TERMINI Dichiarazione di pubblica utilità - Termine di efficacia - Proroga prima della scadenza - Reiterazione - Ammissibilità - Conseguenze - Attività manipolativa compiuta nel termine prorogato - Illegittimità - Esclusione.

## SEZIONE PRIMA

*In materia di espropriazione, la dichiarazione di pubblica utilità, prorogata anche reiteratamente prima della scadenza del termine, conserva la sua efficacia ed è valido il decreto di esproprio, se emesso prima dell'ultima scadenza, con conseguente legittimità dell'attività manipolativa del bene del privato, compiuta nel complessivo periodo di efficacia della dichiarazione, non essendo configurabile alcuna carenza del potere amministrativo, né in astratto né in concreto.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 42 com. 3, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 13

*Massime precedenti Conformi:* N. 19469 del 2019 Rv. 654645-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25027 del 17/09/2024 (Rv. 672485-01)**

**Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

A. (D'ALBORA MAURIZIO) contro D. (CERISANO GIOVANNI ERNESTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 14/12/2017

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Giudizio per la determinazione dell'indennità di esproprio - Poteri del giudice ordinario - Valutazione della validità ed efficacia del decreto di esproprio - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI In genere.

*Nel giudizio per la determinazione dell'indennità di esproprio, il giudice ordinario può valutare la validità ed efficacia del provvedimento ablativo, senza con ciò invadere la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché egli non procede all'annullamento dell'atto, ma si limita a disapplicarlo, ove invalido o inefficace, per escludere la debenza dell'indennità; tale disapplicazione non involge, infatti, una questione di giurisdizione, ma riguarda l'esercizio di un potere interno alla giurisdizione del g.o., censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c..*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4), Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23235 del 2004 Rv. 578368-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9543 del 2021 Rv. 660919-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25073 del 18/09/2024 (Rv. 672403-01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.**

M. (DI MARCO EMANUELA) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/03/2023

002030 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - IN GENERE Adozione c.d. "mite" - Conflitto tra parenti - Nomina del curatore speciale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, nel contenzioso che veda coinvolti solo i parenti del minore, pur non emergendo un vero e proprio conflitto di interessi tra quest'ultimo ed i genitori, è necessaria la nomina di un curatore speciale, al fine di garantire il suo migliore interesse ed interloquire circa la contrapposizione emersa tra*

## SEZIONE PRIMA

*i familiari sulla richiesta di cd. adozione mite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché, nel contenzioso tra gli zii affidatari, che chiedevano l'adozione mite, e la nonna, che voleva svolgere la funzione di vicariante, ed al quale erano rimasti estranei i genitori del minore, l'una decaduta e l'altro non individuato, non era stato nominato il curatore speciale).*

*Riferimenti normativi:* Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12962 del 2016 Rv. 640132-01, N. 9100 del 2019 Rv. 653685-01, N. 22889 del 2023 Rv. 668441-01, N. 23173 del 2023 Rv. 668467-02

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25109 del 18/09/2024 (Rv. 672484-01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.**

S. (MANZI ANDREA) contro P. (TONON SEBASTIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/04/2019

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Indennità di esproprio - Opposizione alla stima - Contestazioni alla c.t.u. - Preclusioni - Esclusione - Fondamento.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

*In tema di indennità di esproprio, nel procedimento di opposizione alla stima le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla c.t.u. non sono soggette a preclusioni e possono formularsi anche nelle note conclusionali, depositate in vista della discussione orale, poiché l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella formulazione ratione temporis vigente, prevede un rito celere e deformalizzato come il rito sommario.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54

*Massime precedenti Vedi:* N. 19226 del 2024 Rv. 671971-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5624 del 2022 Rv. 664033-02

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25109 del 18/09/2024 (Rv. 672484-02)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.**

S. (MANZI ANDREA) contro P. (TONON SEBASTIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/04/2019

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Espropriazione per pubblica utilità - Opere di grande viabilità - Vincolo preordinato all'esproprio - Esclusione - Limiti - Fondamento.

*In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'inserimento nel piano regolatore delle opere di grande viabilità, che interessano una parte rilevante del territorio comunale, consistendo in una limitazione di ordine generale, che cade su una pluralità indistinta di beni per finalità di interesse pubblico e che trascende gli interessi dei singoli proprietari delle aree, i quali potranno trarre*

## SEZIONE PRIMA

*beneficio dall'esecuzione dell'opera, non è qualificabile come un vincolo preordinato all'esproprio, integrando piuttosto un vincolo di inedificabilità delle zone assoggettate a destinazione viaria, salvo che si tratti di vincolo imposto a titolo particolare su specifici beni, assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno ed a servizio delle singole zone.*

*Riferimenti normativi:* Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13199 del 2006 Rv. 590696-01, N. 19501 del 2005 Rv. 583564-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25108 del 18/09/2024 (Rv. 672404-01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: VALENTINO DANIELA. Relatore: VALENTINO DANIELA.**

A. (RIVELLINI ANDREA) contro T.

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Contratti del consumatore - Legge applicabile - Momento della proposizione della domanda - Rilevanza - Momento della conclusione del contratto - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di contratti del consumatore, la competenza va regolata, ai sensi del generale principio di cui all'art. 5 c.p.c., sulla base delle norme in vigore alla data di proposizione della domanda e non di quelle in vigore alla data di conclusione del contratto dal quale derivano le obbligazioni controverse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva determinato la competenza in base al disposto dell'art. 1469-bis, comma 3, n. 19, c.c., non più in vigore alla data di deposito del ricorso monitorio, senza considerare che, a quella data, il rapporto, avente ad oggetto un fido di € 100.000,00, ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. a), TULB, non era regolato dalla normativa sui crediti al consumatore e, pertanto, la competenza non poteva essere stabilita secondo l'art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 122 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 14090 del 2016 Rv. 640363-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25162 del 19/09/2024 (Rv. 672486-01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.**

C. (SCHININA' GIAMBATTISTA) contro C. (BONCORAGLIO SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/01/2021

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Determinazione - Criteri - Commisurazione all'indennità di esproprio - Necessità - Mancata emissione del decreto di esproprio - Irrilevanza.

*Il collegamento procedurale e funzionale tra l'occupazione d'urgenza ed il procedimento espropriativo, del quale la prima costituisce momento prodromico, non viene meno qualora all'occupazione non sopravvenga un tempestivo decreto di esproprio, di modo che è la stessa occupazione che consente il verificarsi dell'effetto acquisitivo della proprietà del bene all'ente pubblico per effetto dell'irreversibile trasformazione di esso: ne consegue che anche in tale*

## SEZIONE PRIMA

*ipotesi, l'indennità di occupazione va liquidata secondo il medesimo criterio adottabile ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio, ovvero con gli interessi legali sulla somma che sarebbe spettata a titolo di esproprio, per ciascun anno di occupazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11228 del 1998 Rv. 520491-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25243 del 19/09/2024 (Rv. 672411-01)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.**

*C. (RIITANO GIANLUCA) contro I. (MARTELLA DARIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 03/12/2019

056038 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE Facoltà di operare separatamente sul conto - Configurabilità - Condizioni - Espressa e formale menzione nel contratto - Necessità - Fondamento.

*In tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1854, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 7110 del 2017 Rv. 644822-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25246 del 19/09/2024 (Rv. 672412-01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.**

*A. (CASADEI PAOLO) contro P. (DACCI GIAMPAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/05/2019

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Espropriazione per pubblica utilità - Liquidazione dell'indennità - Opposizione alla stima - Eccezione di tardività - Prova - Onere a carico dell'espropriante.

*In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'espropriante che eccepisca la tardività dell'opposizione alla liquidazione giudiziale dell'indennità, in ragione dell'effettuazione della stima amministrativa della stessa e della scadenza del termine di trenta giorni dall'inserzione del relativo avviso di deposito, ha l'onere di provare il fondamento di tale deduzione, vertendosi in tema di eccezione inerente a fatto preclusivo dell'azione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25193 del 19/09/2024 (Rv. 672409-01)**

**Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.**

*C. (ZOPPINI ANDREA) contro A. (RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/05/2018

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Mutuo di scopo - Causa del contratto - Destinazione delle somme mutate alla finalità programmata - Contratti di durata - Inquadramento.

*Il mutuo di scopo, la cui causa è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, va inquadrato nell'ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1813

*Massime precedenti Vedi:* N. 96 del 2022 Rv. 663501-02, N. 15929 del 2018 Rv. 649529-01, N. 15695 del 2024 Rv. 671533-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25184 del 19/09/2024 (Rv. 672408-01)**

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.**

*C. (SAETTA CONCETTA) contro A. (FRENI FABRIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/05/2020

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il S.S.N. - Remunerazione - Fissazione retroattiva dei tetti regionali di spesa - Legittimità - Fondamento.

*In tema di sanità pubblica, le determinazioni regionali che fissano in corso d'anno, con effetto retroattivo dal suo inizio, i tetti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie già rese dalle strutture accreditate con il S.S.N. sono legittime, non potendosi prescindere dal dato finanziario di riferimento, che si definisce concretamente solo in corso d'anno, alla stregua di una tempistica obiettivamente complessa, e potendo la struttura privata fare affidamento sull'entità della spesa dell'anno precedente.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/1997 num. 449 art. 32 com. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 7019 del 2020 Rv. 657155-01, N. 4375 del 2023 Rv. 666875-01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 25159 del 19/09/2024** (Rv. **672406-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

A. (POLO PARDISE GIUSEPPE) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2023

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Verifica del superamento della soglia di fallibilità - Accollo c.d. "interno" da parte di un terzo - Computabilità ai fini del calcolo - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di fallimento, il debito assunto da un terzo nei confronti dell'imprenditore mediante il c.d. "accollo interno" va computato nella verifica del superamento della soglia di fallibilità, prevista dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., atteso che in esso il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 lett. C, Cod. Civ. art. 1273

Massime precedenti Vedi: N. 38225 del 2021 Rv. 663024-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 25166 del 19/09/2024** (Rv. **672487-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

M. (BOLDRINI GIOVANNI) contro F. (BOGGIA MASSIMO)

Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 15/09/2021

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Convenuto in revocatoria - Stato di insolvenza - Presunzione di conoscenza ex art. 67 l.fall. - Prova contraria - Contenuto - Prova dell'assenza di circostanze evidenzianti l'insolvenza - Insufficienza.

*In tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5540 del 1997 Rv. 505340-01

Massime precedenti Vedi: N. 3336 del 2015 Rv. 634414-01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024** (Rv. **672407-01**)

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

R. (SPINELLI MARIO) contro C. (PELLEGRINO GIANLUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/10/2018

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE Decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo - Conseguenze - Formazione del giudicato - Ambito oggettivo - Estensione al titolo che ne costituisce il fondamento - Sussistenza - Ulteriore azione su medesimo titolo - Preclusione.

*Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 22465 del 2018 Rv. 650583-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 25154 del 19/09/2024** (Rv. **672405-01**)

**Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.**

P. (MORELLO ANTONINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/01/2018

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Criterio del VAM - Sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011 - Applicazione ai rapporti non esauriti - Criterio del valore venale pieno - Rilevanza.

*In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del criterio del VAM (valore agricolo medio), trova applicazione ai rapporti non ancora definitivamente esauriti, con riguardo ai quali l'indennità va stimata utilizzando il criterio generale del valore venale pieno.*

*Riferimenti normativi:* Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Costituzione art. 136, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 17868 del 2013 Rv. 627217-01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 25203 del 19/09/2024** (Rv. **672410-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

G. (MANZI LUIGI) contro P. (BIANCARDI GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/06/2019

080037 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - IN GENERE Indennità aggiuntiva ex art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Spettanza - Interpretazione restrittiva - Detenzione del fondo in base a rapporto derivato non intercorrente con il proprietario - Esclusione - Fondamento.

*In tema di espropriazione, l'indennità aggiuntiva, prevista dall'art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001 in favore del fittavolo, del mezzadro e compartecipante, costretti ad abbandonare il fondo da loro direttamente coltivato, non spetta a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma (nella specie, coloro che detengono il fondo in base ad un rapporto derivato da quello di affitto agrario intercorrente tra proprietario ed un diverso soggetto), poiché l'impiego di risorse pubbliche, nell'ottica di un bilanciamento dei valori in gioco, impone una lettura restrittiva della norma, al fine di evitare una dilatazione oltre misura dell'impegno finanziario richiesto.*

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17972 del 2015 Rv. 636780-01, N. 2270 del 2001 Rv. 543894-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 25171 del 19/09/2024** (Rv. **672521-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

S. (DEL GAISO MARCO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2016

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Interruzione - Atti processuali successivi alla domanda - Idoneità - Condizioni.

*In tema di prescrizione, gli atti processuali successivi all'atto introduttivo del giudizio, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore, non rientrando tra quelli contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c., possono spiegare autonoma efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., solo ove presentino i connotati dell'atto di costituzione in mora, che, a norma del quarto comma del citato art. 2943 c.c., deve contenere una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 12983 del 2018 Rv. 648913-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4108 del 1981 Rv. 414763-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 25353 del 20/09/2024** (Rv. **672415-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

M. (FEOLA MARIA DOMINIQUE) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 31/05/2023

## SEZIONE PRIMA

082001 FAMIGLIA - IN GENERE Convenzione dell'Aja del 1961 e Convenzione di Lugano del 2007 - Ambito di applicazione - Assegnazione della casa familiare - Esclusione - Fondamento.

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE In genere.

*Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole non rientra nell'ambito delle disposizioni in materia di minori, responsabilità genitoriale e mantenimento, cui si applica la convenzione dell'Aja, richiamata dall'art. 42 della l. n. 218 del 1995, e l'art. 5, n. 2, lett. c), della convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, trattandosi di un provvedimento estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento e collegato all'interesse superiore dei figli a conservare il proprio habitat domestico.*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42, Legge 24/10/1980 num. 742, Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 23501 del 2023 Rv. 668691-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12946 del 2024 Rv. 671090-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25310 del 20/09/2024 (Rv. 672414-01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: MELONI MARINA. Relatore: MELONI MARINA.**

U. (MAGNI PIERCARLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TRIESTE, 07/04/2022

063183 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - DOMICILIO - IN GENERE Protezione internazionale - Unità Dublino - Impugnazione del decreto di trasferimento - Obbligo informativo e colloquio personale - Adempimento - Onere probatorio a carico del Ministero - Violazione - Conseguenze.

*Nel giudizio di impugnazione del trasferimento disposto dall'Unità Dublino, il Ministero è tenuto, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, così come interpretati dalla sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, a dare prova dell'adempimento di entrambi gli obblighi informativi ivi previsti e, ove sia stato consegnato l'opuscolo, ma non risulti svolto il colloquio personale, la decisione va annullata, salvo che la normativa nazionale consenta all'interessato di esporre di persona tutti i suoi argomenti nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie indicate nell'art. 5 cit. e tali argomenti non siano idonei a modificare la decisione; ove, invece, non sia stato consegnato l'opuscolo, ma sia stato svolto il colloquio personale, la decisione può essere annullata solo se la mancata consegna abbia effettivamente privato il ricorrente della possibilità di far valere i propri argomenti, che avrebbero condotto ad un esito diverso del procedimento amministrativo.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 20480 del 2024 Rv. 672084-01, N. 20087 del 2024 Rv. 672083-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25251 del 20/09/2024 (Rv. 672413-01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.**

L. (PIRONE TIZIANA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 01/03/2022

## SEZIONE PRIMA

140038 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio giudicante - Nullità della pronuncia - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di fallimento, l'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione può essere fatta valere in sede di impugnazione, denunciando la nullità del decreto decisorio, solo se l'esercizio del potere di ricusazione del giudice non astenutosi sia risultato precluso da un vizio procedurale, che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente la composizione dell'organo giudicante, purché sia specificamente individuata la causa di ricusazione, in precedenza non rilevabile. (Nella specie la S.C. ha cassato il decreto decisorio, poiché l'opponente aveva avuto contezza della partecipazione al collegio anche del giudice delegato solo al momento della comunicazione della decisione, in quanto nel fascicolo digitale, nei verbali di udienza e nel ruolo cartaceo affisso sulla porta dell'aula risultavano indicati solo il presidente ed il relatore, ma non gli altri componenti dell'organo giudicante).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10492 del 2019 Rv. 653468-01, N. 9460 del 2023 Rv. 667530-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25376 del 23/09/2024 (Rv. 672416-05)**

**Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.**

S. (ATTOLINI GIUSEPPE ARMANDO) contro I. (CARSILLO TEODORO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 29/04/2020

113073 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - DECADENZA Stato di insolvenza del debitore - Decadenza dal termine ex art. 1186 c.c. - Ratio - Presupposti - Automatica operatività - Esclusione - Manifestazione di volontà del creditore - Necessità - Fattispecie.

*In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene (nella specie, ravvisata nella notifica dell'atto di precetto al mutuatario inadempiente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1186

*Massime precedenti Vedi:* N. 20042 del 2020 Rv. 659023-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25417 del 23/09/2024 (Rv. 672417-02)**

**Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.**

F. (PALERMO GIANFRANCO) contro S. (PERRINI LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/01/2017

## SEZIONE PRIMA

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione di crediti ammessi allo stato passivo - Rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati - Fase rescindente - Fase rescissoria - Rapporto di pregiudizialità - Rispettivi contenuti.

*Nel giudizio di revocazione dei crediti ammessi allo stato passivo, il giudice, in ragione del carattere di necessaria pregiudizialità logico-giuridica della fase rescindente rispetto alla fase rescissoria, soltanto dopo aver accertato l'effettiva sussistenza del vizio dedotto, come il rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati, ed aver pronunciato la revocazione del provvedimento impugnato, può e deve procedere, alla luce delle nuove e decisive prove documentali acquisite, al nuovo giudizio di merito in ordine all'esistenza o al contenuto del diritto, sul quale la pronuncia impugnata aveva a suo tempo giudicato.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 98 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12215 del 2017 Rv. 644173-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024 (Rv. 672418-01)**

*Presidente:* **PARISE CLOTILDE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

A. (PIZZONIA GIUSEPPE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/05/2023

049006 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI COSAP - Infrastruttura autostradale - Natura - Occupazione effettuata dallo Stato - Art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Esenzione o esclusione - Differenze - Fondamento.

*In tema di COSAP, le occupazioni del suolo pubblico effettuate dallo Stato, dalle regioni e dalle province per le infrastrutture autostradali non sono soggette all'obbligo di pagamento del canone, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, che configura un'ipotesi non di esclusione, ma di esenzione, poiché non si è in presenza di una situazione estranea alla norma impositiva, per l'assenza del fenomeno economico dalla stessa colpito, bensì di una norma di diritto singolare, che sottrae all'imposizione situazioni e soggetti che, altrimenti, ricadrebbero nell'ambito di applicazione della norma impositiva generale, rappresentata dall'art. 38 del d.lgs. citato.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49

*Massime precedenti Vedi:* N. 24541 del 2019 Rv. 655480-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25713 del 26/09/2024 (Rv. 672420-01)**

*Presidente:* **PARISE CLOTILDE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

M. (BONITO OLIVA LUCIANO) contro I. (CARDOSI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/05/2023

049006 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI COSAP - Titolarità della strada - Onere di dimostrazione - Spettanza - Fondamento - Onere di contestazione - Conseguenze - Fattispecie.

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM In genere.

*In tema di COSAP, nel giudizio di opposizione all'avviso di accertamento, avente carattere impugnatorio sul modello di quello tributario, l'onere di dimostrare la titolarità del suolo grava*

## SEZIONE PRIMA

*sul Comune, attore in senso sostanziale ma convenuto in senso formale, in quanto la pretesa impositiva, sia per petitum che per causa petendi, è quella risultante dall'atto impugnato, sicché la valutazione della condotta processuale dell'occupante, attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, ai fini della non contestazione, va correlata all'esaurimento della fase in cui è consentito precisare e modificare quanto dedotto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la contestazione sull'assenza di titolarità della strada in capo al Comune, invero tempestivamente sollevata dall'occupante con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 186 com. 6, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24541 del 2019 Rv. 655480-01, N. 17231 del 2019 Rv. 654392-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2951 del 2016 Rv. 638372-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25707 del 26/09/2024 (Rv. 672419-02)**

**Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

D. (CASTELLI CARLO) contro C. (CORONA PIERGIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 09/10/2018

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Giudizio di determinazione dell'indennità - Natura - Poteri del giudice - Conseguenze.

*In tema di acquisizione sanante, il giudizio di determinazione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 non ha natura di impugnazione dell'atto amministrativo che lo ha determinato, poiché non si esaurisce nel mero controllo delle statuizioni adottate in tale sede, ma è diretto a stabilire il quantum effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, seppur nei limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente formulate dalle parti, sicché, ove il privato richieda la corretta determinazione del valore del bene e la liquidazione dell'indennità corrispondente al risarcimento del danno da illegittima occupazione, ai sensi del comma 3 del citato art. 42-bis, e l'Amministrazione non eccepisca la prescrizione del credito vantato, l'importo dovuto va calcolato tenendo conto dell'indennità spettante a partire dal momento di inizio dell'occupazione illegittima.*

*Riferimenti normativi:* DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24355 del 2022 Rv. 665706-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25707 del 26/09/2024 (Rv. 672419-01)**

**Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

D. (CASTELLI CARLO) contro C. (CORONA PIERGIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 09/10/2018

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Valore venale del bene - Determinazione - Criteri - Fondamento - Conseguenze.

## SEZIONE PRIMA

*In tema di liquidazione dell'indennità per acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il valore venale del bene va determinato senza considerare quello dell'opera pubblica realizzata dalla P.A., ma tenendo conto della destinazione urbanistica al momento dell'acquisizione, dell'area oggetto del procedimento ablatorio, poiché essa connota le attuali caratteristiche giuridiche, in particolare di edificabilità, del bene stesso. dalla premessa deriva la illegittimità della determinazione basata sul criterio del cd. costo di trasformazione, che, pur epurata la stima dal valore dell'opera pubblica realizzata, consideri le caratteristiche di una sottozona diversa da quella propria del bene al momento dell'acquisizione (recante un indice di edificabilità inferiore a quello effettivo), attribuendo così allo stesso un valore diverso da quello venale effettivo.*

*Riferimenti normativi:* DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9871 del 2023 Rv. 667494-03, N. 8163 del 2024 Rv. 670564-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25888 del 29/09/2024 (Rv. 672481-01)**

**Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.**

B. (PANINI ALBERIGO) contro A. (PELLICANO' ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2018

171011 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE Pagamento assegno a soggetto non legittimato - Responsabilità contrattuale - Sussistenza - Conseguenze - Onere probatorio.

*La responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, prevista dall'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, ha natura contrattuale, ragion per cui la banca è sempre ammessa a fornire la prova liberatoria della non imputabilità a sé dell'erronea identificazione.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2, Cod. Civ. art. 1218

*Massime precedenti Vedi:* N. 3649 del 2021 Rv. 660494-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25888 del 29/09/2024 (Rv. 672481-02)**

**Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.**

B. (PANINI ALBERIGO) contro A. (PELLICANO' ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2018

171011 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE Pagamento assegno a soggetto non legittimato - Diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. - Individuazione.

*In materia di pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice nell'identificazione del prenditore, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., non configurandosi detta responsabilità in senso meramente oggettivo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2, Cod. Civ. art. 1218

## SEZIONE PRIMA

*Massime precedenti Vedi:* N. 3649 del 2021 Rv. 660494-01

SETTEMBRE 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione seconda



## SEZIONE SECONDA

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 23630 del 03/09/2024 (Rv. 672182-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.**

**M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (VETERE SALVATORE)**

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/07/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese processuali - Opposizione a decreto ex art. 5-ter della legge n.89 del 2001 - Assimilabilità ad appello avverso decreto di rigetto - Esclusione - Conseguenze.

*In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'opposizione ex art. 5-ter della legge n.89 del 2001, avverso il decreto di rigetto non è assimilabile ad un appello, con la conseguenza che, se la domanda viene accolta in tale sede, la condanna alle spese segue l'esito complessivo del giudizio, senza che sia possibile procedere a una distinta liquidazione per la fase monocratica.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18200 del 2015 Rv. 636465-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 23769 del 04/09/2024 (Rv. 672185-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)**

**A. (ANGELINI CARLO) contro M. (BUONFIGLI ACHILLE)**

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 30/05/2019

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Rigetto dell'appello - Regolamentazione delle spese di lite - Valutazione dell'esito globale della lite - Necessità - Fattispecie.

*Al rigetto dell'appello non consegue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, implicando pur sempre la relativa statuizione una valutazione dell'esito globale della lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare l'appello, aveva condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, omettendo di considerare che la domanda dallo stesso formulata era stata accolta in primo grado, sia pure per una somma inferiore a quella richiesta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16526 del 2024 Rv. 671298-03, N. 21069 del 2016 Rv. 642938-01

---

## SEZIONE SECONDA

**Sez. 2, Sentenza n. 23740 del 04/09/2024 (Rv. 672282-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)**

N. (INNOCENTI FRANCESCO) contro L.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 17/12/2019

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Onorari per prestazioni giudiziali civili - Provvedimento che ne contiene la liquidazione - Regime di impugnazione - Criteri - Fattispecie.

*Anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del giudice di pace, sebbene il procedimento si fosse svolto nelle forme del rito ordinario e non in quelle del rito speciale).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 26347 del 2019 Rv. 655750-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 23738 del 04/09/2024 (Rv. 672183-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)**

S. (MILO GIULIA) contro B. (MATTIUZZO FLAVIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 02/12/2019

026022 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE Patto di quota lite - Compenso convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta - Integrazione - Fondamento - Fattispecie.

*Il patto di quota lite (vietato dall'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012) è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il patto con cui il compenso dell'avvocato era stato parametrato ad una percentuale dell'importo che, in caso di esito positivo della lite, la cliente avrebbe percepito a titolo di risarcimento del danno conseguente all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole).*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 4, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28914 del 2022 Rv. 665963-01

---

## SEZIONE SECONDA

**Sez. 2, Sentenza n. 23726 del 04/09/2024 (Rv. 672421-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

**A. (RAMPINO COSIMO) contro E. (ASCIONI STEFANO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 20/04/2019

001005 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Analisi delle acque mediante controlli interni effettuata da società "in house" - Controllo e analisi di qualità sulle acque e rilascio delle relative certificazioni - Competenza dei laureati in biologia e in chimica con esclusione dei periti chimici iscritti agli albi professionali - Esclusione - Fondamento.

135006 PROFESSIONISTI - CHIMICI In genere.

*La società cd. in house può affidare a periti chimici l'attività di rilascio delle certificazioni, controlli interni tesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti prescritti dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2001 non essendo tale attività riservata ai soli laureati in biologia e chimica poiché, da un lato, è lo stesso art. 3 della l.n. 396 del 1967 ad escludere, al secondo comma, che l'elencazione delle attività consentite non è esaustiva né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti in base a specifiche previsioni di legge o di regolamenti, e dall'altro lato è ammessa la concorrenza di diverse competenze che debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti occorrendo escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 31, Legge 24/05/1967 num. 396 art. 3 CORTE COST.

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 23739 del 04/09/2024 (Rv. 672184-01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.**

**C. (BRANCACCIO GRAZIELLA) contro B. (GIMIGLIANO MASSIMO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/09/2018

046180 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA' (MILLESIMAZIONE) Sentenza di accoglimento della domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c. - Natura Costitutiva - Fondamento - Conseguenze - Legittimazione del condominio ad agire ex art. 2041 c.c. in caso di versamento di errate quote condominiali da parte del singolo condomino prima della modifica.

*In tema di condominio negli edifici, la sentenza, di cui all'art. 69 disp. att. c.c., che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari, espressi nella tabella millesimale, non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condomini, con la conseguenza che l'amministratore, e non il singolo condomino, è legittimato ad agire per l'indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nei confronti del singolo che abbia versato, prima della modifica, quote condominiali calcolate sulla base di valori millesimali inferiori e non rispondenti al reale valore dell'unità, perché in tal modo si è realizzato un arricchimento indebito cui corrisponde un depauperamento della cassa comune relativamente a somme altrimenti destinate a far fronte ad esigenze dell'intero condominio, e non dei singoli condomini.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69

*Massime precedenti Vedi:* N. 1848 del 2018 Rv. 647385-01, N. 4844 del 2017 Rv. 643057-01

## SEZIONE SECONDA

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 23866 del 05/09/2024 (Rv. 672283-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.**

A. (CAROSI ANTONELLA) contro F. (PIERANTOZZI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/05/2022

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Qualificazione del contratto ai fini della individuazione del tasso soglia di riferimento - Da effettuarsi attraverso l'analisi dei contenuti contrattuali alla luce dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996 - Onere gravante sul giudice di individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa - Parametri rilevanti - Fattispecie.

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO In genere.

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI In genere.

*Nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel qualificare un contratto di prestito di denaro concluso tra persone fisiche, aveva erroneamente interpretato le categorie ministeriali e le Istruzioni della Banca d'Italia, così facendo rientrare la scrittura privata nella categoria "altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine", benché la stessa, sostenuta da garanzie personali, fosse stata sottoscritta da un soggetto diverso dalle banche e dagli intermediari non bancari).*

*Riferimenti normativi:* Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2 com. 2, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644

*Massime precedenti Vedi:* N. 22380 del 2019 Rv. 655288-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 23865 del 05/09/2024 (Rv. 672186-01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)**

B. (CONTALDI STEFANIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/03/2019

171001 TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI Cartella ipotecaria al portatore, regolata dal codice svizzero, non dichiarata alle autorità doganali al passaggio della frontiera tra Paesi della Comunità Europea ed extracomunitari - Sottoposizione alla sanzione amministrativa di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 - Esclusione - Fondamento.

*La cartella ipotecaria al portatore, regolata dal codice civile svizzero, ove non dichiarata alle autorità doganali al passaggio della frontiera comunitaria europea, non può essere sottoposta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 (e successive modificazioni) poiché non rientra nelle previsioni sanzionatorie espresse dalla predetta norma, relative al denaro contante (banconote e monete metalliche) pari o superiore ad € 10.000,00,*

## SEZIONE SECONDA

*ed all'invio di denaro contante di quell'importo da un Paese all'altro tramite uffici postali mediante vaglia cambiario, o titolo equivalente; poiché non rientra neppure tra i titoli di credito equiparati al denaro contante dall'art. 1 comma 1 lett. c) n. 2 del d.lgs. n. 195 del 2008, e non è assimilabile a tali fattispecie difettando delle caratteristiche proprie del denaro contante ossia della libera trasferibilità a qualsiasi terzo non identificato mediante consegna, e dell'immediata riutilizzabilità, almeno in astratto, a scopo di pagamento, da parte dei terzi, che ne siano entrati in possesso, eventualmente anche dopo il passaggio della frontiera.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 195 art. 3

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 23924 del 05/09/2024 (Rv. 672284-01)**

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **PIRARI VALERIA.** Relatore: **PIRARI VALERIA.**

M. (VAIARELLI SABRINA) contro M. (MATASSA LIVIO)

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/11/2018

113112 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE Compensazione dei crediti - Presupposti - Liquidità, certezza e esigibilità - Compensazione legale e giudiziale - Effetti - Differenze.

*L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccetto in compensazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764-02

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024 (Rv. 672422-01)**

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **PIRARI VALERIA.** Relatore: **PIRARI VALERIA.**

Z. (POLINI ALBERTO) contro B. (BARBARINO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/01/2019

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Limiti.

*La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4031 del 2021 Rv. 660594-01

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 3920 del 2024 Rv. 670114-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 24331 del 10/09/2024 (Rv. 672366-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)**

D. (D'IPPOLITO ROBERTO) contro A. (BANCHELLI LETIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/10/2020

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Ammissione al gratuito patrocinio - Compenso del CTU - Prenotazione a debito ad istanza del consulente - Esclusione a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 avente efficacia retroattiva - Conseguenze - Possibilità di agire in giudizio per far accertare il soggetto tenuto al pagamento delle spettanze - Esclusione - Fondamento.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

*Nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile anche ai processi in corso alla data della sua pronuncia, con la conseguenza che il consulente non può più agire in giudizio per il loro recupero nei confronti della parte gravata delle spese processuali o della parte ammessa, ove non sia disposta la revoca del beneficio, perché, venuta meno la precedente disciplina della prenotazione a debito, non è più configurabile l'interesse ad agire.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 131 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168

*Massime precedenti Vedi:* N. 20971 del 2017 Rv. 645247-01, N. 1705 del 2017 Rv. 642525-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 24321 del 10/09/2024 (Rv. 672285-01)**

**Presidente: FELICE MANNA. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)**

D. (MARCHEGIANI ANNALISA) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE FERMO, 03/10/2019

254028 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - CASI SPECIALI Sanzioni amministrative relative all'abusivo esercizio dell'attività di autoriparazione - Interpretazione dell'art. 10 della l. n. 122 del 1992 a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, commi 1, 2, e 3 della medesima legge ex art. 15 del d.P.R. n. 558 del 1999 - Portata.

*L'art. 10 della l. n. 122 del 1992, a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 della stessa legge ad opera dell'art. 15 del d.P.R. n. 558 del 1999, deve essere interpretato nel senso che l'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel relativo registro o all'albo delle imprese artigiane, costituisce un illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa pecuniaria e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita, introducendo la particolare attività svolta (autoriparazione) un elemento di specialità rispetto alle sanzioni irrogabili per la semplice carenza di iscrizione all'albo o al registro delle imprese.*

## SEZIONE SECONDA

*Riferimenti normativi:* Legge 05/02/1992 num. 122 art. 10, Legge 05/02/1992 num. 122 art. 2, DPR 14/12/1999 num. 558 art. 15

*Massime precedenti Vedi:* N. 4545 del 1998 Rv. 515126-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 24339 del 10/09/2024 (Rv. 672286-01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE**. *Estensore:* **PAPA PATRIZIA**. *Relatore:* **PAPA PATRIZIA**. *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA*. (Diff.)

O. (GRANARA DANIELE) contro F. (BELLI BEATRICE)

Rigetta, CONS.NAZ.ARCHITET.PIANIF.PAESAGG.CONSERV. ROMA, 13/02/2017

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Idoneità della laurea in architettura, conseguita presso l'Università svizzera, all'iscrizione nell'albo professionale senza il superamento dell'esame di abilitazione - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di titoli di formazione esteri, la laurea in architettura conseguita in Svizzera, suscettibile di automatico riconoscimento in Italia sulla scorta della l. n. 364 del 2000 e dell'art. 21 della direttiva 2005/36/CE, è idonea a consentire l'iscrizione nell'albo professionale senza il previo superamento dell'esame di abilitazione nello stato di stabilimento, essendo riconosciuta l'armonizzazione minima di formazione, oltre la quale è escluso che uno stato membro possa imporre al richiedente di ottenere e dimostrare qualifiche professionali supplementari.*

*Riferimenti normativi:* Legge 15/11/2000 num. 364, Decreto Legisl. 09/11/2007 num. 206 art. 21, Direttive del Consiglio CEE 07/09/2005 num. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/11/2007 num. 206 art. 2 com. 3

---

**Sez. 2, Sentenza n. 24347 del 10/09/2024 (Rv. 672287-01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE**. *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE**. *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE**. *P.M. CENICCOLA ALDO*. (Conf.)

V. (IOPPOLI FRANCESCO) contro B. (DI PINTO MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 18/06/2020

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - Differenza dagli atti di istruzione preventiva - Spettanza dei compensi per la fase decisoria - Sussistenza - Fondamento.

*Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, di cui all'art. 445-bis c.p.c., si distingue dagli atti di istruzione preventiva, che si esauriscono con il deposito della relazione tecnica e con la fase istruttoria, concludendosi con l'emissione di un provvedimento dichiarativo che rende incontestabile le risultanze del mezzo acquisito e che resta limitatamente impugnabile. Ciò comporta che le prestazioni del difensore non si limitano a quelle relative alla fase istruttoria ma comprendono, anche, quelle in tutto corrispondenti a quelle della fase decisoria, con la conseguente spettanza del relativo compenso professionale in analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia del 2012 num. 140

*Massime precedenti Vedi:* N. 21535 del 2020 Rv. 659318-01

## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 24401 del 11/09/2024** (Rv. **672289-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** Estensore: **AMATO CRISTINA.** Relatore: **AMATO CRISTINA.**

C. (PREVITERA MARIA RACHELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO )

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/01/2022

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE  
Sanzioni Consob - Tempestività della contestazione dell'illecito - Determinazione del momento dell'avvio dell'istruttoria - Competenza.

*In tema di sanzioni irrogate dalla Consob, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento dall'art. 14, comma 6, della l.n. 689 del 1981, decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo e non da quello in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità e la sua determinazione spetta all'autorità competente mentre al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l'accertamento.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 17673 del 2022 Rv. 664896-01

---

Sez. 2, **Ordinanza n. 24396 del 11/09/2024** (Rv. **672288-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** Estensore: **AMATO CRISTINA.** Relatore: **AMATO CRISTINA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/05/2021

254033 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE Violazione della disciplina antiriciclaggio ex art. 3 della l.n. 197 del 1991, razione temporis vigente - Segnalazione delle operazioni sospette ad opera del responsabile della dipendenza - Potere discrezionale di valutazione delle operazioni sospette - Contenuto - Rilevanza della liceità dell'operazione finale - Esclusione.

*In tema di sanzioni amministrative per la violazione della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 3 della l.n. 197 del 1991, razione temporis applicabile, il responsabile della dipendenza è tenuto a segnalare al suo superiore, ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, effettuando un'ampia ed approfondita valutazione che gli impone, in presenza di elementi che denotano l'anomalia dell'operazione, un approfondimento la cui omissione non può essere giustificata dal richiamo alla conoscenza personale del soggetto che l'ha posta in essere, ma deve estendersi alla provenienza del danaro, oltre che all'effettiva qualità e capacità economica dell'autore delle operazioni, non essendo sufficiente la mera liceità dell'operazione finale ai fini del superamento della presunzione di irregolarità derivante dalla presenza degli indici di anomalia dettati dalla banca d'Italia.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 5 com. 5, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20647 del 2018 Rv. 650003-01

---

## SEZIONE SECONDA

**Sez. 2, Ordinanza n. 24677 del 13/09/2024 (Rv. 672290-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRAZIANO FRANCESCO. Relatore: GRAZIANO FRANCESCO.**

A. (ZANIOL GIANMARCO) contro F. (NICASTRO GIAN MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2019

127017 PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE Rinuncia alla prescrizione - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Onere di riproposizione in appello - Esclusione - Limiti.

*La rinuncia alla prescrizione, integrando un'eccezione in senso lato, non è soggetta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. e può essere rilevata d'ufficio, anche in appello, purché i fatti su cui essa si fonda, benché non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo, sempre che la stessa non sia stata respinta in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello, eventualmente in via incidentale, onde evitare la formazione del giudicato interno che ne preclude ogni riesame, anche officioso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2937, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 346

*Massime precedenti Vedi:* N. 24113 del 2015 Rv. 637816-01, N. 9844 del 2022 Rv. 664325-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 24640 del 13/09/2024 (Rv. 672427-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.**

B. (GIANI MARCO) contro G. (GIARDINI LORENZO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VERONA, 15/04/2019

026021 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE Spese sostenute per ottenere il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Addebito al professionista - Condizioni.

*In tema di richiesta compenso legale mediante procedimento monitorio, le spese sostenute dal professionista per ottenere il parere del consiglio dell'ordine devono restare a carico del ricorrente ove tale parere sia dedotto a sostegno di pretesa giudicata infondata o allorquando il decreto sia stato comunque revocato e la controversia venga decisa all'esito del giudizio di opposizione, con il parziale accoglimento della pretesa del difensore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 705 del 1983 Rv. 425451-01, N. 12681 del 2017 Rv. 644085-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 24819 del 16/09/2024 (Rv. 672367-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)**

T. (DE POLI MATTEO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/03/2021

## SEZIONE SECONDA

113185 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE Nozione - Obbligazioni facoltative - Distinzione.

*L'obbligazione alternativa presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, in posizione di parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte; l'obbligazione facoltativa, invece, ha ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa, dovuta in via subordinata e secondaria, ove venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1285, Cod. Civ. art. 1286, Cod. Civ. art. 1288

Massime precedenti Conformi: N. 17512 del 2011 Rv. 619566-01

Massime precedenti Vedi: N. 26988 del 2013 Rv. 628932-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 24842 del 16/09/2024 (Rv. 672368-01)**

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **FALASCHI MILENA.** Relatore: **FALASCHI MILENA.**

M. (MAZZA GERARDO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/08/2020

136237 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE Requisiti essenziali - Fondi a dislivello - Dislivello naturale - Muro delimitante il fondo, con funzione anche di sostegno e contenimento del declivio naturale - Costruzione - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

*In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione di sostegno e contenimento, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, dovendosi escludere la qualifica di costruzione anche se una faccia non si presenti come isolata e l'altezza possa superare i tre metri, qualora tale sia l'altezza del terrapieno o della scarpata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Massime precedenti Conformi: N. 6766 del 2018 Rv. 647859-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 25088 del 18/09/2024 (Rv. 672429-01)**

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore: **GRASSO GIUSEPPE.**

G. (STRAPPARAVA PIERMARIO) contro S. (BRACUTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 01/03/2022

157090 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - ASSOLUTA Art. 1051, comma 1, c.c. - Impedimento di uscita sulla pubblica via - Accesso precluso dalla legge o dalla P.A. - Sussistenza.

## SEZIONE SECONDA

*In tema di servitù coattiva di passaggio, costituisce impedimento d'uscita sulla pubblica via, ai sensi dell'art. 1051, comma 1, c.c., il fatto che tale accesso risulti precluso dalla legge o dalla P.A..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1051 com. 1, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 44

*Massime precedenti Vedi:* N. 311 del 1999 Rv. 522263-01, N. 24112 del 2014 Rv. 633813-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 25088 del 18/09/2024 (Rv. 672429-02)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.**

**G. (STRAPPARAVA PIERMARIO) contro S. (BRACUTI GIUSEPPE)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 01/03/2022

157090 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - ASSOLUTA Accesso alla pubblica via - Impossibilità giuridica - Onere probatorio carico del richiedente la costituzione di servitù - Valutazione tecnica del CTU - Possibilità di legittimo accesso - Esclusione - Mancata presentazione di istanza per il passo carrabile - Irrilevanza.

*Spetta a chi richiede la servitù coattiva di passaggio provare l'impossibilità giuridica di accesso alla via pubblica; tuttavia, ove il CTU abbia escluso, in base agli accertamenti e ad informazioni ricevute dalla P.A., che l'interessato possa legittimamente fruire dell'accesso, non costituisce argomento per ribaltare tale valutazione tecnica il fatto che non risulti presentata istanza di autorizzazione al passo carrabile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 46

*Massime precedenti Vedi:* N. 24112 del 2014 Rv. 633813-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 25083 del 18/09/2024 (Rv. 672428-01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.**

**C. (ALBESANO CATERINA) contro R.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2022

184032 USI CIVICI - LIQUIDAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022762/2023 66857001

*Massime precedenti Conformi:* N. 22762 del 2023 Rv. 668570-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3135 del 1980 Rv. 406922-01

---

## SEZIONE SECONDA

**Sez. 2, Ordinanza n. 25116 del 18/09/2024 (Rv. 672291-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.**

F. (D'AGOSTINO SALVATORE) contro A. (IULIANO PIERINA PAOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 06/11/2018

168361 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - IN GENERE Condizione sospensiva apposta a disposizione testamentaria - Dipendenza dalla volontà del testatore - Mancato avveramento per impedimento frapposto dal testatore - Conseguenze.

168375 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - SOSPENSIVA POTESTATIVA SENZA TERMINE In genere.

*Ove il testatore, dopo avere apposto alla disposizione testamentaria una condizione sospensiva, dipendente anche dalla sua volontà, ne impedisca l'avveramento, la disposizione, se non revocata, resta pienamente efficace.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 633, Cod. Civ. art. 634

*Massime precedenti Vedi:* N. 28272 del 2018 Rv. 651381-02

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 25270 del 20/09/2024 (Rv. 672292-01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.**

L. (BUFALINI SAMANTA) contro D. (BUSONI FILIPPO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/02/2022

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE Servitù di passaggio - Sentiero formatosi per il calpestio - Idoneità.

*Ai fini del requisito dell'apparenza richiesto ex art. 1061 c.c. per l'acquisto della servitù di passaggio per usucapione, non occorre necessariamente un tracciato dovuto all'opera dell'uomo, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, purché esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1061

*Massime precedenti Conformi:* N. 12362 del 2009 Rv. 608548-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 25271 del 20/09/2024 (Rv. 672293-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. PEPE STEFANO. (Diff.)**

N. (NOSCHESE GIOVANNI) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/02/2018

026035 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI Solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 - Presupposti - Limiti.

## SEZIONE SECONDA

*La solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 richiede un giudizio bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista, in modo che al giudice sia sottratto il potere di pronunciare sul processo; ciò si verifica anche quando le parti hanno previsto l'abbandono della causa dal ruolo o hanno rinunciato agli atti del processo, con conseguente estinzione di questo, purché i difensori non abbiano rinunciato alla solidarietà passiva delle parti ovvero, intervenendo nella transazione, non abbiano liberato il cliente dalla relativa obbligazione, accettando che, nei loro confronti, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione abbia posto le spese giudiziali.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 13135 del 2006 Rv. 589911-01, N. 184 del 2018 Rv. 646666-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024 (Rv. 672294-01)**

*Presidente:* **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

B. (SANESI FEDERICA) contro B. (BOLOGNI VITTORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/01/2018

011013 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE Domanda dell'appaltatore di pagamento del corrispettivo - Onere della prova - Contenuto.

*In tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 25493 del 24/09/2024 (Rv. 672520-01)**

*Presidente:* **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.**

N. (COLOMBO ALESSANDRO) contro D. (MOBILIO GIANFRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/12/2022

157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA Apparenza della servitù - Configurabilità - Opere suscettibili di essere viste, ancorché in concreto ignorate - Finalità del requisito dell'apparenza - Necessità di valutazione caso per caso - Unità abitative in contesto condominiale - Conseguenze in tema di passaggio di tubazioni dal piano superiore al piano inferiore.

*L'apparenza della servitù si identifica nell'oggettiva e permanente presenza di opere suscettibili di essere viste, ancorché in concreto ignorate, che, per struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro; tale requisito mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili e va valutato caso per caso, cosicché risulta significativa, in un contesto di unità abitative in condominio, la possibilità dell'acquirente di rappresentarsi il passaggio di tubi di scarico del piano superiore.*

## SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 11834 del 2021 Rv. 661174-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 25611 del 25/09/2024 (Rv. 672525-01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.**

L. (CASAREALE SERGIO) contro G. (DININNO STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 24/01/2023

044040 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN GENERE  
Valore della causa - Accordo delle parti - Ai fini dei compensi forensi - Ammissibilità - Fondamento  
- Limite.

*Alcuna norma imperativa preclude alle parti di accordarsi in merito al valore della causa ai fini della determinazione dei compensi forensi, rientrando la disciplina di tale aspetto nella loro disponibilità, ad eccezione del contributo unificato che, per la sua natura di entrata tributaria, risponde ad esigenze di pubblico interesse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 25643 del 25/09/2024 (Rv. 672369-01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO.**

D. (RUSSELLO GIACOMO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 17/04/2018

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE  
Atto dispositivo del proprietario - Idoneità ad interrompere il termine di usucapione - Esclusione  
- Fondamento.

*Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l'atto di disposizione del proprietario in favore di terzi, ancorché conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile per l'usucapione, ma rappresenta, rispetto al possessore, res inter alios acta, influente sulla prosecuzione della signoria di fatto sul bene, non impedita materialmente, né contestata in modo idoneo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1167

Massime precedenti Conformi: N. 2752 del 2018 Rv. 647791-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 25611 del 25/09/2024 (Rv. 67252502)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.**

L. (CASAREALE SERGIO) contro G. (DININNO STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 24/01/2023

## SEZIONE SECONDA

044036 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI Presunzione del valore indeterminabile - Configurabilità - Condizioni - Immobile catastalmente frazionato in varie parti, alcune delle quali senza reddito dominicale - Valore dell'immobile - Determinazione - Criteri.

*La presunzione del valore indeterminabile delle cause relative a diritti reali su immobili opera solo qualora l'immobile oggetto della domanda non sia accatastato né risultino agli atti elementi per la stima, mentre non si applica quando la domanda riguarda un immobile che, pur catastalmente frazionato in varie parti, alcune delle quali senza reddito dominicale, costituisce un'unica entità, il cui valore, ai fini della competenza, va calcolato moltiplicando per i coefficienti di cui all'art. 15 c.p.c. il reddito dominicale delle particelle per le quali esso risulta indicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 25768 del 26/09/2024 (Rv. 672385-01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.**

O. (STRACCI GIULIANO) contro R.

Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 09/11/2021

187001 VENDITA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Nuova vendita dello stesso bene ad un terzo - Inadempimento contrattuale - Conseguenze.

*Nella volontà del venditore di trasferire a taluno la proprietà della cosa è implicito l'obbligo di non trasferirla ad altri, cosicché costituisce inadempimento contrattuale la condotta del proprietario di un bene che, dopo averlo trasferito ad altra persona, lo vende successivamente ad un terzo, poiché tale successiva vendita costituisce impedimento a che il primo acquirente consegua il godimento pieno ed esclusivo e la disponibilità della cosa, con conseguente diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1477

Massime precedenti Vedi: N. 1403 del 1989 Rv. 462234-01, N. 7314 del 2017 Rv. 643523-01, N. 11571 del 1998 Rv. 520767-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 25710 del 26/09/2024 (Rv. 672295-02)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.**

L. (BOSCO ANTONINO) contro S. (DE FAZIO GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/06/2021

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Vizio di omessa pronuncia - Rigetto di una domanda o di un'eccezione implicito nella decisione assunta - Esclusione - Fondamento - Capo di domande non espressamente esaminato ma incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

*Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla*

## SEZIONE SECONDA

*soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 112

*Massime precedenti Vedi:* N. 20718 del 2018 Rv. 650016-01, N. 29191 del 2017 Rv. 646290-01, N. 24155 del 2017 Rv. 645538-01

SETTEMBRE 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione terza



## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 23471 del 02/09/2024 (Rv. 672214-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

S. (CONTALDI STEFANIA) contro R. (ZANETTI ALESSANDRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/05/2019

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Deduzione della sussistenza di un'obbligazione naturale - Eccezione - Esclusione - Mera difesa - Configurabilità - Conseguenze.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., la deduzione che l'attribuzione patrimoniale asseritamente priva di causa sia conseguenza dell'adempimento di un'obbligazione naturale integra una mera difesa e non un'eccezione, non essendo, pertanto, assoggettata alle preclusioni dettate per la proposizione di quest'ultima.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5086 del 2022 Rv. 663923-01, N. 14732 del 2018 Rv. 649049-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 23514 del 02/09/2024 (Rv. 672215-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

A. (MUSSONI PATRIZIA) contro C. (DE GIORGI GABRIELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/09/2019

100070 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - RIMESIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - IN GENERE Giudizio dinanzi alla Corte d'appello - Riproposizione della richiesta di discussione orale ex art. 352, comma 2, c.p.c. - Modalità - Autonoma istanza al Presidente della Corte d'appello - Necessità - Esclusione - Inserimento nella memoria di replica - Ammissibilità.

133243 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA In genere.

*Nelle impugnazioni dinanzi alla corte d'appello, la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa, di cui all'art. 352, comma 2, c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 26, lett. l, del d.lgs. n. 149 del 2022), già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, non esige il deposito di un'apposita e autonoma istanza diretta al presidente della corte stessa, ma può essere contenuta nella memoria di replica depositata nel termine all'uopo prescritto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 352 com. 2

*Massime precedenti Difformi:* N. 4638 del 2017 Rv. 643135-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2067 del 2023 Rv. 666781-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 23804 del 04/09/2024** (Rv. **672243-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.**  
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

D. (MICCOLI COSIMO) contro C. (PARATO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/04/2021

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Concorso del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Criteri di valutazione - Fattispecie.

*Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel determinare il concorso di colpa di una vittima di un sinistro stradale per mancato uso delle cinture di sicurezza, si era limitata a prendere in esame solo l'entità dei danni subiti, senza comparare la gravità delle rispettive colpe).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4770 del 2023 Rv. 666764-01, N. 2433 del 2024 Rv. 670063-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024** (Rv. **672141-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **RUBINO LINA.** Relatore: **RUBINO LINA.**

G. (ARIETA GIOVANNI) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/07/2022

188133 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - LIBERTA' PERSONALE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE - DETENZIONE - ILLEGALE - DIRITTO ALLA RIPARAZIONE Riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. - Quantificazione - Criteri - Fattispecie.

*L'indennizzo per ingiusta detenzione, di cui agli artt. 314 e 315 c.p.p., dev'essere liquidato prendendo come riferimento il valore base pari ad Euro 235,82 al giorno (ottenuto suddividendo l'importo massimo previsto dalla legge per il numero di giorni corrispondente al termine massimo di durata della custodia cautelare), con possibilità di aumento o riduzione in ragione della durata della misura carceraria nonché dei pregiudizi di carattere personale e familiare conseguenti alla stessa. (Nella specie, la S.C., nell'ambito di un giudizio di responsabilità professionale di un avvocato per aver determinato l'inammissibilità di un ricorso volto al conseguimento dell'indennizzo in questione, ha confermato la sentenza di merito che aveva quantificato il danno patrimoniale subito dal cliente moltiplicando il valore base di detto indennizzo per i giorni di ingiusta detenzione).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 19331 del 2012 Rv. 624182-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. **3, Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024** (Rv. **672141-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.  
G. (ARIETA GIOVANNI) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/07/2022

026068 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI  
Responsabilità professionale dell'avvocato - Omessa proposizione di domanda giudiziale -  
Giudizio prognostico sulla relativa accoglibilità - Valutazione delle peculiarità del processo non  
potutosi celebrare - Necessità - Fattispecie.

*La responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di un avvocato per non aver fatto sottoscrivere al cliente un ricorso volto ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., sul presupposto che l'intervenuta assoluzione nel merito dello stesso dalle incolpazioni per le quali era stato recluso rendesse probabile l'esito positivo del giudizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 30169 del 2018 Rv. 651847-01, N. 25112 del 2017 Rv. 646451-01, N. 2109 del 2024 Rv. 669831-01

---

Sez. **3, Sentenza n. 24552 del 12/09/2024** (Rv. **672260-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

S. (VERBOROSSO ARMANDO) contro A. (MARLETTA GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 03/10/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Azione di accertamento negativo -  
Condizione di ammissibilità - Interesse ad agire - Manifestazione del diritto da parte del  
convenuto - Necessità - Fattispecie.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

154088 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN  
GENERE In genere.

*Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal Comune creditore).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1939 num. 610

Massime precedenti Vedi: N. 7353 del 2022 Rv. 664474-01, N. 16281 del 2016 Rv. 642094-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024 (Rv. 672258-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

M. (GRANARA DANIELE) contro G. (SEGALERBA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/02/2022

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Divisione endoesecutiva - Statuizione sulle spese di lite - Necessità - Condanna dell'esecutato dividente in favore del creditore - Conseguenze nella distribuzione del ricavato.

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE In genere.

*Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del dividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Civ. art. 2770 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6072 del 2012 Rv. 621923-01, N. 2787 del 2023 Rv. 666840-01, N. 20817 del 2018 Rv. 650419-01 Rv. 650419-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 24670 del 13/09/2024 (Rv. 672426-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.**

B. (CAVESTRO MARINO) contro R. (RANDO FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/06/2022

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità professionale dell'avvocato - Tardiva proposizione di un'impugnazione infondata - Danno risarcibile - Esclusione - Danno da perdita di chance della partecipazione al giudizio di impugnazione - Esclusione.

026068 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.

152018 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE In genere.

*In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 1218

*Massime precedenti Vedi:* N. 2109 del 2024 Rv. 669831-01, N. 3824 del 2024 Rv. 670112-01

## SEZIONE TERZA

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 24656 del 13/09/2024** (Rv. **672244-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

B. (PINCI FABIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/02/2021

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Fatto - Individuazione a mezzo criteri giuridici - Titolo - Conseguenze in merito alle domande formulate - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

*In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il fatto deve essere individuato in base a criteri giuridici e non puramente materiali, identificandosi con il titolo della pretesa azionata, in quanto tale ricomprendente tutto ciò che è comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazione dedotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto che l'inadempimento del diverso contratto di assistenza medica per la cura di una infezione fosse lo sviluppo di un fatto precedente, relativo ad un intervento chirurgico, rispetto al quale unicamente l'attore aveva dedotto l'inadempimento della struttura sanitaria).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 10901 del 2024 Rv. 670791-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 24662 del 13/09/2024** (Rv. **672425-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **LA BATTAGLIA LUIGI.** Relatore: **LA BATTAGLIA LUIGI.**

S. (SACCA ALESSANDRO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 06/10/2021

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Atti soggetti a trascrizione - Termine per il notaio - Accertamento - Criteri - Potere discrezionale del giudice di merito - Sussistenza - Determinazione ex post e ai fini del giudizio di responsabilità - Configurabilità dell'inadempimento o inesatto adempimento prima della scadenza del termine - Esclusione - Fattispecie.

*Qualora, per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto, attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta, con giudizio ex post, il termine nel quale quell'adempimento avrebbe dovuto essere eseguito, con la conseguenza che, prima della scadenza di detto termine, la prestazione deve ritenersi inesigibile e l'inadempimento non configurabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità professionale di un notaio che aveva eseguito la trascrizione del contratto di compravendita concluso dalle parti il secondo giorno dopo la stipula dell'atto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2671 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 566 del 2000 Rv. 532973-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 24695 del 13/09/2024 (Rv. 672259-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LA BATTAGLIA LUIGI. Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI.**

D. (RAPALI GABRIELE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/04/2022

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Svolgimento da parte del CTU di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito - Possibilità di interlocuzione assicurata alle parti - Nullità della consulenza - Esclusione - Fondamento.

*Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 05

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 24806 del 16/09/2024 (Rv. 672217-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.**

C. (MATURO GIUSEPPE) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/10/2022

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Pendenza in appello dell'accertamento del credito - Sopravvenuto fallimento del debitore - Domanda di insinuazione al passivo per far dichiarare esistente ed opponibile il credito - Necessità - Fondamento.

*La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 151, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 201, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 204 com. 2 lett. C, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 208, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 226, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96 com. 2 lett. 3, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7426 del 2015 Rv. 634975-01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Sentenza n. 24859 del 16/09/2024 (Rv. 672218-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)**

G. (MURGIA GIOVANNI) contro F. (CAMPÀ MASSIMO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LECCO, 25/03/2022

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Pignoramento di quota di società a responsabilità limitata intestata a società fiduciaria - Attuazione - Pignoramento presso terzi - Esclusione - Pignoramento ex art. 2471 c.c. - Necessità - Fondamento.

159020 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - IN GENERE In genere.

*L'espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata - bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto al pubblico registro - intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939 non si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, bensì, ai sensi dell'art. 2471, comma 1, c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), mediante notificazione alla società a cui la quota stessa si riferisce e alla società (fiduciaria) che ne ha l'intestazione formale, nonché tramite successiva iscrizione del vincolo nel registro delle imprese, generando l'intestazione fiduciaria un fenomeno di dissociazione tra la situazione di "proprietà sostanziale" (che resta in capo al fiduciante) e la "proprietà formale" (che ricade in capo alla fiduciaria), per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/11/1939 num. 1966, Cod. Civ. art. 2471 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 543

*Massime precedenti Vedi:* N. 22361 del 2009 Rv. 610613-01, N. 13903 del 2014 Rv. 631396-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13143 del 2022 Rv. 664654-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 24871 del 16/09/2024 (Rv. 672219-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.**

S. (DE SANTIS MARCO) contro I. (MAZZARELLA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/02/2021

104038 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE Maggior danno ex art. 1591 c.c. - Liquidazione - Criteri - Offerta di nuova locazione da parte dello stesso conduttore - Ammissibilità - Rifiuto del locatore - Rilevanza - Esclusione.

*La specifica e seria proposta di nuova locazione, proveniente dallo stesso conduttore, costituisce idoneo parametro di liquidazione del danno ex art. 1591 c.c., indipendentemente dalla circostanza che sia stata rifiutata dal locatore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

*Massime precedenti Vedi:* N. 18370 del 2023 Rv. 668459-01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Ordinanza n. 24724 del 16/09/2024 (Rv. 672216-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

R. (CURZIO MARIO ROSARIO) contro A. (IANNICELLI STEFANIA)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/03/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Violazione dell'art. 6 CEDU - Insussistenza - Fondamento - Sentenza Corte EDU Patricolo e altri c. Italia del 23 maggio 2024.

*In tema di giudizio di cassazione, l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la quale - in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia - non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19475 del 2024 Rv. 671683-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 24799 del 16/09/2024 (Rv. 672523-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .**

S. (FOSCHI EMANUELE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/01/2022

138194 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - IN GENERE Dichiarazioni favorevoli all'interpellato - Valore - Libero apprezzamento del giudice - Modalità.

*Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 230, Cod. Proc. Civ. art. 231, Cod. Proc. Civ. art. 232, Cod. Proc. Civ. art. 116

*Massime precedenti Vedi:* N. 30529 del 2017 Rv. 646610-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25026 del 17/09/2024 (Rv. 672440-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**

A. (TRALDI FABIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO, 01/09/2021

## SEZIONE TERZA

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Compravendita immobiliare - Omessa esecuzione di visure nei registri immobiliari - Conseguenze - Violazione della diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. - Sussistenza - Limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c. - Esclusione - Fondamento.

*In relazione all'obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 c.c. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nella specie, costituita dalla non coincidenza tra le risultanze dei registri immobiliari, in cui la particella oggetto di vendita risultava libera, e quelle di un atto di pignoramento), in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad un'ipotesi di imperizia, a cui si applica quella limitazione, bensì a negligenza o imprudenza e, cioè, alla violazione del dovere della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Conformi: N. 22398 del 2011 Rv. 619598-01

Massime precedenti Vedi: N. 21775 del 2019 Rv. 654929-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 24942 del 17/09/2024 (Rv. 672346-01)**

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

E. (LEROSE JOSEPH) contro D. (QUATTROCOLO VALENTINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/06/2022

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Mutuo fondiario - Risoluzione ex art. 1456 c.c. - Obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione al mutuante - Permanenza - Conseguenze - Idoneità dell'atto di mutuo a fungere da titolo esecutivo - Sussistenza.

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

108002 MUTUO - ESTINZIONE - IN GENERE In genere.

*L'intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull'obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l'atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 96 del 2022 Rv. 663501-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 24920 del 17/09/2024 (Rv. 672441-02)**

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSETTI RICCARDO.** Relatore: **ROSETTI RICCARDO.**

P. (MELI CALOGERO) contro U.

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

## SEZIONE TERZA

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Conducente in stato di ebbrezza - Danni al trasportato - Concorso del fatto colposo del danneggiato - Accertamento di fatto - Insindacabilità - Condizioni.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

*Costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dall'art. 1227, comma 1, c.c., l'accertamento della sussistenza della colpa (e del suo grado) della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisce danno in conseguenza d'un sinistro stradale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30921 del 2017 Rv. 647354-01, N. 23804 del 2024 Rv. 672243-01 Rv. 672243-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25026 del 17/09/2024 (Rv. 672440-02)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**  
**P.M. FRESA MARIO.**

A. (TRALDI FABIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO, 01/09/2021

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Omessa verifica di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti sull'immobile compravenduto - Conseguenze - Risarcimento del danno per equivalente - Ammissibilità - Quantificazione - Criteri.

*Il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile che ha omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie è tenuto a risarcire all'acquirente del cespite, successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, un danno commisurato all'effettivo nocumento sofferto dall'acquirente; questo può essere liquidato in misura pari al valore dell'immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all'esborso necessario per ottenere l'estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell'ipoteca, in tale senso lato potendosi intendere le spese di purgazione dell'immobile e, cioè, la sua sottrazione al rischio di legale evizione nel corso della procedura espropriativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patito dall'acquirente in un importo pari al prezzo di aggiudicazione del bene, sostenuto per mantenere la proprietà dell'immobile e scongiurare gli effetti dell'espropriazione forzata).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2056

*Massime precedenti Conformi:* N. 26192 del 2020 Rv. 659864-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 24920 del 17/09/2024 (Rv. 672441-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**  
*Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

P. (MELI CALOGERO) contro U.

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

018150 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO -

## SEZIONE TERZA

ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO Art. 1227 c.c. - Interpretazione conforme ad art. 13 Direttiva 2009/103/CE - Conseguenze - Conducente sotto effetto di alcol o sostanze eccitanti - Consapevolezza del trasportato - Esclusione del diritto alla tutela assicurativa - Insussistenza - Incidenza nell'eziologia dell'evento dannoso ex art. 1227, comma 1, c.c. - Valutazione in concreto - Necessità.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

*L'art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con l'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE - che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti - non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accettato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di ebbrezza e si deve invece valutare, in concreto e secondo le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE del 2009 num. 103

*Massime precedenti Vedi:* N. 1386 del 2023 Rv. 666964-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 24927 del 17/09/2024 (Rv. 672386-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

A. (OTTAVIANO GIULIO) contro F.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/03/2022

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Mancanza di procura nell'atto di precetto - Censura - Opposizione agli atti esecutivi - Appello - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza.

079197 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE In genere.

*La censura concernente la mancanza di procura nell'atto di precetto è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 5368 del 2003 Rv. 561917-01, N. 15275 del 2006 Rv. 591706-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25128 del 18/09/2024 (Rv. 672220-01)**

*Presidente:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

T. (SCARCIOLLA GIANNICOLA) contro I. (AZZINI AUGUSTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/05/2022

## SEZIONE TERZA

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Inadempimento - Rimedi a disposizione della parte non inadempiente - Risoluzione legale o giudiziale - Possibilità di rinunciare al relativo effetto - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie.

*La parte che ha ottenuto la risoluzione legale o giudiziale del contratto non può rinunciare ai relativi effetti, restando altrimenti lesa il legittimo affidamento del debitore nell'ormai intervenuta risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il concedente di un'autovettura in leasing, una volta dichiarato di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa connessa al furto del bene, non può, per iniziativa unilaterale, far rivivere il contratto in conseguenza del suo ritrovamento, essendosi gli effetti risolutivi già cristallizzati nel momento in cui la dichiarazione era giunta a conoscenza dell'utilizzatrice).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Conformi: N. 7313 del 2017 Rv. 643522-01

Massime precedenti Vedi: N. 9317 del 2016 Rv. 639889-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 25127 del 18/09/2024 (Rv. 672137-01)**

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Parz. Diff.)

G. (PERFETTI UBALDO) contro A. (VAGNONI RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/02/2023

097192 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE Provvedimento che dispone un trattamento sanitario obbligatorio - Mancata impugnazione - Azione civile per il risarcimento del danno ingiusto - Presupposti.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

*In tema di trattamento sanitario obbligatorio, la mancata impugnazione del provvedimento amministrativo con cui questo è stato disposto, benché non precluda la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ingiusto riportato, stante l'autonomia della azione risarcitoria a tutela dei propri diritti soggettivi da quella impugnatoria, non consente di invocare, all'interno del giudizio risarcitorio, la disapplicazione del provvedimento, posto che questa è ammissibile solo in via incidentale e finché questo sia in grado di incidere negativamente sulla posizione del soggetto lesa, e non in riferimento ad un provvedimento che, avendo efficacia limitata nel tempo (nella specie di sole 48 ore, ha esaurito da anni i suoi effetti).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 23/12/1978 num. 833 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 509 del 2023 Rv. 666962-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25138 del 19/09/2024 (Rv. 672221-01)**

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

G. (GRIMALDI PAOLO) contro B.

Regola competenza

## SEZIONE TERZA

044025 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI Locazione - Individuazione del giudice competente - Principio locus rei sitae - Natura inderogabile - Conseguenze - Nullità della clausola derogatoria - Rilevabilità ex officio - Sussistenza - Adesione all'eccezione - Irrilevanza.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

*In tema di locazioni, il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice al locus rei sitae, sancito dall'art. 21 c.p.c., ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguente invalidità, rilevabile anche ex officio in sede di regolamento di competenza, di una clausola difforme inserita nel regolamento negoziale ed irrilevanza dell'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15699 del 2024 Rv. 671259-01, N. 10421 del 2024 Rv. 670782-02, N. 12404 del 2020 Rv. 658220-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25146 del 19/09/2024 (Rv. 672222-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

T. (LANZI ALESSANDRO) contro J. (CHIAVES FILIPPO ANDREA)

Regola competenza

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Competenza funzionale e inderogabile del tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto - Domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale - Conseguenze.

*Il giudizio di opposizione è connotato dalla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, essendo tale competenza immodificabile anche per ragioni di connessione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 35661 del 2022 Rv. 667160-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 927 del 2022 Rv. 663586-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25176 del 19/09/2024 (Rv. 672224-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

P. (D'ATRI ROBERTO) contro G. (REA FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 18/05/2023

## SEZIONE TERZA

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimento dichiarativo di estinzione ex art. 75 c.p.p. - Reclamo ex art. 308 c.p.c. - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

089020 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE In genere.

*Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione ex art. 75 c.p.p. è impugnabile con reclamo ex art. 308 c.p.c., tale essendo il rimedio tipico apprestato dal legislatore per la verifica dei presupposti integrativi della fattispecie estintiva, e non con regolamento di competenza, operante per le sole ipotesi di litispendenza interne alla giurisdizione civile.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42

*Massime precedenti Vedi:* N. 33214 del 2021 Rv. 663125-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8353 del 2013 Rv. 625739-01, N. 38596 del 2021 Rv. 663248-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25181 del 19/09/2024 (Rv. 672488-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.**  
*Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

A. (PANNONE RAFFAELE) contro D. (ZENO ZENCOVICH VINCENZO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 23/04/2023

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione - Mutamento del rito - Decisione affermativa della competenza o valutazione di infondatezza della questione di competenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

*In tema di procedimento sommario di cognizione, è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice, ravvisate le condizioni per la trattazione a cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., dispone il mutamento del rito e rigetta la questione di competenza, in quanto siffatta valutazione - non preceduta, secondo la scansione processuale della causa, dall'invito a precisare le conclusioni - deve ritenersi priva di valore decisorio e ridiscutibile successivamente, rinvenendo operatività il disposto dell'art. 187, comma 3, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 17321 del 2016

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20449 del 2014 Rv. 631956-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25213 del 19/09/2024 (Rv. 672225-01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. (CORNELIO ENRICO) contro C. (IANNOTTA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/11/2022

## SEZIONE TERZA

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Danno da perdita del rapporto parentale - Sentenza di primo grado - Liquidazione secondo "tabelle a forbice" - Mancata applicazione di tabelle "a punti" adottate nelle more del giudizio di appello - Specifico motivo di gravame - Necessità - Contenuto - Fattispecie.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)  
In genere.

*In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleggi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inaffidabilità del motivo di censura, avendo la ricorrente del tutto mancato di puntualizzare gli esiti dell'applicazione delle tabelle "a punti" al caso concreto, non adducendo che la sua applicazione avrebbe comportato un maggior ristoro risarcitorio per il pregiudizio patito, né fornendo qualsivoglia indicazione degli specifici parametri da apprezzare ai fini della liquidazione con detta modalità).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24155 del 2018 Rv. 650934-02

Massime precedenti Vedi: N. 5948 del 2023 Rv. 666969-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25187 del 19/09/2024 (Rv. 672442-01)**

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.**  
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

S. (MAGNANO SAN LIO MARCELLO) contro S. (BARBAGALLO ISIDORO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/06/2021

104045 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA - Molestia di diritto - Nozione - Obbligo di garanzia da parte del locatore - Presupposti - Mancanza - Conseguenza - Inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1585 c.c. - Fattispecie.

*La molestia di diritto, per la quale è stabilito l'obbligo di garanzia del locatore, si verifica quando un terzo, reclamando sul bene locato diritti reali o personali in conflitto con le posizioni accordate al conduttore dal contratto locativo, compie atti di esercizio della relativa pretesa implicanti la perdita o la menomazione del godimento del conduttore, con la conseguenza che, qualora la molestia non possa essere riferita alle posizioni accordate dal locatore sulla cosa locata, ma riguardi altre autonome situazioni di godimento dello stesso conduttore (non giustificate dalla specifica detenzione autonoma derivante dal contratto di locazione), si versa in ipotesi diversa da quella disciplinata dall'art. 1585 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'esercizio del diritto del terzo, avente causa del locatore, di riaprire una porta di comunicazione tra l'immobile acquistato e quello concesso in locazione, precedentemente murata dalla conduttrice ai fini della concessione del certificato prevenzione incendi, costituisca molestia di diritto, non essendo sorto un conflitto col diritto accordato al conduttore con il contratto locativo).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585

Massime precedenti Vedi: N. 25219 del 2015 Rv. 638029-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25153 del 19/09/2024 (Rv. 672223-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

G. (ROLLA FRANCESCA) contro S. (FALSONE ANTONINO)

Regola competenza

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Domanda risarcitoria contro società avente sede solo all'estero - Art. 7 Reg. UE n. 1215 del 2012 - Competenza territoriale - Individuazione - Fattispecie.

*Nel caso di domanda risarcitoria contro una società avente sede solo all'estero, priva in Italia di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, la competenza territoriale deve essere individuata in accordo con l'art. 7 del Reg. CE n. 1215 del 2012, nel luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. (Nella specie, la S.C., in relazione alla domanda volta al risarcimento del danno da malformazioni causate dall'assunzione in gravidanza di talidomide sintetizzato da società tedesca, ha affermato la competenza del giudice del luogo di nascita di ciascuno dei soggetti lesi).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3125 del 2021 Rv. 660357-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25186 del 19/09/2024 (Rv. 672482-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

C. (MUNAFÒ NINO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola competenza

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Eccezione di incompetenza per territorio e per materia - Accoglimento della prima e silenzio sulla seconda - Mancata proposizione del regolamento di competenza in relazione all'eccezione di incompetenza per materia - Conseguenze - Incontestabilità della competenza del giudice della riassunzione - Sussistenza - Riassunzione - Nuova declinatoria di competenza del giudice "ad quem" - Regolamento a istanza di parte - Ammissibilità - Oggetto - Fondamento.

*Se, a fronte dell'eccezione di incompetenza per territorio e per materia sollevata da una delle parti, il giudice adito declina la propria competenza in relazione alla prima senza nulla rilevare sulla seconda, il provvedimento del giudice ad quem che declina la propria competenza per materia può essere impugnato con regolamento di competenza, anche solo per censurare il mancato esercizio del potere di elevazione del conflitto ex art. 45 c.p.c., posto che, a seguito dell'introduzione (con la riforma operata dalla l. n. 353 del 1990) di rigidi limiti temporali al potere delle parti e del giudice di eccepire o rilevare l'incompetenza, non è più necessaria una statuizione della S.C. per consolidare la competenza del giudice della riassunzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2081 del 2018 Rv. 648028-01, N. 17841 del 2014 Rv. 632641-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Sentenza n. 25261 del 20/09/2024 (Rv. 672241-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

A. (LIO SERGIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 29/04/2022

079085 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Titolo esecutivo - Sentenza - Rapporti tra condanna provvisoria e condanna definitiva - Conseguenze ai fini dell'esecuzione forzata - Modifica in aumento - Intervento del creditore per la parte residuale in base al nuovo titolo - Necessità - Valutazione dell'intervento in via autonoma in relazione al tempo del suo dispiegamento - Necessità - Fattispecie.

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA In genere.

140065 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PROVVISORIA In genere.

*In tema di esecuzione forzata, allorché l'espropriazione sia iniziata in base a condanna provvisoria ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e sopravvenga sentenza di condanna definitiva di riforma della precedente decisione in senso quantitativo, si verifica una successione di titoli esecutivi, segnata da una differente quantificazione del credito da soddisfare, ma altresì dall'assorbimento del titolo temporalmente anteriore (la condanna provvisoria) in quello successivo (la condanna definitiva), con la conseguenza che il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo, se si tratta di modifica in diminuzione o nei limiti del titolo originario, qualora la modifica sia in aumento; in quest'ultimo caso, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, il creditore deve formulare, per la parte di credito residuale ed eccedente quello originario e in virtù del nuovo e distinto titolo esecutivo, un apposito intervento, la cui tempestività va autonomamente valutata in relazione al tempo del suo dispiegamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo l'intervento, svolto in epoca posteriore all'ordinanza di vendita dei beni staggiti, per la differenza tra la somma originariamente riconosciuta con la provvisoria e quella superiore definitivamente accertata e, pertanto, da collocare quale chirografario intempestivo nel progetto di distribuzione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2406 del 1986 Rv. 445527-01, N. 26423 del 2020 Rv. 659952-02, N. 16664 del 2024 Rv. 671377-01 Rv. 671377-01, N. 9996 del 2004 Rv. 573092-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25339 del 20/09/2024 (Rv. 672119-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

S. (MARINO VINCENZO) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/03/2023

104006 LOCAZIONE - AFFITTO - LOCATORE - IN GENERE Locazione di cosa altrui - Estinzione del diritto di godimento in capo al locatore - Risoluzione automatica del contratto - Esclusione - Conseguenze.

*In materia di locazione di cosa altrui, l'estinzione del diritto personale di godimento in capo al concedente non determina l'automatico scioglimento del contratto di locazione del quale,*

## SEZIONE TERZA

*pertanto, permangono inalterati gli effetti obbligatori, con la conseguenza che l'utilizzatore non può invocare la risoluzione del contratto per inadempimento se non riceve, dal terzo proprietario, alcuna molestia ovvero se ricevendola, venga garantito dal concedente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1585, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

*Massime precedenti Vedi:* N. 15292 del 2019 Rv. 654308-01, N. 18486 del 2024 Rv. 671941-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25323 del 20/09/2024 (Rv. 672118-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSELLO CARMELO CARLO. Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO.**

*S. (MINGARELLI STEFANO) contro C.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/09/2022

086060 FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS" Art. 11 delle preleggi - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di subentro in alloggi di edilizia residenziale pubblica.

*Il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, nel decidere sul subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in caso di decesso dell'assegnatario, aveva affermato l'applicabilità della l.r. Umbria n. 15 del 2012 - che aveva aumentato, da due a cinque anni, il periodo di convivenza necessario al fine di legittimare il subentro - rilevando come alla data di entrata in vigore della modifica normativa il biennio di convivenza previsto dalla legge regionale previgente non era compiuto, di talché non risultava leso un diritto già acquisito).*

*Riferimenti normativi:* Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge Reg. Umbria 28/11/2003 num. 33 art. 33, Legge Reg. Umbria 05/10/2012 num. 15 art. 40

*Massime precedenti Conformi:* N. 16039 del 2016 Rv. 641670-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25286 del 20/09/2024 (Rv. 672138-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

*G. (COLAZINGARI ERMINIO) contro P. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TIVOLI, 06/10/2023

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Azione di accertamento negativo di un rapporto agrario - Sentenza di accoglimento - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Appello - Necessità - Fondamento.

055106 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA In genere.

## SEZIONE TERZA

*La sentenza della sezione specializzata agraria che accoglie la domanda di accertamento negativo della natura agraria del rapporto e declina, conseguentemente, la propria competenza per materia sulle altre domande proposte dall'attore, in quanto relative alla cessazione di efficacia di un contratto di locazione, non è impugnabile col regolamento necessario di competenza, ma solo con l'appello, non trattandosi di statuizione sulla competenza, bensì di pronuncia nel merito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 323

*Massime precedenti Vedi:* N. 37592 del 2022 Rv. 666708-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 25272 del 20/09/2024 (Rv. 672117-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)*

*C. (FIORENZA FRANCO) contro A.*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/10/2021

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere

154145 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE In genere.

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 003870/2024 67011301*

*Massime precedenti Conformi:* N. 3870 del 2024 Rv. 670113-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25412 del 23/09/2024 (Rv. 672424-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

*P. (PEGORARO VLADIMIRO) contro C. (PROSPERI MANGILI LORENZO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/01/2021

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Prelazione agraria - Frazionamento artificioso del fondo - Configurabilità - Condizioni - Limiti.

*In tema di prelazione agraria, perché possa affermarsi che il frazionamento di un fondo agricolo - e la vendita solo di alcune sue partizioni - sia stato posto in essere dal venditore allo scopo di creare un "artificioso diaframma" rispetto al fondo di proprietà del coltivatore confinante, non è sufficiente che una porzione di fondo sia stata riservata alla parte alienante esclusivamente al fine di evitare il sorgere del diritto di prelazione o che lo sfruttamento dei fondi, risultanti dalla divisione, sia meno razionale che non la conduzione dell'intero, originario, complesso, ma è indispensabile che la porzione costituente la fascia confinaria, per le sue caratteristiche, sia destinata a rimanere sterile e incolta o sia, comunque, inidonea a qualsiasi sfruttamento coltivo autonomo, sì che possa concludersi che la porzione non ceduta è priva di qualsiasi utilità per l'alienante.*

*Riferimenti normativi:* Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 5573 del 2003 Rv. 562012-01

## SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 15768 del 2014 Rv. 631881-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25396 del 23/09/2024 (Rv. 672261-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

V. (GUGLIELMI DOMENICO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/04/2021

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Factum superveniens - Equiparabilità allo ius superveniens in sede di legittimità - Presupposti - Fattispecie.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Il factum superveniens, in quanto equiparabile allo ius superveniens e idoneo a incidere sull'oggetto della lite, è deducibile nel giudizio di legittimità - con conseguente superamento dei limiti dell'art. 372 c.p.c. circa la prova della documentazione del fatto sopravvenuto - se il contenuto della situazione giuridica controversa ha avuto una definitiva modificazione e se non è richiesto alcun accertamento del fatto medesimo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la deducibilità, in sede di legittimità, dell'intervenuta integrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, dell'originario atto di compravendita in data successiva alla sentenza d'appello che lo dichiarava nullo, trattandosi di fatto sopravvenuto risultante da atto pubblico notarile fidefaciente).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 26757 del 2020 Rv. 659865 - 05

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25457 del 23/09/2024 (Rv. 672444-02)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

L. (CENTOLA ANGELO) contro L. (DI CICCIO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 09/10/2020

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Occupazione senza titolo di fondo agricolo - Esistenza del pregiudizio in capo al proprietario - Percezione di un utile da parte dell'occupante abusivo - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di danni da occupazione di beni sine titolo, ai fini della verifica dell'esistenza del pregiudizio in capo al proprietario del bene non occorre, necessariamente, che l'occupante abusivo abbia tratto un utile dalla propria condotta illecita. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso il danno da lucro cessante, consistito nella mancata percezione dei contributi comunitari erogati da AGEA, perché tali contributi non erano stati percepiti neppure dall'occupante abusivo).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21272 del 2020 Rv. 659368-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25409 del 23/09/2024 (Rv. 672489-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

D. (GIAMMARINO RAFFAELE) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/02/2021

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura rilasciata con la formula "con ogni più ampia facoltà di legge" - Idoneità a legittimare l'avvocato a proporre appello incidentale - Sussistenza.

*La procura rilasciata "con ogni più ampia facoltà di legge" in calce alla comparsa di risposta in appello, in quanto comprensiva del potere di compiere ogni attività processuale utile all'appellato, legittima il difensore a proporre l'appello incidentale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343

*Massime precedenti Vedi:* N. 525 del 2014 Rv. 629777-01, N. 4864 del 2007 Rv. 595329-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 19510 del 2010 Rv. 614141-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25457 del 23/09/2024 (Rv. 672444-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

L. (CENTOLA ANGELO) contro L. (DI CICCIO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 09/10/2020

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Occupazione senza titolo di fondo agricolo - Danni risarcibili - Mancato utile di gestione - Determinazione.

*In caso di occupazione senza titolo di un fondo agricolo è risarcibile il danno da "mancato utile di gestione", consistente nella perdita del reddito netto retribuito dal proprietario fondiario, pure imprenditore, dal terreno per le annate di cui è stata accertata l'illegittima detenzione, da determinarsi deducendo tutti i costi extra aziendali dovuti al consumo di capitali durante il ciclo produttivo, quote ed altri costi della produzione lorda vendibile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 33645 del 2022 Rv. 666193-04

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25466 del 23/09/2024 (Rv. 672445-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**

C. (GIANNICCO GIOVANNI) contro P. (DELLA GIOVAMPAOLA GIANLUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/06/2022

## SEZIONE TERZA

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Intervento chirurgico presentante elevata percentuale di rischio - Accertamento del nesso causale - Risarcimento integrale del danno - Necessità - Liquidazione parametrata alla perdita di chance di conseguire un risultato totalmente favorevole - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

*In caso di intervento chirurgico che presenta un'elevata percentuale di rischio di provocare conseguenze pregiudizievoli, ove sia accertato il nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e i postumi permanenti riportati dal paziente, il danno deve essere risarcito integralmente, senza che possa procedersi ad una liquidazione parametrata alla perdita di chance di conseguire un risultato totalmente favorevole. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad un intervento che presentava una percentuale di rischio del 70%, aveva liquidato il danno riportato dalla paziente, in conseguenza della condotta gravemente superficiale del sanitario, nella misura del 30% dell'invalidità permanente conseguente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1218, Costituzione art. 32

*Massime precedenti Vedi:* N. 12906 del 2020 Rv. 658177-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25443 del 23/09/2024 (Rv. 672443-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

P. (BACCETTI ROBERTO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/06/2019

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Vendita di quota di eredità avente ad oggetto anche fondo agricolo - Prevalenza del diritto di prelazione del coerede su quello del coltivatore diretto, mezzadro, colono o partecipante - Sussistenza.

071079 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE In genere.

*In caso di acquisto di quota di eredità avente ad oggetto, tra l'altro, un fondo agricolo, il diritto di prelazione del coerede, di cui all'art. 732 c.c. prevale sul diritto di prelazione, ex art. 8, l. n. 590 del 1965, del coltivatore diretto, mezzadro, colono o partecipante.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 732, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 4345 del 2009 Rv. 607040-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25472 del 23/09/2024 (Rv. 672446-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

D. (SCAMPOLI ANTONIO SERGIO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 31/03/2021

## SEZIONE TERZA

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Danno da emotrasfusioni - Responsabilità della struttura sanitaria e del Ministero della salute - Natura - Rapporto tra le fattispecie di responsabilità - Concorrenza - Sussistenza - Reciproca esclusione - Insussistenza.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

*In tema di danno da emotrasfusioni, sono in rapporto di possibile concorrenza, non già di reciproca esclusione, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria che ha effettuato le trasfusioni con sacche prelevate dalla emoteca della stessa USL di appartenenza e sottoposte al controllo del suo personale e quella aquiliana del Ministero della salute, fondata sull'omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16808 del 2023 Rv. 668122-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. (DE GUIDI LUCIA) contro C. (IUCCI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2022

079048 ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - IN GENERE Contratto di locazione opponibile alla procedura - Riscossione dei canoni e azione di risoluzione - Legittimazione del custode - Sussistenza.

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE In genere.

*Nell'ipotesi di espropriazione forzata di immobile locato con contratto opponibile alla procedura, il custode giudiziario - quale titolare di un ufficio di diritto pubblico sottoposto al controllo dell'autorità giudiziaria e destinato a sostituirsi al titolare nella gestione e amministrazione del compendio in custodia, che costituisce un patrimonio autonomo o separato e, dunque, un distinto centro di imputazione di rapporti patrimoniali - è legittimato alla riscossione dei canoni di locazione e, in caso di morosità del conduttore, all'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2923, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 1453, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16375 del 2009 Rv. 609252-01, N. 11219 del 2024 Rv. 670795-01, N. 8695 del 2015 Rv. 635262-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25514 del 24/09/2024 (Rv. 672447-01)**

*Presidente:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

U. (DORIA GIOVANNI) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/07/2021

## SEZIONE TERZA

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA  
Struttura sanitaria accreditata - Credito per le prestazioni erogate nell'ambito del servizio sanitario nazionale - Onere della prova - Tetto di spesa - Ineludibilità - Conseguenze.

*In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies lett. D CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 sexies CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 13884 del 2020 Rv. 658618-02

*Massime precedenti Vedi:* N. 14735 del 2024 Rv. 671176-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-03)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

*C. (DE GUIDI LUCIA) contro C. (IUCCI ROBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2022

079171 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE Espropriazione di bene locato - Pagamento dei canoni anteriormente alla designazione del custode o alla conoscenza della surroga nella custodia - Efficacia liberatoria nei confronti della procedura - Condizioni - Presupposti ex art. 1189 c.c. - Necessità - Dichiarazioni o quietanze rilasciate dall'esecutato - Valore confessorio - Esclusione.

113040 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE  
In genere.

*Nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7748 del 2018 Rv. 647901-01, N. 29491 del 2019 Rv. 655830-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. **3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024** (Rv. **672449-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.**

C. (DE GUIDI LUCIA) contro C. (IUCCI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2022

079169 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA; CESSIONI E LIBERAZIONE PIGNIONI E FITTI - ANTERIORI Art. 2918 c.c. - Applicabilità all'espropriazione del bene locato - Pagamento anticipato di canoni non scaduti ultratriennali - Effetto liberatorio - Condizioni.

*A norma dell'art. 2918 c.c., applicabile anche all'espropriazione immobiliare di bene locato, il pagamento anticipato di canoni non scaduti alla data del pignoramento per un periodo eccedente i tre anni ha effetti liberatori nei confronti dei creditori e del custode giudiziario se la liberazione sia stata trascritta prima del pignoramento mediante un'autonoma formalità pubblicitaria ex art. 2643, n. 9, c.c., non essendo a tal fine sufficiente la trascrizione del solo contratto di locazione da cui risulti il pagamento anticipato o la mera indicazione dell'evento solutorio nel cd. quadro "D" della nota.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2912, Cod. Civ. art. 2918, Cod. Civ. art. 2643 lett. 9

Massime precedenti Vedi: N. 35876 del 2022 Rv. 666286-01

---

Sez. **3, Ordinanza n. 25573 del 24/09/2024** (Rv. **672448-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **AMBROSI IRENE.** Relatore: **AMBROSI IRENE.**

L. (PIZZUTO FRANCESCO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2019

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Vittime dei reati di tipo mafioso - Elargizioni ex l. n. 512 del 1999 - Diritto soggettivo dei titolari - Discrezionalità amministrativa - Esclusione - Modifica dei presupposti successivamente alla maturazione del diritto - Irrilevanza - Fattispecie.

*In tema di accesso al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, in presenza delle condizioni dettate dalla l. n. 512 del 1999, gli aventi diritto al beneficio sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla sua erogazione, attesa l'assenza di potestà discrezionali della P.A. con riguardo sia all'entità della somma che ai presupposti per la sua erogabilità, sicché il mutamento di questi ultimi, sia esso precedente o successivo alla domanda amministrativa, non rileva (se non per l'avvenire) in quanto l'avente diritto ha già maturato, in base alla legge, il diritto alla sua attribuzione. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva respinto la domanda di accesso al fondo proposta da una società, nonostante il suo diritto fosse maturato, in forza di sentenza penale di condanna al risarcimento dei danni conseguenti al reato di estorsione, passata in giudicato nel 2008, in data antecedente alla modifica dell'art. 4 della l. n. 512 del 1999, apportata dalla l. n. 94 del 2009, che, con l'introduzione del comma 1-bis, ha limitato, con riguardo agli enti costituiti parte civile, il diritto di accesso al fondo al solo rimborso delle spese processuali).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1999 num. 512

Massime precedenti Conformi: N. 21306 del 2015 Rv. 637350-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18983 del 2017 Rv. 645129-01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Ordinanza n. 25692 del 25/09/2024 (Rv. 672452-02)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LA BATTAGLIA LUIGI. Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI.**

A. (SIGNORELLI ELIO ANTONIO) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/04/2022

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Contratto d'opera professionale concluso con Azienda di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione - Ritardo nel pagamento - Interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Sussistenza.

*In tema di contratto d'opera professionale, la misura degli interessi moratori spettanti al professionista è quella di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, applicabile, sulla scorta delle definizioni contenute nell'art. 2, anche ai contratti conclusi tra liberi professionisti e pubbliche amministrazioni, quali le Aziende di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione, in considerazione della fisionomia attribuitagli dal d.lgs. n. 502 del 1992.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28151 del 2019 Rv. 655754-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 25698 del 25/09/2024 (Rv. 672454-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.)**

G. (LADISI GIOVANNI GIUSEPPE) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/06/2020

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali - Esclusione - Conseguenze - Atti compiuti nell'ambito della delega - Responsabilità dell'ufficio giudiziario ex l. n. 117 del 1988 - Sussistenza - Responsabilità del delegato ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Limiti.

148052 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE In genere.

*Il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 484, comma 1, c.p.c.; tuttavia, l'imputazione degli atti fa sempre capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l'eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 484 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 3917 del 2024 Rv. 670115-02, N. 4070 del 2024 Rv. 670099-01, N. 16219 del 2022 Rv. 664904-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25700 del 25/09/2024 (Rv. 672456-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SIMONE ROBERTO. Relatore: SIMONE ROBERTO.**

A. (CAPOBIANCO ANTONIO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/12/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Dedotta inesistenza da parte del ricorrente della preclusione del giudicato esterno invece predicata dalla sentenza d'appello - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità - Conseguenze.

*Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

*Massime precedenti Conformi:* N. 17310 del 2020 Rv. 658895-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25639 del 25/09/2024 (Rv. 672451-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

R. (FONTANELLA GIANLUCA) contro P.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/06/2022

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Opposizione a cartella di pagamento conosciuta attraverso l'estratto di ruolo - Giudicato sulla sussistenza dell'interesse ad agire - Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Incidenza - Esclusione - Fattispecie.

*Nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l'azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità dello ius superveniens, in quanto la formazione del giudicato sulla statuizione del giudice di primo grado, circa la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, era stata impedita dall'appello dell'opposta e la questione era rimasta implicitamente assorbita dalla statuizione sul merito del giudice di secondo grado).*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10268 del 2023 Rv. 667682-01, N. 3812 del 2023 Rv. 667177-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26283 del 2022 Rv. 665660-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25694 del 25/09/2024 (Rv. 672453-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

M. (CONTI SERGIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/03/2021

100191 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - CONDIZIONATO Ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito - Proposizione di questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito - Qualificazione - Ricorso condizionato - Esame prioritario - Condizioni - Conseguenze.

*Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte; ne consegue che, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dal giudice di legittimità solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Costituzione art. 111

*Massime precedenti Conformi:* N. 6138 del 2018 Rv. 648420-01, N. 24750 del 2022 Rv. 665464-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25593 del 25/09/2024 (Rv. 672450-01)**

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: PELLECCHIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA.**

M. (DI LEO EGIZIANO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/03/2021

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Requisiti - Unico atto - Necessità - Vizi e lacune - Integrazione con atto successivo - Inammissibilità - Proposizione di un nuovo ricorso sostitutivo del primo - Ammissibilità - Limiti.

*Il ricorso per cassazione è un atto unico, che deve possedere tutti i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge; in caso di vizi o lacune, non è possibile integrarlo con un successivo atto, ma si può soltanto sostituirlo con un nuovo ricorso, sempre che non siano decorsi i termini di impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 366

*Massime precedenti Vedi:* N. 9265 del 2010 Rv. 612426-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6691 del 2020 Rv. 657220-01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Sentenza n. 25699 del 25/09/2024 (Rv. 672455-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

F. (GABBIANI ANNA) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/10/2021

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Incarico professionale - Adempimento - Diligenza - Obblighi informativi - Portata - Fattispecie.

*Nell'adempimento dell'incarico conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. (Fattispecie in tema di omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Vedi: N. 14387 del 2019 Rv. 654093-01, N. 19520 del 2019 Rv. 654569-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 25698 del 25/09/2024 (Rv. 672454-02)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.)**

G. (LADISI GIOVANNI GIUSEPPE) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/06/2020

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Pluralità di difensori del ricorrente - Iscrizione nell'apposito albo di uno degli avvocati sottoscrittori munito di procura speciale - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità - Sussistenza - Mancata iscrizione nell'albo o omessa sottoscrizione di altro difensore - Rilevanza - Esclusione.

133072 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITA' DI DIFENSORI In genere.

*Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, in ipotesi di pluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l'atto, sia iscritto nell'apposito albo, rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocato sottoscrittore, sia l'omessa sottoscrizione di alcuno dei difensori a cui sia stata rilasciata la procura.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 9363 del 2013 Rv. 625723-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21069 del 2023 Rv. 668368-01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Ordinanza n. 25802 del 26/09/2024 (Rv. 672459-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

V. (ALFIERI PIERLUIGI) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/07/2021

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Carenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordine - Mancata ottemperanza - Conseguenze - Accoglimento dell'impugnazione di merito - Insussistenza - Fattispecie.

*La mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione non può determinare l'accoglimento dell'impugnazione di merito fondata su tale motivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, accogliendo l'eccezione di omessa integrazione del contraddittorio in primo grado, nonostante l'insussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario passivo tra i condomini a fronte di domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità esclusiva di uno solo di essi).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 516 del 2022 Rv. 663807-01, N. 5161 del 2017 Rv. 643226-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024 (Rv. 672460-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

G. (RICCIUTO NICOLA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/12/2020

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Nesso causale - Accertamento - Criterio del "più probabile che non" - Probabilità statistica e logica - Portata - Spiegazioni causali alternative - Comparazione - Necessità - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

*In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CTU corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21530 del 2021 Rv. 662197-01, N. 23197 del 2018 Rv. 650602-01, N. 18584 del 2021 Rv. 661816-01, N. 16199 del 2024 Rv. 671558-01

## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25767 del 26/09/2024 (Rv. 672458-02)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .**

G. (BEVILACQUA ANGELINA) contro A. (TASSONI FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/06/2022

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Ricorso per cassazione - Omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi alla C.T. del P.M. in sede penale - Deducibilità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Limiti.

*In tema di ricorso per cassazione, l'omessa valutazione, da parte del giudice di merito, dei rilievi tecnici mossi alla consulenza tecnica del P.M. in sede penale è deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 7716 del 2024 Rv. 670591-01, N. 9925 del 2024 Rv. 670687-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25767 del 26/09/2024 (Rv. 672458-03)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .**

G. (BEVILACQUA ANGELINA) contro A. (TASSONI FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/06/2022

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Obbligo dell'ente proprietario ai sensi dell'art. 14 cod. strada - Doveri di segnalazione del pericolo in concreto - Sussistenza - Segnalazione di altra specifica situazione di pericolo - Responsabilità colposa - Configurabilità - Fattispecie.

*In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la segnalazione di pericolo, a cui è tenuto l'ente proprietario della strada ex art. 14 cod. strada, va correlata alla specifica fonte pericolosa, con la conseguenza che, qualora venga segnalata una diversa situazione di pericolo priva di concreto rilievo nell'accaduto, è configurabile una responsabilità colposa dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che ha escluso la colpa generica dell'ente per la mancata collocazione di barriere laterali idonee alla prevenzione del pericolo di scavalco della vettura, in ragione della segnalazione di una situazione di pericolo - percorrenza di tratto di strada in caso di vento - priva di concreto rilievo nell'accaduto, stante, altresì, l'assenza di dette condizioni meteorologiche).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10916 del 2017 Rv. 644015-02

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Ordinanza n. 25755 del 26/09/2024 (Rv. 672457-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.**

M. (NUCCETELLI LOREDANA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/12/2020

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Omessa preventiva comunicazione - Responsabilità risarcitoria - Illegittimità dell'atto della P.A. - Sufficienza - Esclusione - Imputazione sotto il profilo della colpa - Necessità - Fattispecie.

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

*L'illegittimità dell'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, derivante dall'omissione della comunicazione preventiva sull'iscrizione, non comporta ex se la responsabilità risarcitoria dell'agente della riscossione, essendo necessario verificare la sussistenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la colpa dell'agente della riscossione, il quale aveva proceduto all'iscrizione in relazione alla disciplina normativa vigente ratione temporis, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 26/10/1973 num. 602 art. 77

*Massime precedenti Vedi:* N. 30534 del 2019 Rv. 656352-01, N. 3630 del 2021 Rv. 660567-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25767 del 26/09/2024 (Rv. 672458-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .**

G. (BEVILACQUA ANGELINA) contro A. (TASSONI FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/06/2022

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Annullamento per vizi della motivazione disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile - Onere di aggravamento della motivazione del giudice di rinvio - Sussistenza - Reiterazione dei vizi - Motivazione apparente - Configurabilità.

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

*Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per vizi attinenti alla motivazione, sussiste in capo al giudice civile del rinvio ex art. 622 c.p.p. un onere di aggravamento della motivazione, essendo questo tenuto ad una confutazione specifica delle argomentazioni svolte nella sentenza rescindente in relazione ai passaggi della decisione annullata valutati negativamente, con la conseguenza che, in caso di di reiterazione degli errori già censurati, si configura una sostanziale apparenza della motivazione sui punti in discussione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 394, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28011 del 2021 Rv. 662576-01, N. 15290 del 2024 Rv. 671810-01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Ordinanza n. 25825 del 27/09/2024 (Rv. 672262-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.**

S. (CARLONI SILVIO) contro M. (MONTINARO DANIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 25/11/2020

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Accertamento del nesso causale - Giudizio controfattuale - Relazione tra condotta alternativa lecita ed evento concretamente verificato - Necessità - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

*In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria, il giudizio controfattuale va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l'evento concretamente verificatosi, e di cui si duole il danneggiato, ossia chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la rilevanza causale della scelta di procedere al trattamento chirurgico, anziché conservativo, della patologia diagnosticata ritenendo, con un ragionamento controfattuale errato, che l'intervento conservativo non avrebbe garantito la guarigione, anziché valutare se avrebbe evitato il danno permanente neurologico lamentato dall'attore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

*Massime precedenti Vedi:* N. 21530 del 2021 Rv. 662197-01, N. 23197 del 2018 Rv. 650602-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25860 del 27/09/2024 (Rv. 672461-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

D. (SEGHI LUIGI) contro A. (DI MASI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/07/2021

100221 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA Impugnazione dell'erede - Prova della sua qualità - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

133235 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE In genere.

*Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di inammissibilità dell'appello, avendo gli appellanti offerto la prova della loro qualità di eredi solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3793 del 2024 Rv. 670111-01, N. 11276 del 2018 Rv. 648916-01

## SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638371-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25855 del 27/09/2024 (Rv. 672263-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.**

S. (GRASSIA FRANCESCO MARIA) contro F. (NANNELLI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/06/2021

056028 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA Prelievo abusivo dal conto corrente - Promotore infedele - Responsabilità contrattuale della banca - Oneri probatori - Fattispecie.

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE In genere.

*In tema di responsabilità contrattuale della banca per prelievi abusivi effettuati dal promotore finanziario infedele, incombe sul cliente danneggiato l'onere di provare la distrazione delle somme dal proprio conto corrente, mentre spetta alla banca provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa risarcitoria, costituito dall'accreditamento della somma derivante dagli investimenti effettuati dal promotore su altri conti correnti nella giuridica disponibilità del cliente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato la banca al risarcimento del danno, non avendo provato che le somme sottratte erano tornate nella disponibilità del cliente rimasto vittima delle falsificazioni degli ordini di bonifico).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 26916 del 2020 Rv. 659904-01, N. 25374 del 2018 Rv. 651163-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 (Rv. 672423-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.**

B. (ROCCO NICOLA) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/02/2022

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Impugnazioni civili - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Appello incidentale e mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Rispettivi ambiti - Fattispecie.

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE In genere.

*In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che, in mancanza di impugnazione incidentale, aveva rilevato il giudicato interno sulla*

## SEZIONE TERZA

*sussistenza del fatto illecito di diffamazione attribuito al convenuto appellato, questione decisa separatamente dal giudice di primo grado e del tutto distinta dall'accertamento della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 32 bis della l. n. 195 del 1958, oggetto dell'appello principale dell'attore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 363

*Massime precedenti Conformi:* N. 24658 del 2017 Rv. 645925-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9505 del 2024 Rv. 670703-01, N. 9265 del 2021 Rv. 661062-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 (Rv. 672423-03)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.**

B. (ROCCO NICOLA) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/02/2022

115052 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (PRINCIPI COSTITUZIONALI) - POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI - IN GENERE Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni - Non punibilità - Ambito applicativo - Strumentalità delle dichiarazioni all'oggetto e al fine della discussione consiliare - Necessità - Mera occasionalità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*La guarentigia di cui all'art. 32-bis della l. n. 195 del 1958, in favore dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, costituisce una causa di non punibilità specifica avente per oggetto le sole manifestazioni del pensiero strumentali all'oggetto ed al fine della discussione consiliare, non bastando a tal fine una mera occasionalità, ma un più stretto legame con l'esercizio delle funzioni costituzionalmente spettanti ai componenti del Consiglio, altrimenti convertendosi l'esimente in un possibile strumento di abusi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità dell'esimente in riferimento alla dichiarazione resa da un consigliere, manifestata a soggetti ed in luoghi estranei al contesto consiliare, di non idoneità di un magistrato a rivestire la carica di dirigente di un ufficio).*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/1958 num. 195 art. 32 bis, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 105, Costituzione art. 106, Costituzione art. 107

*Massime precedenti Vedi:* N. 4854 del 2013 Rv. 625379-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 (Rv. 672423-02)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.**

B. (ROCCO NICOLA) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/02/2022

115052 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (PRINCIPI COSTITUZIONALI) - POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI - IN GENERE Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni - Non punibilità - Sussistenza delle condizioni dell'esimente - Verifica - Accertamento pregiudiziale all'indagine - Necessità - Fondamento.

## SEZIONE TERZA

*La speciale causa di non punibilità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, prevista dall'art. 32 bis della l. n. 195 del 1958, aggiunto dall'art. 5 della l. n.1 del 1981, non integra un'ipotesi di esclusione della colpevolezza di comportamenti diversamente vietati, ma costituisce un elemento impeditivo della oggettiva configurabilità di un illecito nelle dichiarazioni da essi rese, che siano strumentali all'attività costituzionalmente necessaria del Consiglio; pertanto, qualora un componente del Consiglio superiore della magistratura, convenuto in un giudizio civile per rispondere delle opinioni da lui espresse, abbia rinunciato al favor innocentiae ed esplicitamente subordinato l'esame del merito della controversia alla verifica della non punibilità della sua condotta, l'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'esimente è pregiudiziale all'indagine sulla veridicità e sul carattere diffamatorio delle dichiarazioni da lui rese, giacché questa indagine, se operata anteriormente al vaglio negativo delle attribuzioni dell'organo di autogoverno, si risolverebbe in una sostanziale elusione della ratio dell'insindacabilità, in sede giurisdizionale, del pensiero manifestato dal consigliere nello svolgimento delle sue funzioni.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/1958 num. 195 art. 32 bis, Legge 03/01/1981 num. 1 art. 5, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 25955 del 2007 Rv. 601108-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 4854 del 2013 Rv. 625379-01

SETTEMBRE 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione lavoro



## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 23474 del 02/09/2024** (Rv. **672199-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**.

I. (TRIOLO VINCENZO) contro C. (GIRAUDO GIULIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/01/2019

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Prestazioni a carico del Fondo di garanzia INPS - Documentazione necessaria - Individuazione ad opera del Comitato amministratore - Limiti - Deroga alle disposizioni di legge vigenti in tema di efficacia probatoria dei documenti - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia dell'Inps, spetta al comitato amministratore del predetto ente previdenziale, ai sensi dell'art. 26, lett. b), l. n. 88 del 1989, l'individuazione della documentazione necessaria al fine dell'erogazione delle prestazioni, ma l'esercizio di detto potere va espletato con ragionevolezza, in modo tale da non vanificare o rendere eccessivamente difficile la tutela del diritto e senza deroghe alle disposizioni di legge vigenti in tema di efficacia probatoria dei documenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la necessità della produzione dell'originale del titolo esecutivo al fine dell'erogazione della prestazione, essendo sufficiente anche la copia conforme o quella fotostatica non disconosciuta).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 26 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 9231 del 2010 Rv. 613514-01, N. 21003 del 2017 Rv. 645480-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 23499 del 02/09/2024** (Rv. **672331-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: . Relatore: **GARRI FABRIZIA**.

M. (SOLARO MASSIMO ANTONIO) contro I. (SFERRAZZA MAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/06/2022

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428 del 1990 - Idoneità ad apportare deroghe all'art. 2112 c.c. - Anche al trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario - Esclusione - Fattispecie in tema di accordo di esonero dalla responsabilità solidale per il pagamento del TFR.

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE In genere.

*In materia di trasferimento d'azienda, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inopponibilità al Fondo di garanzia gestito dall'INPS di un accordo sindacale, concluso ai sensi del citato art. 47, comma 4-bis, con il quale l'impresa cessionaria era stata esonerata da ogni responsabilità in relazione al TFR maturato presso quella cedente, poiché, nonostante il fallimento di questa*

## SEZIONE LAVORO

*intervenuto successivamente alla cessione, il diritto a tale emolumento non era ancora divenuto esigibile per effetto della prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della cessionaria stessa).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47 com. 4, Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47 com. 5, Decreto Legge 25/09/2009 num. 135 art. 19 quater, Legge 20/11/2009 num. 166 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10414 del 2020 Rv. 657851-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 31946 del 2019 Rv. 656527-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 23552 del 03/09/2024 (Rv. 672200-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.**

*C. (FIRRIOLO FRANCESCO) contro I. (PREDEN SERGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/04/2019

129153 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Domanda amministrativa di prestazione previdenziale - Prestazione presupponente accertamento di fatti da parte di amministrazione diversa - Necessità che la domanda sia corredata da documentazione inerente tale accertamento - Sussistenza - Conseguenze - Improcedibilità della domanda giudiziale - Sussistenza - Fattispecie in tema di domanda di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto.

*La domanda amministrativa di una prestazione previdenziale, per la quale costituisce presupposto necessario l'accertamento di un fatto demandato ad un'amministrazione diversa da quella tenuta alla sua erogazione, dev'essere corredata dalla documentazione contenente detto accertamento, risultando altrimenti incompleta nei suoi elementi essenziali, con conseguente improcedibilità della successiva domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto il ricorso dell'assicurato in ragione dell'omessa allegazione, alla domanda amministrativa rivolta all'INPS di rivalutazione contributiva per l'esposizione qualificata ad amianto, della certificazione INAIL inerente tale esposizione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27555 del 2020 Rv. 659798-01, N. 4155 del 2001 Rv. 545043-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 23565 del 03/09/2024 (Rv. 672238-01)**

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.**

*M. (DRAGO ANTONIO) contro I.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/06/2023

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Udienza cd. cartolare o a "Trattazione scritta" - Art. 127-ter c.p.c. - Deposito delle note scritte - Valore di partecipazione all'udienza - Sussistenza - Mancanza nelle note di espresse "istanze e conclusioni" - Assunzione dei provvedimenti per i quali è stata fissata l'udienza - Accertamento dell'intento delle parti di dare impulso alla trattazione - Priorità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

## SEZIONE LAVORO

*Il deposito di note scritte sostitutive ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., nella fictio impostata dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all'udienza, ma se in tali note mancano espresse "istanze e conclusioni" il giudice può assumere i provvedimenti per i quali l'udienza è stata fissata, senza dar luogo a nullità, solo se è risultato certo l'intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa; diversamente, egli è tenuto a rinviare ad altra udienza (in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta) per chiedere chiarimenti alle stesse, mentre, se risulta chiaro il loro intento contrario alla prosecuzione, deve disporre ai sensi del comma 4 di detto articolo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la pronuncia resa dal giudice di appello che, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127-ter c.p.c., aveva deciso la causa a fronte di una nota, depositata da una sola delle parti, priva di espresse richieste e di riferimenti all'udienza, relativa alla mera produzione di una sentenza resa "in fattispecie similare").*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 127 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 15311 del 2023 Rv. 667797-01, N. 17717 del 2024 Rv. 671597-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 23714 del 04/09/2024 (Rv. 672492-02)**

*Presidente:* **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

*D. (TOMASSETTI DOMENICO) contro R. (SILVESTRI ANNA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/06/2018

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Dirigenti regionali - Trattamento economico - Fondi destinati alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti - Destinazione dei fondi residui non utilizzati a favore dell'area non dirigenziale - Disposizione effettuata in sede di contrattazione integrativa - Antisindacalità della condotta - Sussistenza - Ragioni.

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE In genere.

*In materia di dirigenza pubblica regionale, costituisce condotta antisindacale ex art. 28 st.lav. la destinazione a favore di personale non dirigente, operata in sede di contrattazione integrativa decentrata del personale dirigente (nella specie, del Friuli Venezia Giulia), dei residui non utilizzati dei fondi riservati per la retribuzione di posizione; anche se è ammissibile che tali residui, in mancanza di diversa previsione, tornino nella disponibilità degli enti e siano quindi destinabili ad altri fini, la destinazione dei fondi non è materia di contrattazione integrativa, la quale interviene al più limitato fine di fissare i criteri per ripartire i fondi stabiliti dalle fonti superiori e non può essere piegata ad avalli o intese su punti ad essa estranei, peraltro rivolti a favore di posizioni lavorative diverse da quelle a cui la stessa si riferisce.*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7706 del 2004 Rv. 572241-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. **L, Ordinanza n. 23696 del 04/09/2024** (Rv. **672228-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **MARCHESE GABRIELLA**. Relatore: **MARCHESE GABRIELLA**.

I. (*CALIULO LUIGI*) contro T. (*BONANNI EZIO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/08/2019

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Lavoratori esposti all'amianto - Benefici pensionistici ex art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 - Rivalutazione contributiva - Normativa sopravvenuta - Art.1, comma 20, l. n. 247 del 2007 - Estensione della rivalutazione per periodi successivi al 1992 - Insussistenza - Ragioni.

*In tema di benefici a favore dei lavoratori esposti all'amianto, il fondamento normativo del beneficio della rivalutazione contributiva è l'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, che prende in considerazione solo l'esposizione decennale senza identificare un arco temporale di riferimento, cosicché la possibilità di valutare l'esposizione all'amianto per i periodi successivi al 1992 non è ascrivibile alla normativa sopravvenuta dettata dalla l. n. 247 del 2007, il cui art. 1, comma 20, si limita ad introdurre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate.*

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 20 CORTE COST.

---

Sez. **L, Ordinanza n. 23692 del 04/09/2024** (Rv. **672201-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

M. (*AGOSTO VINCENZO*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/03/2019

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Personale operaio assunto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 1 l. n. 124 del 1985 - Integrale sottoposizione alla disciplina privatistica - Fondamento - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 69 d.lgs. n. 165 del 2001.

*I rapporti di lavoro del personale operaio assunto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 1 della l. n. 124 del 1985 sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di diritto privato ed integralmente sottoposti alla disciplina privatistica, sicché è ad essi inapplicabile la previsione dell'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 - e, dunque, inoperante l'effetto disapplicativo della normativa preesistente ivi regolato - in ragione della loro estraneità al tipico regime del pubblico impiego contrattualizzato.*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1985 num. 124 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6193 del 2023 Rv. 667027-01, N. 25765 del 2008 Rv. 605424-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24670 del 2009 Rv. 610504-01

---

Sez. **L, Ordinanza n. 23714 del 04/09/2024** (Rv. **672492-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

D. (*TOMASSETTI DOMENICO*) contro R. (*SILVESTRI ANNA*)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/06/2018

## SEZIONE LAVORO

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Dirigenti regionali - Trattamento economico - Retribuzione di posizione - Graduazione delle funzioni - Determinazione da parte datoriale, previa concertazione sindacale - Violazione dell'art. 45 d. lgs. n. 165 del 2001 e antisindacalità della condotta - Insussistenza - Ragioni.

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE In genere.

*La contrattazione collettiva regionale per i dirigenti (nella specie, del Friuli Venezia Giulia) - che, conformemente a quella nazionale, rimette alla concertazione sindacale l'individuazione dei criteri generali relativi ai parametri per la graduazione delle funzioni ai fini della retribuzione di posizione - non viola l'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, poiché tale graduazione rientra tra i profili dei trattamenti economici che riconoscono poteri datoriali unilaterali seppur mediati, oltre che dall'intervento della contrattazione collettiva per lo più integrativa, anche dalla procedura di concertazione che, nell'ambito della medesima graduazione, ha competenza in materia di fissazione delle fasce di pesatura e degli importi retributivi attribuiti, senza che le OO.SS. possano dolersi se in quella sede si addivene anche ad indicazioni più specifiche e di dettaglio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Contr. Coll. 23/12/1999, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20480 del 2020 Rv. 658915-02, N. 23696 del 2008 Rv. 604793-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 23850 del 05/09/2024 (Rv. 672202-01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.**

T. (MORRICO ENZO) contro D. (PANICI PIER LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2018

103106 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITA' SINDACALE Lavoratore sindacalista - Contestazione dell'autorità e della supremazia del datore di lavoro - Liceità - Diritto di critica delle decisioni aziendali - Limiti - Modalità idonee a ledere l'onore e il decoro dell'impresa o di suoi dirigenti - Sanzionabilità in via disciplinare - Ammissibilità.

*Il rappresentante sindacale, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trova su un piano paritetico con il datore di lavoro, in quanto l'attività sindacale, tutelata dall'art. 39 Cost. e diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori contrapposti a quelli del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo; ciononostante, l'esercizio da parte del lavoratore sindacalista del diritto di critica, anche aspra, garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., non si sottrae ai limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza di tutela della persona umana assicurata dall'art. 2 della Cost., sicché, qualora tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento assume rilevanza disciplinare.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2094, Legge 30/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 30/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18176 del 2018 Rv. 649797-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2520 del 2023 Rv. 666603-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024** (Rv. **672239-02**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **MICHELINI GUALTIERO.** Relatore: **MICHELINI GUALTIERO.**

B. (LALLI CLAUDIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/06/2020

129173 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO Richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica) - Inammissibilità di una sentenza limitata alla condanna generica senza accordo delle parti - Dovere del giudice di decidere in ordine al "quantum debeatur" - Osservanza degli oneri di allegazione e prova - Sussistenza - Fattispecie.

132176 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE In genere.

*Nel rito del lavoro, se il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, definire il giudizio limitando la condanna all'an debeatur, ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere la domanda se l'attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto, per difetto di allegazione ed offerta di prova di elementi idonei, della domanda di condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali, di una somma pari all'importo della pensione percipienda per gli anni di pensionamento, corrispondente, per il primo anno di questo, ad una cifra determinata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 2 lett. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9952 del 2022 Rv. 664299-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29862 del 2022 Rv. 665940-02

---

Sez. L, **Ordinanza n. 23850 del 05/09/2024** (Rv. **672202-02**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **MICHELINI GUALTIERO.** Relatore: **MICHELINI GUALTIERO.**

T. (MORRICO ENZO) contro D. (PANICI PIER LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2018

103106 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITA' SINDACALE Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ex art. 50 d.lgs. n. 81 del 2008 - Guarentigie dei sindacalisti - Sussistenza - Manifestazione di solidarietà ad altri lavoratori con generale valenza politico-sindacale - Ricomprensione nell'ambito del diritto di critica sindacale e di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelati - Ammissibilità - Fattispecie.

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO In genere.

*Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) gode delle stesse guarentigie dei sindacalisti, sicché la sua manifestazione di solidarietà ad altri lavoratori, con generale valenza politico-*

## SEZIONE LAVORO

*sindacale, rientra nell'ambito del diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelati e non assume rilevanza disciplinare, purché rispetti il principio di contenenza formale. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'irrilevanza disciplinare della dichiarazione di solidarietà verso i dipendenti di altro datore, resa dal RSL e pubblicata da un giornale on-line, stigmatizzante il comportamento - definito "scorciatoia antidemocratica ed antisindacale" - dell'azienda, la quale non aveva ottemperato al provvedimento giudiziale di reintegra nel posto di lavoro di lavoratori licenziati, limitandosi a corrispondere loro lo stipendio).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 39, Legge 30/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 30/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 50

*Massime precedenti Vedi:* N. 18176 del 2018 Rv. 649797-01, N. 2520 del 2023 Rv. 666603-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024 (Rv. 672239-01)**

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

B. (LALLI CLAUDIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/06/2020

132176 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE Sentenza di condanna generica - Ammissibilità - Condizioni.

*Anche nel rito del lavoro è possibile agire per ottenere una sentenza di condanna generica, con conseguente onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum, purché il ricorso introduttivo sia stato limitato sin dall'inizio all'accertamento dell'an, ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l'autorizzazione a modificare l'originaria domanda, senza che la tardività della richiesta di limitare la cognizione del giudice all'an debeat possedere essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 21620 del 2007 Rv. 599827-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 24052 del 06/09/2024 (Rv. 672229-01)**

*Presidente:* **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**

N. (CHILOSI RICCARDO) contro S. (LALLI CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/07/2021

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTE Licenziamento - Periodo di comporto - Contrattazione collettiva - Rischio di trattamenti discriminatori a danno di lavoratori portatori di handicap - Valorizzazione della gravità delle patologie - Sufficienza - Esclusione - Valutazione soggettiva della disabilità - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

## SEZIONE LAVORO

*In tema licenziamento per superamento del periodo di comporto, la contrattazione collettiva, per sottrarsi al rischio di trattamenti discriminatori a danno dei lavoratori con handicap, deve prendere in specifica considerazione la posizione di svantaggio del disabile, poiché non è sufficiente ad elidere detto rischio una disciplina negoziale che tiene conto solo del profilo oggettivo dell'astratta gravità o particolarità delle patologie senza valorizzare anche l'aspetto soggettivo della disabilità, in relazione al quale vanno adottati gli accorgimenti ragionevoli prescritti dalla direttiva 2000/78/CE e dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2006. (Principio affermato in relazione al c.c.n.l. Associazione nazionale strutture territoriali 2017-2019, che prevede l'esclusione dal computo del comporto solo dei giorni di ricovero ospedaliero, dei day hospital, dei giorni di assenza per malattia dovuti a sclerosi multipla o connessi alla somministrazione di terapie salvavita, non anche dei giorni di assenza per malattie, anche non gravi, ma cagionate dalla disabilità).*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 03/07/2017 art. 63, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 2, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3, Decisione Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9095 del 2023 Rv. 667558-01, N. 14316 del 2024 Rv. 671210-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 23985 del 06/09/2024 (Rv. 672269-01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.**

**A. (SALMERI FERDINANDO) contro C.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 26/03/2021

103244 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - IMPIANTI AUDIOVISIVI Apparecchiature di controllo per la tutela del patrimonio aziendale - Disciplina ex art. 4 st. lav. come modificata dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015 - Nozione estesa di patrimonio aziendale - Idoneità a ricomprendere anche la tutela da determinate condotte lesive dei dipendenti - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, la nozione di patrimonio aziendale tutelabile ai sensi dell'art. 4, comma 1, st.lav., come modificato dall'art. 23, comma 1, d.lgs. n.151 del 2015, va intesa in accezione estesa e riguarda la difesa datoriale sia da condotte di appropriazione di denaro, danneggiamento o sottrazione di beni, che giustificano la protezione da aggressioni di esterni e anche dei dipendenti, sia dalla lesione all'immagine e al patrimonio reputazionale dell'azienda. (Nella specie, è stata confermata l'integrale utilizzabilità dei filmati, estratti dall'impianto di videosorveglianza aziendale autorizzato con accordo sindacale, che avevano registrato le operazioni di emissione biglietti e incasso e avevano consentito di accertare condotte fraudolente di un dipendente a danno dei clienti, ritenute idonee a pregiudicare l'immagine dell'impresa).*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 151 art. 23 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 25732 del 2021 Rv. 662328-01, N. 13266 del 2018 Rv. 649009-01, N. 10636 del 2017 Rv. 644091-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 24186 del 09/09/2024** (Rv. **672240-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **MARCHESE GABRIELLA.** Relatore: **MARCHESE GABRIELLA.**

C. (NOSCHESI ALDO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 15/02/2022

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Contributi gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dei termini per il pagamento - Differimento del termine ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010 - Rilevanza - Individuazione di un secondo termine per il pagamento dei debiti scaduti con maggiorazione di interessi corrispettivi - Irrilevanza - Fondamento.

*La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 decorre dal momento in cui scade il termine, anche eventualmente prorogato - nella specie ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 - per il pagamento degli stessi, non rilevando la previsione nelle normative di settore di un ulteriore secondo termine di pagamento, funzionale al solo saldo dei debiti contributivi già scaduti con maggiorazione degli interessi di mora.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 18 com. 4, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., DPCM 10/06/2010 art. 1, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10273 del 2021 Rv. 661100-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 24099 del 09/09/2024** (Rv. **672435-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** Estensore: **CINQUE GUGLIELMO.** Relatore: **CINQUE GUGLIELMO.**

P. (LAVORATO ANGELO) contro S. (TERENZIO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/02/2023

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Disposizioni relative alla procedura di notificazione - Interpretazione - Criteri - Principi di buona fede e solidarietà e finalità propria della notifica - Rilevanza - Ricerca dell'effettiva sede del destinatario - Necessità - Fattispecie.

*Le norme relative alla procedura di notificazione devono essere interpretate in base ai principi di buona fede e solidarietà, nonché alla finalità propria delle notifiche di realizzare la conoscenza degli atti processuali, sicché dette disposizioni non possono tradursi nella facoltà di non tener conto della sede effettiva del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito in ordine alla correttezza dell'operato dell'agente postale che, nonostante l'indirizzo sul plico da notificare riportasse un numero civico corrispondente ad un passo carrabile privo di posti di recapito, aveva immesso gli avvisi di legge nella cassetta postale nominativa riferibile al destinatario, rinvenuta ad altro numero civico che identificava l'accesso pedonale del medesimo stabile).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23921 del 2020 Rv. 659281-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 24121 del 09/09/2024** (Rv. **672436-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**. Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**.

B. (PACE MONICA) contro B. (CICCOTTI ILARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/08/2020

005014 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Decadenza - Atto impeditivo - Contenuto - Indicazione del titolo della tutela azionata - Necessità - Fondamento.

*In tema di decadenza, al fine di garantire le elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici è necessario che l'adempimento idoneo ad evitarla si espliciti in relazione ad una pretesa determinata, individuata anche mediante l'indicazione del titolo posto a fondamento della tutela invocata, che costituisce imprescindibile elemento distintivo della pretesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 3851 del 2017 Rv. 643092-01

---

Sez. L, **Sentenza n. 24340 del 10/09/2024** (Rv. **672462-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO**. Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO**. P.M. **PIRONE OLGA**. (Conf.)

E. (ANDRETTA FRANCESCO) contro F. (DE FEO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/06/2021

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Fondazioni lirico-sinfoniche - Piano di risanamento di cui all'art. 11 del d. l. n. 91 del 2013 - Misure obbligatorie - Riduzione del personale tecnico e amministrativo e razionalizzazione del personale artistico - Divieto di licenziamento del personale artistico - Insussistenza - Possibilità di licenziare per riduzione del personale - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

*L'obbligo per le fondazioni lirico-sinfoniche, previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c) del d.l. n.91 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 112 del 2013, di provvedere alla razionalizzazione del personale artistico non comporta necessariamente un divieto di licenziamento, ma - con misura più elastica rispetto alla riduzione del personale tecnico-amministrativo, imposta dalla medesima disposizione in via esclusiva - consente il ricorso a vari strumenti, fra i quali pure il licenziamento collettivo, se l'unico idoneo a realizzare il risanamento del conto economico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, dichiarativa della legittimità del licenziamento collettivo dell'intero corpo di ballo di una fondazione, soppresso a causa degli elevati costi, di produzione e del personale, superiori ai ricavi).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/08/2013 num. 91 art. 11 com. 1 lett. C, Legge 07/10/2013 num. 112 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18327 del 2022 Rv. 664920-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 24334 del 10/09/2024** (Rv. **672437-01**)

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. P.M. PIRONE OLGA. (Diff.)**

C. (SCOPELLITI CARMELO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/04/2022

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Cambio appalto e clausola sociale - Artt. 331 e 335 c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi del 20/02/2010 - Requisito dell'iscrizione da almeno tre mesi nei libri paga e matricola dell'impresa uscente - Interpretazione - Calcolo a ritroso dall'effettivo subentro della nuova impresa - Sussistenza - Fattispecie.

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE In genere.

*In tema di cambio di gestione dell'appalto e di applicazione della c.d. clausola sociale, gli artt. 331 e 335 del c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi del 20/2/2010 vanno interpretati nel senso che il requisito dell'iscrizione da almeno tre mesi nei libri paga e matricola dell'impresa uscente va verificato mediante il calcolo a ritroso a decorrere dal momento di effettivo e concreto subentro della nuova impresa nell'attività oggetto del contratto. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'impugnata sentenza che aveva affermato che i tre mesi di cui alle menzionate disposizioni del c.c.n.l. erano maturati, al più tardi, alla data di aggiudicazione dell'appalto da parte dell'impresa subentrante).*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 20/02/2010 art. 335, Contr. Coll. 20/02/2010 art. 331

*Massime precedenti Vedi:* N. 5260 del 2023 Rv. 666937-01, N. 32805 del 2023 Rv. 669630-01

---

Sez. L, **Sentenza n. 24340 del 10/09/2024** (Rv. **672462-02**)

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. Relatore: PANARIELLO FRANCESCO PAOLO. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)**

E. (ANDRETTA FRANCESCO) contro F. (DE FEO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/06/2021

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Fondazioni lirico-sinfoniche - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Deroga - Condizioni - Casi speciali - Nozione.

*Le fondazioni lirico-sinfoniche sono, di regola, rappresentate e difese in giudizio dall'Avvocatura dello Stato ma, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, possono avvalersi di avvocati del libero foro, previa delibera motivata da sottoporre agli organi di vigilanza, in "casi speciali", i quali non riguardano necessariamente un singolo giudizio, ma possono essere collettivamente individuati per "categorie", ad esempio con riferimento alla materia coinvolta (nella specie, con riferimento alla materia del diritto del lavoro privato).*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43 com. 4, Legge 03/04/1979 num. 103 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 345 art. 1 com. 3, Legge 26/01/2001 num. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 30118 del 2018 Rv. 651693-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 24366 del 11/09/2024** (Rv. **672245-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Estensore: **ZULIANI ANDREA.** Relatore: **ZULIANI ANDREA.**

L. (MONTINI MAURO) contro A. (PAGNI ILARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/05/2019

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Conferimento di incarichi dirigenziali - Incarichi negli uffici legali interni all'amministrazione - Canoni generali di correttezza e buona fede - Applicabilità - Art. 23 l. n. 247 del 2012 - Vincolo di preferenza per i titoli inerenti all'attività legale rispetto a quelli attinenti alle capacità manageriali - Insussistenza - Fattispecie.

*Nel pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento dell'incarico dirigenziale di un ufficio legale interno della P.A. deve essere il frutto di una procedura comparativa che valuti - nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento ex 97 Cost., oltre che di correttezza e buona fede - i profili specifici e le esperienze professionali dei singoli candidati, senza che dall'art. 23 della legge professionale n. 247 del 2012 possa desumersi un obbligo per la P.A. di preferire nella procedura valutativa i titoli inerenti all'attività legale rispetto a quelli comprovanti le qualità manageriali. (Nella specie, la S.C. ha confermato che il maggior numero di anni di iscrizione all'albo ed il possesso dell'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di un candidato non comportavano automaticamente la prevalenza dello stesso su altro aspirante con più vasta esperienza manageriale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 23, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6485 del 2021 Rv. 660630-01, N. 1488 del 2024 Rv. 670024-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 24473 del 12/09/2024** (Rv. **672434-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **LEONE MARGHERITA MARIA.** Relatore: **LEONE MARGHERITA MARIA.**

G. (MEZZINA VITTORIA) contro A. (MORRICO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2018

103383 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE Nozione - Elementi qualificanti - Modalità di attuazione legittima - Deliberazione concordata e preventiva - Necessità - Fattispecie.

*Gli elementi che qualificano l'astensione dal lavoro come sciopero legittimo sono rappresentati dalla natura collettiva dell'interesse da tutelare e dalla preventiva deliberazione, collettivamente assunta, per la sua adozione, in quanto funzionale a dar conto della diffusività dell'interesse sotteso all'azione dimostrativa collettiva intrapresa, anche se riferito solo ad un gruppo di lavoratori addetti ad una singola funzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello con la quale è stata ritenuta illegittima l'astensione dal lavoro attuata da alcuni lavoratori, addetti ad un casello autostradale, in assenza di una deliberazione di natura collettiva della sua indizione e solo successivamente comunicata ai rappresentanti sindacali).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 24653 del 2015 Rv. 638115-01, N. 6787 del 2024 Rv. 670446-01, N. 23552 del 2004 Rv. 578320-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 24545 del 12/09/2024** (Rv. **672246-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Estensore: **ZULIANI ANDREA.** Relatore: **ZULIANI ANDREA.**

R. (ANTONELLI GIAMPAOLO) contro A. (COLARIZI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/08/2018

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Personale sanitario - Lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale - Art. 9 del c.c.n.l. integrativo comparto Sanità del 20.9.2001 - Diritto del dipendente ad un riposo compensativo o alla maggiorazione per il lavoro straordinario festivo - Mancata scelta nel termine stabilito - Applicazione dell'art. 1287, comma 2, c.c. in tema di obbligazioni alternative - Sussistenza.

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE In genere.

*Ai sensi dell'art. 9 del c.c.n.l. integrativo del comparto della sanità pubblica del 20 settembre 2001, il dipendente che presta attività lavorativa nel giorno festivo infrasettimanale ha diritto di scegliere se beneficiare del riposo compensativo o della maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, applicandosi, in caso di mancato esercizio della scelta nei termini fissati, la disciplina di cui all'art. 1287, comma 2, c.c. stante la natura alternativa della corrispondente obbligazione datoriale.*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/09/2001 art. 9, Cod. Civ. art. 1287

Massime precedenti Vedi: N. 14904 del 2024 Rv. 671220-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 24471 del 12/09/2024** (Rv. **672463-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **CINQUE GUGLIELMO.** Relatore: **CINQUE GUGLIELMO.**

P. (TOSI PAOLO) contro D. (LALLI CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/07/2019

079128 ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Sentenza passata in giudicato - Deduzione di fatti modificativi od estintivi del rapporto sostanziale anteriori al giudicato - Inammissibilità - Aliunde perceptum - Rilevanza solo a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza - Fattispecie.

*Nell'opposizione all'esecuzione forzata promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l'allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato, sicché, in caso di esecuzione di sentenza di condanna al risarcimento del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, può farsi valere l'"aliunde perceptum", non dedotto nel giudizio, soltanto con decorrenza del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello, pronunciata in un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., che aveva ammesso la deduzione dell'"aliunde perceptum" solo con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato del titolo esecutivo, anziché da quella di pubblicazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

## SEZIONE LAVORO

*Massime precedenti Vedi:* N. 12664 del 2000 Rv. 540444-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 24574 del 13/09/2024 (Rv. 672464-01)**

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.**

A. (BARATTINI MARISA) contro M. (PETTINARI BRUNO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/06/2019

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Principio di parità ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Portata - Differenziazioni di trattamento previste dalla contrattazione collettiva - Legittimità - Limiti - Fondamento - Fattispecie in tema di accorpamento di unità amministrative.

*Nel pubblico impiego privatizzato, il principio di parità di trattamento retributivo di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta differenziazioni, migliorative o peggiorative, a titolo individuale, ma non quelle effettuate dalla contrattazione collettiva, per le quali la disparità trova titolo in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, operanti a un livello istituzionalizzato e paritario sufficiente, salvo divieti di legge, a tutelare il lavoratore. (Nella specie, la S.C., in relazione all'accorpamento di unità amministrative assoggettate a distinti contratti collettivi integrativi, ha riconosciuto la legittimità delle differenze di trattamento economico accessorio che ne erano derivate, affermando che esse possono dar luogo a una responsabilità solo a titolo risarcitorio della P.A., in caso di suo colpevole ritardo nel provvedere, dopo l'accorpamento, a una nuova graduazione degli incarichi e quantificazione delle relative indennità).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30

*Massime precedenti Vedi:* N. 19043 del 2017 Rv. 645265-01, N. 1037 del 2014 Rv. 629274-01, N. 6553 del 2019 Rv. 653190-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 24595 del 13/09/2024 (Rv. 672247-01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA.**

P. (FARANDA RICCARDO) contro F. (SCHIAVONE SAVERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/10/2019

103106 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITA' SINDACALE Proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro - Diffusione di comunicazioni sindacali - Volantinaggio - Legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di affissione di volantino sindacale sulla persona del lavoratore (c.d. "uomo sandwich").

*L'attività di proselitismo sindacale con diffusione di comunicati sindacali nei luoghi di lavoro - nella specie a mezzo volantinaggio - è legittima se svolta entro gli "spazi comunicativi" messi a disposizione dal datore e, comunque, in modo tale da non recare pregiudizio al normale svolgimento della vita aziendale sotto il profilo funzionale e produttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la legittimità del volantinaggio realizzato dal c.d. "uomo sandwich", con affissione di un comunicato sindacale su petto e schiena del lavoratore per l'intera giornata lavorativa, in quanto avvenuto fuori degli spazi consentiti e fonte di costante disturbo per l'attività lavorativa).*

## SEZIONE LAVORO

*Riferimenti normativi:* Legge 20/05/1970 num. 300 art. 25, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 35643 del 2022 Rv. 666207-01, N. 1199 del 2000 Rv. 533417-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 24584 del 13/09/2024 (Rv. 672465-01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA.**

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro R. (COGLITORE DARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/10/2021

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Contributi gestione separata - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dei termini per il pagamento - Differimento del termine ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010 - Rilevanza - Ambito applicativo - Effettiva sottoposizione al regime fiscale degli studi di settore - Irrilevanza.

*La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e si applica anche il differimento previsto dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10/06/2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009, per il quale rileva il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile a quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore, non già la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al relativo regime fiscale.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 18 com. 4, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., DPCM 10/06/2010 art. 1 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 10273 del 2021 Rv. 661100-01

---

**Sez. L, Sentenza n. 24830 del 16/09/2024 (Rv. 672466-01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

C. (MAROTTA BIAGIO RICCARDO) contro A. (MONTEROSSO GIUSEPPINA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/12/2020

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Autoferrotranvieri - Esercizio di mansioni superiori - Accertamento giudiziale - Conseguenze.

174220 TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI In genere.

*Nel settore degli autoferrotranvieri, in caso di accertamento giudiziale dello svolgimento in fatto delle superiori mansioni di quadro - ai sensi dell'art. 1 dell'accordo nazionale del 2 giugno 1987 (istitutivo della categoria), nonché dell'art. 2, nn. 8 e 16, lett. b, dell'accordo nazionale del 27 novembre 2000 - al dipendente compete, oltre al superiore inquadramento, anche l'indennità di funzione.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 02/06/1987 art. 1, Contr. Coll. 27/11/2000 art. 2, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 18

*Massime precedenti Vedi:* N. 12601 del 2016 Rv. 640334-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Ordinanza n. 24817 del 16/09/2024** (Rv. **672483-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**. Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (TALONE EVO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/03/2019

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI  
Decorrenza del termine breve per l'appello - Notificazione della sentenza a domicilio digitale della P.A. indicato in un elenco pubblico non più utilizzabile - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

*La sopravvenuta inidoneità - in base allo ius superveniens - del domicilio digitale eletto da una P.A. costituita in giudizio a mezzo di propri dipendenti non consente alla parte vittoriosa di notificare la sentenza a diverso indirizzo PEC tratto dal medesimo pubblico elenco di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e succ. modif., sicché la notificazione così eseguita è nulla, in quanto difforme dalle modalità telematiche previste dalla disciplina vigente; conseguentemente, non decorre da tale notifica invalida il termine breve per la proposizione dell'appello, né la nullità può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendosi individuare, in ragione della necessaria interpretazione restrittiva delle norme in materia di decadenza dall'impugnazione, la decorrenza del predetto termine da un momento diverso da quello coincidente con la notifica compiuta nel rispetto delle forme telematiche prescritte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto efficace, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso indirizzo telematico tratto da IndicePA, che era stato escluso - nel corso del giudizio - dalla lista degli elenchi rilevanti ai fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali alla P.A.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Decreto Legge 12/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13224 del 2018 Rv. 648685-01, N. 14195 del 2021 Rv. 661299-01

---

Sez. L, **Sentenza n. 24950 del 17/09/2024** (Rv. **672468-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (GIANNICO GIUSEPPINA) contro P. (STORACE ISIDE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/06/2022

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Diritto all'APE sociale ex art. 1, comma 179, della l. n. 232 del 2016 - Presupposti - Stato di disoccupazione - Cessata percezione dell'indennità di disoccupazione.

*Ai fini del riconoscimento del diritto al godimento del cd. APE sociale (anticipo pensionistico) ex art. 1, comma 179, della l. n. 232 del 2016, il richiedente deve essere disoccupato e non percepire più - quando ne abbia in precedenza beneficiato - l'indennità di disoccupazione.*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 179 CORTE COST.

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. L, **Sentenza n. 24916 del 17/09/2024** (Rv. **672467-01**)

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)**

C. (LISI GIACOMO) contro I. (PATTERI ANTONELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/01/2022

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Pensione anticipata - Art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 - Contribuzione figurativa - Rilevanza - Art. 24, comma 11, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 - Contribuzione effettiva - Necessità.

*In tema di pensione anticipata, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, il presupposto contributivo è integrato anche dal versamento dei contributi figurativi, diversamente da quanto previsto nel sistema di cui al successivo comma 11 che - consentendo l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo - richiede, invece, l'effettivo versamento della contribuzione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 10 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 11 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

---

Sez. L, **Ordinanza n. 25237 del 19/09/2024** (Rv. **672469-01**)

**Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.**

D. (AUGUSTO VINCENZO) contro A. (CAPUTO GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 05/10/2018

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Procedura di stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 - Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In materia di pubblico impiego privatizzato, non è consentita, in favore di dipendenti già in servizio a tempo indeterminato, la stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, norma introduttiva di un regime speciale di reclutamento volto a sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento, che costituisce l'interesse pubblico idoneo a giustificare, nei casi tassativi individuati, l'assunzione in deroga al concorso pubblico, con esclusione di operazioni di mero reinquadramento migliorativo di soggetti già dipendenti della P.A. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione d'appello che, in accoglimento dell'impugnazione della ASL, aveva rigettato la domanda del lavoratore - già dipendente dell'Azienda, sia pure con qualifica inferiore - di accertamento della nullità del contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso all'esito di una procedura di stabilizzazione).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 6310 del 2021 Rv. 660619-01, N. 18745 del 2024 Rv. 672166-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 25442 del 23/09/2024** (Rv. **672470-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** Estensore: **CASCIARO SALVATORE.** Relatore: **CASCIARO SALVATORE.**

R. (BIANCHI ADELMO) contro C. (TOMASSETTI DOMENICO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/02/2019

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Procedura concorsuale illegittima - Risarcimento del danno da perdita di chance - Individuazione del danno - Prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno - Contenuto - Pari probabilità, per tutti i concorrenti, di conseguire il risultato atteso - Esclusione.

*Il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente a procedura concorsuale illegittima deriva dall'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione, sicché la prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno deve assumere connotati prossimi alla certezza, e non può essere quindi desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37002 del 2022 Rv. 666307-01, N. 11165 del 2018 Rv. 648187-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 25518 del 24/09/2024** (Rv. **672472-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **CASCIARO SALVATORE.** Relatore: **CASCIARO SALVATORE.**

U. (BERTI PAOLO) contro A. (MAGRINI CHIARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/01/2019

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Complessivo riassetto organizzativo aziendale - Incarico di responsabile di struttura semplice - Precedente incarico di responsabile di struttura complessa - Demansionamento o danno alla professionalità del dirigente medico - Esclusione - Diritto al conferimento di altro incarico di pari valore economico - Condizioni ex art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010.

*Il conferimento dell'incarico di responsabile di struttura semplice in luogo di quello già ricoperto di responsabile di struttura complessa, se intervenuto nell'ambito di un complessivo riassetto organizzativo aziendale, non comporta di per sé un demansionamento o comunque un danno alla professionalità del dirigente medico, che - nel regime di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - non può rivendicare il conferimento di un incarico di pari valore economico, se il precedente è cessato alla naturale scadenza.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 32 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8717 del 2017 Rv. 643901-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 25511 del 24/09/2024** (Rv. **672526-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CASCIARO SALVATORE**. Relatore: **CASCIARO SALVATORE**.

S. (*FORTUNA TULLIO*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/01/2019

098166 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - DIRITTO ALLE Mobilità - Passaggio diretto ad altra P.A. ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 - Attribuzione della qualifica dirigenziale - Sufficienza della corrispondenza di fatto tra le mansioni svolte nell'amministrazione di provenienza e quelle proprie della qualifica dirigenziale nell'ente ad quem - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Nel caso di passaggio diretto ad altra P.A. mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini dell'attribuzione della qualifica dirigenziale non è sufficiente la mera corrispondenza di fatto tra le mansioni svolte nell'amministrazione di provenienza e quelle proprie del dirigente nell'ente ad quem, in quanto l'immissione nei ruoli dirigenziali della P.A. implica una novazione oggettiva del rapporto di impiego del tutto equiparata al reclutamento dall'esterno, sicché presuppone la partecipazione con esito vittorioso ad un'apposita procedura concorsuale, in applicazione dell'art. 97 Cost. e come previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato il ricorso di un dipendente, transitato all'ARPA Sicilia, che aveva fatto parte della "struttura dirigenziale" della Provincia autonoma di Bolzano, con profilo professionale di esperto in materie tecniche ascrivibile alla nona qualifica funzionale, e non aveva mai ricoperto un incarico dirigenziale ai sensi della l.p. Bolzano n. 10 del 1992).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 28, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Legge Prov. 23/04/1992 num. 10

---

Sez. **L**, **Ordinanza n. 25537 del 24/09/2024** (Rv. **672474-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **GANDINI FABRIZIO**. Relatore: **GANDINI FABRIZIO**.

M. (*LICARI AGOSTINO FULVIO*) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 05/02/2019

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Enti territoriali privi di personale con qualifica dirigenziale - Conferimento di posizioni organizzative - Atto discrezionale e fiduciario del sindaco - Esclusione - Fondamento.

*Negli enti territoriali privi di personale con qualifica dirigenziale, il conferimento di posizioni organizzative non costituisce atto discrezionale e fiduciario del Sindaco, in quanto tale interpretazione - contrastando con i principi generali di imparzialità e buon andamento stabiliti dall'art. 97 Cost. e con disposizioni di dettaglio contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001 e nel d.lgs. n. 267 del 2000 - sottrarrebbe il Sindaco all'obbligo di dare conto delle proprie scelte con adeguata motivazione, anche al di fuori di procedure propriamente concorsuali.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 109 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16247 del 2014 Rv. 632250-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 25528 del 24/09/2024** (Rv. **672473-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** Estensore: **CASCIARO SALVATORE.** Relatore: **CASCIARO SALVATORE.**

S. (CREA MARIO LUCIANO) contro R. (BIANCHI ADELMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/02/2019

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Spoil system ex artt. 162, comma 12, del regolamento regionale del Lazio n. 1 del 2002 e 53, comma 2, dello statuto della Regione Lazio - Applicabilità al direttore regionale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Clausola del contratto individuale che prevede la cessazione dell'incarico a fine legislatura - Nullità - Fondamento.

*Il criterio del c.d. spoil system, per come previsto e disciplinato dagli artt. 162, comma 12, del regolamento regionale del Lazio n. 1 del 2002 e 53, comma 2, dello statuto della Regione Lazio, non si applica alla figura del direttore regionale, il quale non è un dirigente apicale di nomina politica fiduciaria, in quanto formalmente sottoposto ai poteri di direzione e coordinamento del dirigente di dipartimento; perciò, la clausola del contratto individuale che prevede la cessazione dell'incarico a fine legislatura è nulla, perché contenente una previsione di decadenza automatica che contrasta con i principi desumibili dall'art. 97 Cost.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Regolamento Regionale Lazio 06/09/2002 num. 1 art. 162 com. 12

Massime precedenti Vedi: N. 2510 del 2017 Rv. 643067-01, N. 15971 del 2024 Rv. 671280-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 25517 del 24/09/2024** (Rv. **672471-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **TRICOMI IRENE.** Relatore: **TRICOMI IRENE.**

G. (DI GIOIA GIULIO) contro R. (COLLACCIANI ANNA MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/09/2018

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Art. 35, comma 1, l.r. Lazio n. 4 del 2013 - Cessazione dell'incarico del direttore generale dell'ASP - Risoluzione anticipata del contratto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione - Configurabilità - Fattispecie.

*L'art. 35, comma 1, della l.r. Lazio n. 4 del 2013 ha previsto la cessazione degli organi dell'ASP (Agenzia di sanità pubblica) - tra i quali figura il direttore generale - alla data di insediamento del commissario liquidatore; ne consegue che il contratto di lavoro intervenuto tra il predetto ente e il direttore generale deve considerarsi risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in applicazione dell'art. 1463 c.c. (Nella specie, confermando il rigetto del ricorso proposto dalla lavoratrice, la S.C. ha affermato che la soppressione del posto oggetto dell'incarico consegue alla complessiva ristrutturazione del servizio operata dal legislatore regionale, che ha previsto il trasferimento del solo personale a tempo indeterminato alle Istituzioni subentrate all'ASP).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Legge Reg. Lazio 28/06/2013 num. 4 art. 35 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 24079 del 2021 Rv. 662158-01

---

## SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Sentenza n. 25623 del 25/09/2024** (Rv. **672476-01**)

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)**

P. (MORCAVALLO ULPIANO) contro R. (COLLACCIANI ANNA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2019

097202 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ORGANI Direttore generale di ASL - Trattamento economico - Riduzione ex art. 61, comma 14, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Riconducibilità all'abolizione o riduzione del ticket per prestazioni di assistenza specialistica - Esclusione - Fondamento.

*In tema di trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, la riduzione dei compensi, disposta ex art. 61, comma 14, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, non è subordinata all'effettiva riduzione o abolizione del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica, disposta dal comma 19 della medesima disposizione, come si evince sia dall'interpretazione letterale del citato comma 14, che prevede la decurtazione dei trattamenti economici in via del tutto autonoma, sia dall'esegesi teleologica e sistematica della norma, inserita nel quadro delle disposizioni di coordinamento finanziario e finalizzata al contenimento della spesa sanitaria.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 6 com. 14 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 6 com. 19 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **L**, **Sentenza n. 25623 del 25/09/2024** (Rv. **672476-02**)

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)**

P. (MORCAVALLO ULPIANO) contro R. (COLLACCIANI ANNA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2019

097202 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ORGANI Direttore generale di ASL - Trattamento economico - Ancoraggio ex art. 1 del d.P.C.M. n. 319 del 2001 a specifici parametri - Sussistenza - Rinvio alla contrattazione collettiva - Esclusione - Trattamento economico dei direttori sanitario e amministrativo - Aggancio e adeguamento alla retribuzione dei dirigenti medici ed amministrativi apicali prevista nei contratti collettivi - Sussistenza.

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE In genere.

*Il trattamento economico del direttore generale delle aziende sanitarie locali è ancorato ai parametri di cui all'art. 1 del d.P.C.M. n. 319 del 2001, con rinvio all'art. 1 del d.P.C.M. n. 502 del 1999, senza specifici riferimenti alla contrattazione collettiva, mentre quello del direttore sanitario e del direttore amministrativo di dette aziende è agganciato ed adeguato, ex art. 2 del medesimo d.P.C.M., alle retribuzioni delle posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa, pattuite nei contratti collettivi nazionali.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis CORTE COST., DPCM 19/07/1995 art. 2, DPCM 31/05/2001 art. 1 com. 5, DPCM 31/05/2001 art. 2 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 12359 del 2021 Rv. 661251-01, N. 1796 del 2024 Rv. 670029-01

## SEZIONE LAVORO

---

Sez. **L**, **Sentenza n. 25620 del 25/09/2024** (Rv. **672475-01**)

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)**

C. (RUGOLO CLAUDIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/07/2022

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Medico nominato provvisoriamente presso istituti di prevenzione e pena - Art. 50 della l. n. 740 del 1970 - Natura autonoma del rapporto - Sussistenza - Fondamento.

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

*Il rapporto di lavoro dei medici nominati sostituiti provvisori e per chiamata diretta presso gli istituti di prevenzione e di pena, ai sensi dell'art. 50 della l. n. 740 del 1970, è di tipo autonomo, come risulta dall'interpretazione letterale e sistematica della disciplina richiamata, atteso che le modalità concrete del relativo svolgimento - in particolare, l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l'attività dell'Amministrazione e con la complessa realtà del carcere.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2094, Legge 09/10/1970 num. 740 art. 51

*Massime precedenti Conformi:* N. 10189 del 2017 Rv. 644032-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 7026 del 2011 Rv. 616584-01

---

Sez. **L**, **Ordinanza n. 25840 del 27/09/2024** (Rv. **672477-01**)

**Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI. Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

E. (D'APONTE MARCELLO) contro G. (BIONDI PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/02/2023

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Ferie annuali - Retribuzione dovuta nel periodo - Importi ricompresi - Fondamento.

*La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunciare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo.*

*Riferimenti normativi:* Direttive del Consiglio CEE 23/11/1993 num. 104, Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13425 del 2019 Rv. 653840-01, N. 20216 del 2022 Rv. 665070-01, N. 13932 del 2024 Rv. 671413-01

## SEZIONE LAVORO

SETTEMBRE 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione tributaria



## SEZIONE TRIBUTARIA

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23520 del 02/09/2024 (Rv. 672114-01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (PADRONI ROSALBA)**

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/03/2017

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario - Prestazione in forma capitale - Accordo risolutivo - Tassazione - Base imponibile - Intera somma versata dal Fondo - Deduzione contributi versati - Insussistenza - Fondamento.

*In tema di IRPEF, la prestazione in forma di capitale che un Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettua in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. "zainetto"), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR, reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui l'avente diritto ha rinunciato e, pertanto, va assoggettata al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, con la conseguenza che la base imponibile su cui calcolare il tributo è costituita dall'intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare i contributi corrisposti dal lavoratore, in quanto, ai sensi dell'art. 48 (ora 51), comma 2, lettera a) del TUIR, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge, laddove l'iscrizione al Fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione fra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23030 del 2014 Rv. 632758-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23524 del 02/09/2024 (Rv. 672115-01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.**

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 07/03/2017

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Circolari dell'Amministrazione finanziaria - Violazione - Denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.

*La violazione delle circolari ministeriali dell'Amministrazione finanziaria non costituisce motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, in quanto le stesse sono meri atti amministrativi non provvedimenti, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'Amministrazione da cui promanano.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N.3

*Massime precedenti Vedi:* N. 19697 del 2018 Rv. 650360-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

**Sez. 5, Ordinanza n. 23475 del 02/09/2024 (Rv. 672113-01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (CORTESE ANTONIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/07/2016

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Onere della prova del contribuente della spesa per l'incremento patrimoniale con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta - Superamento della presunzione di cui all'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente razione temporis - Esclusione dai redditi di ogni anno della quota parte (1/5) della spesa sostenuta - Ammissibilità - Invalidità dell'accertamento fondato anche su altri elementi - Insussistenza.

*La prova che la spesa per l'incremento patrimoniale è stata sostenuta per intero con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta al fine - fornita dal contribuente per superare la presunzione di cui all'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (ratione temporis vigente) - comporta esclusivamente che dai redditi rideterminati in ciascun anno del quinquennio è eliminata solo la quota parte (un quinto) della spesa sostenuta, senza che l'accertamento, fondato anche su altri elementi, sia integralmente annullabile.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 38060 del 2021 Rv. 663199-01, N. 26916 del 2022 Rv. 665858-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23528 del 02/09/2024 (Rv. 672116-01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.**

L. (SARNO ERNESTO SAVIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/02/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Preavviso di iscrizione ipotecaria - Atto avente natura impositiva, non elencato nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Impugnabilità - Facoltà e non onere - Conseguenze.

*In tema di contenzioso tributario, il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando una mera facoltà e non un onere per il destinatario - il quale, in ogni caso, deve proporre il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva - poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26129 del 2017 Rv. 646418-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 23469 del 02/09/2024** (Rv. **672112-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.** Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

L. (LOJODICE OSCAR) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/03/2023

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione - Falsa rappresentazione della realtà processuale - Allegazione di un decisivo error facti - Onere di prospettazione e di riscontro documentale - Fondamento.

*In tema di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, la falsa rappresentazione, in capo al giudice, della realtà processuale in cui consiste l'allegazione di un decisivo "error facti" addotto a fondamento dell'azione revocatoria deve - già in astratto, sulla base, cioè, delle mere deduzioni del ricorrente in revocazione, alla stregua di una prospettazione che è suo onere esplicitare e supportare documentalmente - costituire l'antecedente di un preciso determinismo causale rispetto alla concreta decisione adottata dal giudice sulla base di tale errore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24672 del 2022 Rv. 665817-01

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 23570 del 03/09/2024** (Rv. **672125-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **NAPOLITANO ANGELO.** Relatore: **NAPOLITANO ANGELO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Diff.)

F. (SPARANO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/12/2016

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Art. 21-bis della l. 74 del 2000 - Automatica efficacia di giudicato - Ius superveniens - Applicabilità.

177296 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE In genere.

*L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule "di merito" previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21 bis, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. M, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9900 del 2024 Rv. 670831-01, N. 17258 del 2019 Rv. 654693-01

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23572 del 03/09/2024 (Rv. 672151-01)**

**Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.**

L. (PAPA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/06/2017

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notifica dell'iscrizione ipotecaria - Raccomandata con avviso di ricevimento - Consegna all'ufficio postale direttamente da parte dell'agente della riscossione - Ammissibilità - Fondamento.

*In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell'iscrizione ipotecaria può avvenire con l'invio diretto, da parte dell'agente di riscossione, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, quale modalità alternativa prevista dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, integralmente affidata all'agente stesso ed all'ufficiale postale e di loro competenza esclusiva, che si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, poiché è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui l'agente è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17248 del 2017 Rv. 644897-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23633 del 03/09/2024 (Rv. 672128-01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: NAPOLITANO ANGELO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PETTINARI BRUNO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 15/12/2022

035013 CALAMITA' PUBBLICHE - CALAMITA' NATURALI - TERREMOTI Benefici fiscali - Sconto fiscale riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico colpito dal terremoto del 2016 in esito alla sospensione dei pagamenti fiscali - Estensione - Contribuenti residenti non richiedenti la sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del d.l. n. 189 del 2016, conv. con mod. dalla l. n. 229 del 2016 - Applicabilità - Conseguenze.

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) In genere.

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE In genere.

*In tema di benefici tributari, lo "sconto" fiscale - previsto dall'art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 156 del 2019, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al d.l. n. 189 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 229 del 2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, di cui all'art. 48,*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*commi 11 e 13, del citato d.l. n. 189 - è esteso anche a coloro che non hanno chiesto la sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del menzionato d.l. n. 189, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 24/10/2019 num. 123 art. 8 com. 2, Legge 12/12/2019 num. 156, Decreto Legge 17/10/2016 num. 189 art. 48 com. 1, Legge 15/12/2016 num. 229 CORTE COST., Decreto Legge 17/10/2016 num. 189 art. 48 com. 11, Decreto Legge 17/10/2016 num. 189 art. 48 com. 13

*Massime precedenti Vedi:* N. 202 del 2018 Rv. 646563-01, N. 2833 del 2016 Rv. 638932-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024 (Rv. 672126-01)**

*Presidente:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

P. (PIANESE FRANCESCO PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, 10/12/2020

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Compensazione delle spese processuali ex art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, n. 2 del d.lgs. n. 156 del 2015 - Motivazione - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9312 del 2024 Rv. 670803-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 (Rv. 672152-01)**

*Presidente:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

P. (CACOPARDO SERGIO ANTONIO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 03/07/2017

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO Regolamento spese processuali in appello - Infrazionabilità della domanda - Condanna alle spese di lite - Regolamento della soccombenza all'esito finale della lite - Necessità.

## SEZIONE TRIBUTARIA

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27056 del 2021 Rv. 662442-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23572 del 03/09/2024 (Rv. 672151-02)**

**Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.**  
L. (PAPA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/06/2017

154160 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - INTERESSI - IN GENERE Diritto alla riscossione degli interessi sulle sanzioni amministrative pecuniarie - Ritardo nel pagamento dell'imposta principale da cartella di pagamento - Sentenza passata in giudicato di conferma dell'avviso di liquidazione - Regime ordinario della prescrizione - Actio iudicati.

177229 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE In genere.

*Il diritto alla riscossione degli interessi sulle sanzioni amministrative pecuniarie - sorto a seguito del ritardo nel pagamento dell'imposta principale individuata in una cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell'avviso di liquidazione - si prescrive nel termine di dieci anni, in applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina, in via generale, l'actio iudicati.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2953

*Massime precedenti Vedi:* N. 9431 del 2024 Rv. 670820-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23600 del 03/09/2024 (Rv. 672127-01)**

**Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (TODISCO FRANCESCA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/01/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Emissione di fatture soggettivamente inesistenti da parte della "cartiera" - Raddoppio del termine di accertamento ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente razione temporis - Soggetto economico che ne ha tratto vantaggio tramite detrazione IVA - Fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale - Estensione del raddoppio - Applicabilità - Fondamento.

## SEZIONE TRIBUTARIA

*In tema di accertamento tributario, il raddoppio del termine - previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis vigente, nel caso del reato (ex art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000) di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte della "cartiera" dante causa - opera anche nei confronti del soggetto che ha utilizzato tali fatture e ne ha tratto vantaggio economico attraverso il meccanismo della detrazione dell'IVA, avendo posto in essere fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, quantomeno con riferimento all'ipotesi di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15999 del 2024 Rv. 671289-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23782 del 04/09/2024 (Rv. 672130-01)**

*Presidente:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 16/06/2021

177379 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE Agenzia delle entrate - Rappresentanza processuale articolazione periferica - Direttore o altro preposto all'ufficio legale - Operatività di una delega generale - Sufficienza della attribuzione in organigramma - Qualifica dirigenziale - Esclusione - Irrilevanza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012.

*La rappresentanza processuale dell'articolazione periferica dell'Agenzia delle entrate si concentra sul capo di essa ed anche, a termini dell'art. 3 del regolamento interno di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, sul semplice preposto all'ufficio legale (in favore del quale è da ritenersi operativa una delega generale); perciò, ai fini della legittima spendita del potere rappresentativo, è sufficiente l'effettiva attribuzione in organigramma di taluna delle suddette posizioni al soggetto che sottoscrive l'atto ex artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, a prescindere dalla sua qualifica dirigenziale, con la conseguenza che, agli effetti della validità, è irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, di cui a Corte cost. n. 37 del 2015.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 2, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 24 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2901 del 2019 Rv. 652337-01, N. 5177 del 2020 Rv. 657340-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23711 del 04/09/2024 (Rv. 672129-01)**

*Presidente:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro 2. (SCREPONI ADRIANO)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 18/04/2023

178531 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED

## SEZIONE TRIBUTARIA

EQUIPARATI - IN GENERE Determinazione del reddito - Rinuncia del socio a un credito da finanziamento nei confronti della società - Sopravvenienza attiva - Esclusione - Fondamento.

*In tema di determinazione del reddito, la rinuncia del socio ad un credito da finanziamento nei confronti della società, ai sensi dell'art. 88, comma 4, del TUIR, ratione temporis vigente, non genera una ripresa reddituale, ma ha una evidenza patrimoniale quando la liberazione della società dall'obbligo di restituzione del finanziamento, per effetto della suddetta rinuncia, produce per la stessa società il medesimo effetto dell'apporto di capitale, alla stregua di conferimento atipico, il quale non può costituire reddito di impresa, al pari della remissione del debito da parte di un terzo.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85

*Massime precedenti Conformi:* N. 5422 del 2023 Rv. 666823-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23880 del 05/09/2024 (Rv. 672132-01)**

**Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (DE NIGRIS PIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/12/2021

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Domanda di annullamento di un atto tributario - Pronuncia di natura costitutiva - Omessa costituzione dell'Amministrazione in primo grado - Legittimazione e interesse a sostenere l'atto in appello - Ammissibilità - Violazione degli artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 345 c.p.c. - Insussistenza - Fondamento.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

*La domanda di annullamento di un atto tributario, sottoposto ad impugnazione giudiziale mediante sul presupposto della sua illegittimità, mira ad una pronuncia costitutiva, essendo diretta all'eliminazione dell'atto stesso, sicché l'Amministrazione finanziaria, anche in caso di omessa costituzione in primo grado, è legittimata ed ha interesse a sostenere, in appello, la sua legittimità per paralizzare e resistere alla domanda avversaria, senza che ciò determini la violazione degli artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di esercizio di mere difese e non della proposizione di una domanda o eccezione in senso proprio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30227 del 2022 Rv. 666084-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23934 del 05/09/2024 (Rv. 672133-01)**

**Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.**

C. (ELEFANTE TULLIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/04/2022

## SEZIONE TRIBUTARIA

178301 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Accollo negoziale del debito di imposta - Compensazione del debito di imposta da parte dell'accollante - Esclusione - Fondamento.

*In caso di accollo negoziale per l'assolvimento del debito di imposta, l'utilizzo in compensazione di un maggior credito dell'accollante era precluso all'accollato anche prima dell'introduzione dell'espressa previsione di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modif., dalla l. n. 157 del 2019, atteso che tale possibilità, di per sé di carattere eccezionale, non era prevista da alcuna disposizione di legge e difettava, in ogni caso, dei presupposti della compensazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, per non afferire i debiti e crediti al medesimo soggetto.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 26/10/2019 num. 124 art. 1 com. 2, Legge 19/12/2019 num. 157 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9353 del 2024 Rv. 670804-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23856 del 05/09/2024 (Rv. 672153-01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: FLAMINI MARTINA. Relatore: FLAMINI MARTINA.**

S. (BIFULCO GIOACCHINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/12/2016

177343 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE Carattere impugnatorio del giudizio tributario - Oggetto del giudizio - Motivi di contestazione nel ricorso introduttivo - Motivi aggiunti - Presupposti - Fondamento.

*Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione".*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24

*Massime precedenti Conformi:* N. 9637 del 2017 Rv. 643799-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 7927 del 2016 Rv. 639633-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23842 del 05/09/2024 (Rv. 672131-01)**

**Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.**

C. (SAGLIOCCO GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/05/2021

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Verifica fiscale - Violazione dell'art. 12, comma 1, della l. n. 212 del 2000 - Ratio della

## SEZIONE TRIBUTARIA

prescrizione - Modalità di accesso da parte dell'Ufficio - Discrezionalità - Sussistenza - Limite - Fondamento.

*In tema di verifiche fiscali, la prescrizione di cui all'art. 12, commi 1 e 3, della l. n. 212 del 2000 ha lo scopo di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività di chi è sottoposto a controllo, al fine di contenere al minimo i disagi derivanti dall'attività di accesso; pertanto, la violazione di detta prescrizione non è soggetta a contestazione per la scelta, spettante solamente e discrezionalmente all'Ufficio in funzione della fruttuosità attesa dalle investigazioni da compiersi in loco, dello strumento operativo utilizzato, che legittimamente può comportare disagi, da contenersi, tuttavia, nel limite della minore turbativa possibile, solo con riferimento alla quale possono articolarsi specifiche e documentate ragioni di doglianza.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1299 del 2020 Rv. 656744-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 24022 del 06/09/2024 (Rv. 672154-01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*C. (DI FIORE MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/03/2017

279416 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' Applicazione del regime di contabilità separata - Soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa - Diversità e scindibilità delle diverse attività economiche - Autonoma organizzazione ed attività di impresa - Necessità.

*In tema di IVA, l'opzione per l'applicazione separata dell'imposta, prevista dall'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 per i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, è ammessa quando le diverse attività economiche, esercitate tutte in modo sistematico e non occasionale, sono sostanzialmente diverse ed effettivamente scindibili sulla base di criteri oggettivi, così da essere suscettibili di formare oggetto di autonome attività di impresa, aventi ciascuna una propria struttura organizzativa.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 36 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 22305 del 2021 Rv. 662123-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 24029 del 06/09/2024 (Rv. 672257-01)**

*Presidente:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

*S. (REPICE VALENTINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/12/2022

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Documento prodotto in copia - "Diniogo di originale" - Disconoscimento di conformità della copia - Sufficienza - Esclusione - Querela di falso - Necessità - Ragioni - Disconoscimento del solo contenuto - Mezzi di prova.

## SEZIONE TRIBUTARIA

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 221, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 22

*Massime precedenti Vedi:* N. 8718 del 2023 Rv. 667565-01, N. 16557 del 2019 Rv. 654386-01, N. 1324 del 2022 Rv. 663748-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 23991 del 06/09/2024 (Rv. 672134-01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

F. (NAPOLITANO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/12/2014

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972 (applicabile ratione temporis) - Condizioni - Conseguenze.

*In tema di IVA, lo speciale regime di esenzione dall'imposta, previsto dall'art. 10, comma 1, n. 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, vigente ratione temporis, è applicabile alle cessioni di fabbricati, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici o dalle imprese che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della l. n. 457 del 1978, quando al momento della vendita detti lavori non sono stati completati, con la conseguenza che l'atto resta assoggettato all'imposta di registro.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 8TER CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24681 del 2011 Rv. 620641-01, N. 352 del 2019 Rv. 652455-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 24133 del 09/09/2024 (Rv. 672205-01)**

*Presidente:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

B. (GIORDANO VITTORIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/10/2016

## SEZIONE TRIBUTARIA

279477 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE Condotta esigibile in capo al cessionario o committente ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Omessa emissione di fattura o emissione di fattura irregolare - Controllo della regolarità formale dell'operazione - Necessità - Approfondimento di merito sulla disciplina applicabile - Esclusione - Fondamento.

*In tema di IVA, l'obbligo del cessionario di un bene, o del committente di un servizio, di regolarizzare l'operazione imponibile posta in essere dal cedente/prestatore, previsto dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, comporta, in caso di omessa emissione della fattura o di emissione di fattura irregolare, la necessità per il soggetto obbligato di verificare la sola regolarità formale dell'operazione, non essendo tenuto a compiere approfondimenti di merito per individuare la corretta disciplina applicabile, che si risolverebbe nell'esercizio, da parte di un soggetto privato, di funzioni investigative e valutative, tipicamente di pertinenza dell'Amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione del cedente/prestatore, quale unico ed effettivo debitore d'imposta.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 23256 del 2018 Rv. 650687-01, N. 12138 del 2022 Rv. 664497-01, N. 14275 del 2020 Rv. 658355-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 24234 del 09/09/2024 (Rv. 672207-01)**

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO**. Estensore: **PENTA ANDREA**. Relatore: **PENTA ANDREA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

C. (CICERCHIA RENATO) contro T. (GRIMALDI DANIELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/11/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Omessa presentazione della dichiarazione e conseguente omesso versamento della imposta per più annualità - Autonomia di ogni obbligazione inadempita, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi - Continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di ICI, l'omessa presentazione della dichiarazione, seguita dall'omesso versamento dell'imposta, è sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione (inadempita non solo in relazione al versamento dell'imposta, ma anche all'obbligo dichiarativo), fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in forza della continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, il cui riconoscimento è collegato all'oggettivo perpetrarsi dell'illecito tributario in periodi d'imposta diversi, anche nell'evenienza in cui le violazioni abbiano avuto ad oggetto plurimi immobili.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11432 del 2022 Rv. 664351-01, N. 18447 del 2021 Rv. 661804-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

**Sez. 5, Ordinanza n. 24198 del 09/09/2024 (Rv. 672206-01)**

**Presidente: CARADONNA LUNELLA. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO.**

X. (MONTANARI PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 22/02/2021

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Spese di pubblicità a favore di società sportive dilettantistiche - Agevolazione - Prova - Iscrizione della società beneficiaria nell'apposito registro - Necessità - Requisito anteriore alla prescrizione normativa - Configurabilità.

*In tema di spese di pubblicità a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, l'accesso al regime fiscale agevolato, di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991, esige la prova che il beneficiario della sponsorizzazione è una società o un'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986, la quale può essere fornita soltanto tramite l'iscrizione nell'apposito registro del CONI, anche con riferimento agli anni d'imposta anteriori alla previsione dell'obbligatorietà di tale adempimento.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 149 com. 4, Legge 16/12/1991 num. 398 art. 1 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 29401 del 2019 Rv. 655740-01, N. 7202 del 2017 Rv. 643483-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 24089 del 09/09/2024 (Rv. 672204-01)**

**Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.**

I. (CECCIO GIANFILIPPO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 07/10/2015

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Esigibilità differita IVA - Applicazione restrittiva - Deroga all'imposta armonizzata - Soggetti predeterminati quali pubblica autorità - Beneficio al contribuente - Fondamento - Distorsione della concorrenza - Esclusione - Necessità.

*In materia di esigibilità differita dell'IVA, l'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 - nel testo vigente dopo la novella introdotta dall'art. 1-bis del d.l. n.181 del 1998, conv. con mod. dalla l. n.271 del 1998 - posto in relazione con l'art. 13, par. 1, della Direttiva 112/2006/CE e, in precedenza, della disposizione omologa, di cui all'art. 4, par. 5, della Direttiva 77/388/CEE, è applicabile, quale deroga alle condizioni effettivamente necessarie e minime in materia di imposta armonizzata, solo alle cessioni di beni o prestazioni di servizi in favore di soggetti predeterminati, che agiscono in veste di pubblica autorità, per il beneficio assicurato al contribuente, relativo al risparmio sugli interessi in corrispondenza del pagamento differito delle operazioni compiute per il periodo di imposta, fatti salvi, in ogni caso, i rischi di distorsioni della concorrenza di una certa importanza in caso di applicazione del beneficio al contribuente.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 12/06/1998 num. 181 art. 1 bis, Legge 03/08/1998 num. 271, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 13

*Massime precedenti Vedi:* N. 15193 del 2010 Rv. 613648-01, N. 26208 del 2021 Rv. 662284-01

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

**Sez. 5, Sentenza n. 24352 del 10/09/2024 (Rv. 672208-01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (GAMBINO CONCETTA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 04/11/2015

100161 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE Impugnazione di un provvedimento di diniego del direttore regionale delle entrate di disapplicazione di una legge antielusiva - Commissione tributaria provinciale - Competenza - Individuazione - Criteri.

177276 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO In genere.

*Per l'impugnazione di un provvedimento di diniego di disapplicazione di una legge antielusiva, effettuato dal direttore regionale delle entrate, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973, è competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso, che coincide con la circoscrizione in cui ha sede la direzione provinciale competente per l'accertamento, in ragione del domicilio fiscale del contribuente.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 4 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30054 del 2018 Rv. 651610-01, N. 23859 del 2020 Rv. 659346-01, N. 25194 del 2022 Rv. 665494-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 24434 del 11/09/2024 (Rv. 672155-01)**

**Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: MASSAFRA ANNACHIARA. Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (DI IACOVO TONIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 31/05/2021

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Accise sull'energia elettrica - Inclusione nella base imponibile IVA - Condizioni - Fondamento.

*In tema d'IVA, le accise sull'energia elettrica, dovute dal soggetto obbligato all'Amministrazione finanziaria, rientrano nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto quando sono effettivamente riversate sul consumatore finale, ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, poiché entrano a far parte del prezzo da quest'ultimo corrisposto, costituendo un elemento del costo del prodotto venduto.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13 com. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 16 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 78 com. 1 lett. A

*Massime precedenti Conformi:* N. 26145 del 2019 Rv. 655538-01

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

**Sez. 5, Sentenza n. 24416 del 11/09/2024 (Rv. 672209-01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.**

**Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. VITIELLO MAURO. (Parz. Diff.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (VILLANI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 15/10/2014

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO  
Efficacia espansiva del giudicato esterno - Tributi diversi oggetto di separati giudizi - Imposte strutturalmente differenti - Medesimi presupposti di fatto - Esclusione.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO  
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

*Nel processo tributario, l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardano tributi diversi, trattandosi di imposte strutturalmente differenti, anche se la pretesa impositiva è fondata sui medesimi presupposti di fatto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16010 del 2019 Rv. 654385-01, N. 38950 del 2021 Rv. 663418-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 24442 del 11/09/2024 (Rv. 672347-01)**

**Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.**

S. (CARBONE LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/02/2023

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Società non operative - Qualità di soggetto passivo IVA secondo l'art. 9, par. 1, della dir. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 - Operazioni rilevanti ai fini del raggiungimento della soglia - Ricavi derivanti dalle attività patrimoniali - Diritto alla detrazione IVA - Necessità - Insussistenza - Esercizio effettivo di attività economica - Sufficienza - Fondamento.

*In materia di società non operative, la qualità di soggetto passivo, ai fini della detrazione IVA, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE ed in conformità ai principi espressi dalla CGUE nella sentenza n. 341 del 7 marzo 2024 in causa C-341/222, anche a colui che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettua operazioni soggette a detta imposta, il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata dalla normativa nazionale, corrispondente ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui dispone, in quanto nessuna disposizione della direttiva subordina il diritto a detrazione a detto requisito, per cui, ai sensi dell'art. 30 della l. n. 724 del 1994, rileva esclusivamente l'esercizio effettivo di un'attività economica in un determinato periodo d'imposta, ponendosi detta disposizione in contrasto con l'art. 167 della citata direttiva nella parte in cui, invece, prevede la perdita del diritto a detrazione al mancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 167

*Massime precedenti Vedi:* N. 22249 del 2024 Rv. 672341-01, N. 16204 del 2018 Rv. 649230-01

## SEZIONE TRIBUTARIA

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024 (Rv. 672232-01)**

**Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)**

G. (MAZZOLA MARCELLO ADRIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/03/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Definizione agevolata ex art. 1, commi 231 - 252, l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater) - Estinzione del processo - Prova dell'intero pagamento del piano rateale concordato - Necessità - Esclusione - Perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - Rilevanza - Condizioni.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

*In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 391, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 231 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 232 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 236 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 20626 del 2024 Rv. 672028-01

*Massime precedenti Difformi:* N. 24479 del 2024 Rv. 672233-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 24387 del 11/09/2024 (Rv. 672231-01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)**

Z. (ZAGA' STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 30/01/2023

178372 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Sostituzione avviso di accertamento annullato in autotutela - Rivalutazione fattuale o giuridica degli stessi elementi - Pretesa impositiva invariata - Sussistenza - Differenza con accertamento integrativo - Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Fondamento.

*In tema di accertamento delle imposte, la sostituzione di un avviso, annullato in sede di autotutela, costituisce esercizio dell'ordinario potere di accertamento, per cui la sua emissione comporta una rivalutazione fattuale o giuridica degli stessi elementi già in possesso dell'Ufficio, senza potere incrementare la ripresa a tassazione, la quale presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, posta a base dell'accertamento integrativo, per come prescritto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11849 del 2023 Rv. 667857-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 24373 del 11/09/2024 (Rv. 672230-01)**

**Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: MASSAFRA ANNACHIARA. Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA.**

P. (PERUZZA DAMIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO VENEZIA, 18/11/2022

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021154/2024 67165702

*Massime precedenti Conformi:* N. 21154 del 2024 Rv. 671657-02

---

**Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 24479 del 12/09/2024 (Rv. 672233-01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (MAURIELLO WALTER)

Sospende processo

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Definizione agevolata ex art. 1, commi 231 - 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater) - Estinzione del processo - Presupposti - Pagamento dell'intero ammontare dovuto - Necessità.

*La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231 - 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), subordina l'estinzione del giudizio, da un lato, all'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda e, dall'altro, all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, per cui, in assenza di detti presupposti, non è possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 391, Legge 29/12/2002 num. 197 art. 1 com. 231, Legge 29/12/2002 num. 197 art. 1 com. 236

*Massime precedenti Difformi:* N. 24428 del 2024 Rv. 672232-01, N. 20626 del 2024 Rv. 672028-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

**Sez. 5, Ordinanza n. 24673 del 13/09/2024 (Rv. 672156-01)**

**Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: BROGI RAFFAELLA. Relatore: BROGI RAFFAELLA.**

C. (MARIANI LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/12/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Cessione del credito IVA derivante da una prestazione di un servizio reso in favore di uno dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Operazione di factoring - Conseguimento del corrispettivo da parte del cedente - Versamento IVA - Cessazione del regime di sospensione - Pagamento del debitore ceduto in favore del factor - Necessità - Esclusione.

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE In genere.

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI In genere.

*In tema di IVA, la cessione del credito derivante dalla prestazione di un servizio, reso in favore di uno dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, nell'ambito di un'operazione di factoring, e il conseguimento del corrispettivo da parte del cedente determinano la cessazione del regime di sospensione del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, al cui versamento il soggetto passivo è, pertanto, tenuto, senza dover attendere il pagamento del debitore ceduto in favore del factor.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24454 del 2018 Rv. 650707-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 24579 del 13/09/2024 (Rv. 672234-01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (REGGIO D'ACI MICHELA)

Dichiara inammissibile, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 29/09/2020

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Provvedimento di sospensione del rimborso di un credito IVA - Impugnazione dell'annullamento in cassazione - Giudizi pendenti relativi ad avvisi di accertamento - Conferma della legittimità - Definitività del titolo - Sopravvenuta carenza di interesse per il provvedimento di sospensione impugnato - Fondamento.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

*In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione della sentenza che ha annullato la sospensione del rimborso di un credito IVA è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire nell'ipotesi in cui gli avvisi di accertamento, che avevano giustificato l'adozione del provvedimento di sospensione impugnato, siano divenuti definitivi, con conferma della loro legittimità, in pendenza del giudizio di legittimità, essendo l'Ufficio competente tenuto a disporre gli atti consequenziali per la riscossione delle imposte dovute.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 14124 del 2023 Rv. 667891-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 24696 del 13/09/2024 (Rv. 672157-01)**

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: BERNARDO CECILIA. Relatore: BERNARDO CECILIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (CIAFFARRI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/11/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Agevolazioni sanzionatorie ex art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 - Pagamento dell'imposta e relativa sanzione in misura ridotta - Comportamento concludente - Rinuncia alla impugnazione - Finalità deflattiva - Impugnazione del contribuente - Inapplicabilità.

*In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il contribuente che, nei termini per impugnare l'atto impositivo, esegue spontaneamente il pagamento dell'imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, aderendo alla relativa misura agevolativa, assume un comportamento concludente sintomatico della rinuncia ad impugnare il provvedimento impositivo, che, tuttavia, non è più ravvisabile quando il contribuente propone comunque l'impugnazione del suddetto atto, venendo meno la finalità deflattiva dell'agevolazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 15

*Massime precedenti Vedi:* N. 18900 del 2016 Rv. 641483-01, N. 6126 del 2021 Rv. 660695-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 24621 del 13/09/2024 (Rv. 672210-01)**

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: LENOCI VALENTINO. Relatore: LENOCI VALENTINO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (TINELLI GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 15/03/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento a carico di s.r.l. a ristretta base azionaria - Presupposto - Validità - Annullamento per vizi di merito con sentenza passata in giudicato - Conseguenze - Accertamento a carico dei soci - Illegittimità - Rilevabilità di ufficio - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che il suo annullamento - con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, rilevabile di ufficio sulla base degli atti prodotti in giudizio o formatosi dopo la pronuncia della sentenza impugnata, anche sulla base di una pronuncia della S.C. conosciuta mediante l'attività di ricerca del collegio giudicante nell'ambito dell'attività di istituto - determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizza la percezione di maggiori utili societari.*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 752 del 2021 Rv. 660292-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 24774 del 16/09/2024 (Rv. 672373-01)**

**Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 18/11/2021

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE Imposta ipo-catastale - Momento determinativo - Classificazione esistente alla data del trasferimento del bene - Successiva trasformazione - Irrilevanza - Fattispecie.

*In tema di imposte ipo-catastali, la rendita catastale e la consistenza dell'immobile in termini di metri quadrati vanno individuate in relazione alla classificazione esistente al momento del trasferimento e non a quelle eventualmente attribuite successivamente al termine dell'opera di trasformazione dell'immobile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui la cessione di un immobile in categoria catastale provvisoria F/4 era equiparabile a quella di un fabbricato non ancora trasformato in unità abitativa, senza tener conto della classificazione originaria di bene strumentale, essendo irrilevante che vi fossero lavori di ristrutturazione in corso).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22765 del 2016 Rv. 641547-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 24995 del 17/09/2024 (Rv. 672374-01)**

**Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.**

M. (ROMOLI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 06/10/2015

178380 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Accesso domiciliare - Decreto di autorizzazione del P.M. - Diritto del contribuente di conoscere la motivazione - Diniego dell'Amministrazione - Conseguenze - Nullità dell'avviso di accertamento - Esclusione - Fondamento.

*In tema di accessi, ispezioni e verifiche, previste in materia di IVA dall'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, richiamato, per le imposte dirette, dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, il diniego dell'Amministrazione all'istanza del ricorrente di conoscere la motivazione del decreto con cui il Procuratore della Repubblica ha autorizzato l'accesso domiciliare non comporta di per sé, in assenza di un'espressa normativa, la nullità dell'avviso di accertamento, poiché il diritto di accedere a tali informazioni deve essere temperato con gli interessi protetti dal segreto istruttorio opposto ex art. 329 c.p.p., che ha, comunque, una durata limitata e può essere contestato dal ricorrente, dimostrando come abbia potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei propri confronti, mediante un concreto ed apprezzabile documento al diritto di difesa.*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329

*Massime precedenti Vedi:* N. 23824 del 2017 Rv. 645906-01, N. 36852 del 2022 Rv. 666514-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 25043 del 18/09/2024 (Rv. 672375-02)**

*Presidente:* **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**  
L. (GRASSI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE  
Indagini bancarie - Accrediti e addebiti in conto corrente - Presunzione ex artt. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 32 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Prova contraria a carico del contribuente - Contenuto - Fattispecie.

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere.

*In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, sia in accredito che in addebito, si presumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che gli stessi non si riferiscono ad operazioni imponibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ridotto forfettariamente di un terzo l'imponibile accertato in base alle movimentazioni bancarie, non giustificate dal contribuente, per il semplice fatto che le indagini bancarie avevano interessato anche i conti correnti intestati a due familiari del contribuente).*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 26111 del 2015 Rv. 638173-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10480 del 2018 Rv. 648064-01, N. 4829 del 2015 Rv. 635057-01, N. 2928 del 2024 Rv. 670253-01, N. 11102 del 2017 Rv. 643970-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 25182 del 19/09/2024 (Rv. 672388-01)**

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**  
P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

A. (CHIOFALO CRISTIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/03/2018

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Motivi di ricorso per cassazione - Violazione di legge - Contenuto - Erronea applicazione di legge - Distinzione - Criteri - Conseguenze.

*In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest'ultima, laddove l'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 24054 del 2017 Rv. 646811-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 25222 del 19/09/2024 (Rv. 672377-01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO.**

D. (NUCCI MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/01/2019

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Cartella di pagamento - Definitività della pretesa per sentenza passata in giudicato - Termine decennale di prescrizione - Applicabilità - Termini ex artt. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Esclusione - Natura processuale della decisione - Irrilevanza.

177229 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE In genere.

*Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, né al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, operando invece il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, anche ove la definitività della pretesa erariale consegua alla declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2953, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/11/1997 num. 472 art. 20

*Massime precedenti Vedi:* N. 9431 del 2024 Rv. 670820-01, N. 8105 del 2019 Rv. 653058-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25790 del 2009 Rv. 610561-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 25144 del 19/09/2024 (Rv. 672387-01)**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.**

M. (BRACCI LUCIANO FILIPPO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 01/06/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Revisione del classamento catastale - Motivazione - Contenuto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell'atto non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'agenzia del territorio, ma deve specificare, a pena di nullità, se la modifica va associata al mancato aggiornamento del classamento ovvero alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari, così da consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa, conseguente alla richiesta di verifica dell'effettiva correttezza della*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*riclassificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente la motivazione dell'atto di classamento, sebbene affidata a formule stereotipate e di stile, meramente riproduttive di precetti normativi, senza, per contro, recare la descrizione delle caratteristiche dell'immobile oggetto di revisione).*

*Riferimenti normativi:* Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST., DPR 23/03/1998 num. 138

*Massime precedenti Conformi:* N. 25037 del 2017 Rv. 646967-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 31112 del 2019 Rv. 656285-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 25204 del 19/09/2024 (Rv. 672235-01)**

*Presidente:* **FEDERICI FRANCESCO**. *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO**. *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO**.

F. (TURCI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 12/06/2019

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 - Cartella di pagamento - Inclusione - Condizioni - Fondamento.

*In tema di condono fiscale, la cartella di pagamento può essere oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, purché sia il primo atto impositivo con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo in tal caso impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, che, invece, non sono più denunciabili ove sia mero atto riscossivo.*

*Riferimenti normativi:* Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 186 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 18298 del 2021 Rv. 661547-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 25191 del 19/09/2024 (Rv. 672376-02)**

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO**. *Estensore:* **CHIECA DANILO**. *Relatore:* **CHIECA DANILO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (CHIOFALO CRISTIANO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/02/2019

177385 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE Processo tributario - Motivi specifici d'impugnazione - Riproposizione delle deduzioni del giudizio di primo grado - Idoneità - Fondamento.

*Nel processo tributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legisl. 31/12/1991 num. 546 art. 53

*Massime precedenti Conformi:* N. 24641 del 2018 Rv. 650818-01

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 32954 del 2018 Rv. 652142-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 25191 del 19/09/2024 (Rv. 672376-01)**

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO**. *Estensore:* **CHIECA DANILO**. *Relatore:* **CHIECA DANILO**.  
*P.M.* **VISONA' STEFANO**. (*Conf.*)

A. (*CHIOFALO CRISTIANO*) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 26/02/2019

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Raddoppio dei termini per l'accertamento tributario - Modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n. 208 del 2015 - Ambito di applicazione - Fondamento.

*In tema di termini di decadenza dell'accertamento tributario, previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015 non incidono le modifiche apportate dapprima dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che hanno escluso l'operatività del raddoppio quando la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti, nonché quelle apportate dai commi 130 e 131 dell'art. 1 della l. n. 208 del 2015, che hanno determinato il venir meno della disciplina sul raddoppio, poiché la disposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla predetta data, mentre ai sensi dell'art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 le modifiche recate dai commi 130 e 131 si applicano esclusivamente agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 2 com. 3, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 39416 del 2021 Rv. 663205-02, N. 33793 del 2019 Rv. 656433-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 25230 del 19/09/2024 (Rv. 672345-01)**

*Presidente:* **FEDERICI FRANCESCO**. *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO**. *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO**.

A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 26/05/2023

100245 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Fallimento della parte dopo la sentenza di primo grado - Notifica dell'atto di appello al procuratore anziché al curatore - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Conseguenze.

*Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione.*

## SEZIONE TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 12785 del 2016 Rv. 640140-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14916 del 2016 Rv. 640604-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 25145 del 19/09/2024 (Rv. 672496-01)**

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 14/01/2021

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di rinvio - Disciplina processuale sopravvenuta - Rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio - Distinzione - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di incidenza dello ius superveniens sul giudizio di rinvio, il giudice di merito (di primo o di secondo grado), anche in caso di nullità del processo per mancato rispetto del litisconsorzio necessario, non deve tener conto delle modifiche processuali medio tempore intervenute, a prescindere dalla distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio, che ha effetto solo descrittivo, per la determinazione dei poteri del giudice nel riesame della controversia, senza alcuna ricaduta pratica in caso di disciplina processuale sopravvenuta, trattandosi in ogni caso di una fase ulteriore dell'originario procedimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato tardivo l'appello proposto, oltre il termine semestrale, avverso la sentenza resa in sede di rinvio, poiché, a fronte della disciplina transitoria di cui all'art. 58 della l. n. 69 del 2009, la nuova formulazione dell'art. 327 c.p.c., così come modificato dalla riforma del 2009, non trovava applicazione, in quanto il giudizio originario era stato introdotto prima del 4 luglio 2009 e doveva continuare ad applicarsi il termine annuale di impugnazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Difformi:* N. 22407 del 2020 Rv. 659358-01, N. 167 del 2019 Rv. 652229-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 31081 del 2023 Rv. 669461-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11844 del 2016 Rv. 639945-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 25273 del 20/09/2024 (Rv. 672389-01)**

*Presidente:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 20/07/2021

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Decisioni della Commissione Europea - Valore di ius superveniens - Immediata applicazione nel giudizio di legittimità - Conseguenze - Fattispecie.

## SEZIONE TRIBUTARIA

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

*La sopravvenuta decisione della Commissione Europea, atto normativo vincolante ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, è immediatamente applicabile e, in quanto ius superveniens, il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la deduzione della sopravvenuta decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, poiché contenuta solo in memoria).*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 13458 del 2016 Rv. 640270-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 7319 del 2012 Rv. 622690-01, N. 17199 del 2019 Rv. 654528-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 25341 del 20/09/2024 (Rv. 672438-01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CIAFARDINI LUCIANO. Relatore: CIAFARDINI LUCIANO.**

P. (BUFALINI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 25/01/2016

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenza da cessione di terreni - Distinzione tra "edificato" e "non edificato" - Portata - Conseguenze - Potere di riqualificazione dell'Amministrazione finanziaria - Limiti - Destinazione edificatoria ripristinata - Rilevanza - Esclusione.

*In tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali redditi diversi, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra edificato e non edificato non ammette un tertium genus, con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67

*Massime precedenti Conformi:* N. 5088 del 2019 Rv. 652599-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 25321 del 20/09/2024 (Rv. 672390-01)**

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (STASI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 15/02/2016

## SEZIONE TRIBUTARIA

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Avviso di accertamento o di rettifica - Motivazione - Contenuto - Finalità - Prova della pretesa tributaria - Differenze.

*La motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall'art. 7 della l. n. 212 del 2002, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria; invece, la prova della pretesa tributaria attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/2002 num. 212 art. 7

*Massime precedenti Conformi:* N. 9810 del 2014 Rv. 630679-01 Rv. 630679-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 25348 del 20/09/2024 (Rv. 672378-01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CIAFARDINI LUCIANO. Relatore: CIAFARDINI LUCIANO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 21/07/2015

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito d'impresa - Spese di pubblicità con utilità pluriennale - Ammortamento civilistico in dieci anni - Deduzione ai fini fiscali in cinque anni - Compatibilità - Fondamento.

*In tema di reddito d'impresa, la scelta civilistica di un ammortamento decennale delle spese di pubblicità con utilità pluriennale non preclude la possibilità di una loro deduzione, ai fini fiscali, in cinque esercizi, anche ove le stesse non risultino dal conto dei profitti e delle perdite, ma siano annotate nelle scritture contabili, poiché l'art. 74 (ora 108), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella versione ratione tempore applicabile, è norma speciale rispetto all'art. 2426, n. 5, c.c. e consente al contribuente di scegliere solo tra le due alternative della integrale deduzione immediata, nell'esercizio in cui le spese sono state sostenute, ovvero della distribuzione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro anni successivi, non prevedendo né uno ius variandi, né la possibilità di modificare l'opzione prescelta.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 2, Cod. Civ. art. 2426

*Massime precedenti Vedi:* N. 16223 del 2018 Rv. 649196-01, N. 26179 del 2014 Rv. 633767-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 25321 del 20/09/2024 (Rv. 672390-02)**

**Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (STASI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 15/02/2016

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA -

## SEZIONE TRIBUTARIA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Costi non regolarmente registrati - Abrogazione dell'art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Prova - Onere e modalità.

*In tema di imposte sui redditi d'impresa, l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 695 del 1996, dell'art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva la deduzione dei costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili, non ne determina l'automatica deducibilità, dovendo l'imprenditore dimostrare di averli effettivamente sostenuti; tale prova non può essere fornita esclusivamente mediante le annotazioni del libro giornale, in quanto le stesse, per un verso, non fanno fede della veridicità dei dati in esso esposti e, per un altro verso, non costituiscono prova a favore dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2709 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2709, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 6, DPR 09/12/1996 num. 695 art. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 5079 del 2017 Rv. 643221-01, N. 18401 del 2018 Rv. 649615-02

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 25401 del 23/09/2024 (Rv. 672379-01)**

**Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.**

A. (GRECO FRANCO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/07/2017

178523 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE Enti non commerciali - Qualificazione - Elementi rilevanti - Conseguenze - Indici di assenza della "decommercializzazione" - Fattispecie.

*In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto natura commerciale alla A.P.I.C.I. - Associazione Provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani, poiché esercitava, in via prevalente e con modalità commerciali, l'attività di progettazione e ricerca di finanziamenti presso enti pubblici, mentre era del tutto assente l'aspetto associativo, non essendo noti i nominativi ed il numero dei soci).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 143, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148, DPR 26/10/1973 num. 600 art. 20

*Massime precedenti Conformi:* N. 22939 del 2018 Rv. 650791-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 18396 del 2015 Rv. 636522-01, N. 553 del 2023 Rv. 666607-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 25424 del 23/09/2024** (Rv. **672380-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 23/04/2021

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione tra Italia e Regno Unito - Disciplina di contrasto alle doppie imposizioni - Finalità - Nazionalità del datore di lavoro - Rilevanza - Esclusione.

*In materia di discipline convenzionali per il contrasto alle doppie imposizioni, la nazionalità del datore di lavoro è del tutto ininfluyente, poiché, al fine di evitare che il medesimo reddito sia sottoposto ad imposizione in due Stati, è previsto, con possibilità di deroghe, che, se esso è stato assoggettato ad imposizione nel paese estero di residenza del lavoratore, non deve essere assoggettato nuovamente a imposizione in Italia, paese di cittadinanza del lavoratore, indipendentemente dalla nazionalità, italiana, inglese o di altro Stato, del datore di lavoro che ha corrisposto le retribuzioni.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2, Legge 05/11/1990 num. 329 all. A art. 4, Legge 05/11/1990 num. 329 all. A art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 24112 del 2017 Rv. 645973-01

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 25512 del 24/09/2024** (Rv. **672381-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **TARTAGLIONE GIULIANO**. Relatore: **TARTAGLIONE GIULIANO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BASSOLI CARLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/05/2017

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Rendimenti frutto di investimento - Onere della prova a carico del contribuente - Conteggio proveniente dal datore di lavoro o dal fondo di previdenza - Sufficienza - Condizioni.

*In tema di fondi previdenziali integrativi, l'onere del contribuente di provare quale parte di indennità ricevuta è ascrivibile a rendimenti che sono frutto dell'investimento del capitale versato sul mercato non è assolto mediante il mero rinvio al conteggio proveniente dal datore di lavoro o dal fondo di previdenza, salvo che esso contenga una specificazione, tale da chiarirne la provenienza, sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce relativa al rendimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 5494 del 2020 Rv. 657365-01

---

Sez. 5, **Ordinanza n. 25607 del 25/09/2024** (Rv. **672382-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **PENTA ANDREA**. Relatore: **PENTA ANDREA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/03/2022

## SEZIONE TRIBUTARIA

133061 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE Processo tributario - Calcolo del contributo unificato - Criterio - Valore dell'atto impugnato - Ricorsi cumulativi - Somma dei contributi dovuti per ciascun atto impositivo - Fondamento - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Nel processo tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretta la determinazione del valore della lite sulla base dell'importo del credito vantato dal ricorrente nei confronti del terzo pignorato, calcolando in base ad esso il contributo unificato, anziché sommare i contributi dovuti per l'atto di pignoramento e l'avviso di accertamento presupposto, che erano stati impugnati cumulativamente).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 com. 3 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 lett. F CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16283 del 2021 Rv. 661602-01, N. 16282 del 2021 Rv. 661601-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 25633 del 25/09/2024 (Rv. 672383-01)**

*Presidente:* **PERRINO ANGELINA MARIA**. *Estensore:* **PENTA ANDREA**. *Relatore:* **PENTA ANDREA**.

B. (ARLENGHI MARIA MADDALENA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara improcedibile, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 12/01/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Giudizio di cassazione - Deposito di sentenza di secondo grado diversa da quella impugnata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Condizioni.

*In tema di giudizio di cassazione, il deposito di una sentenza di secondo grado diversa da quella impugnata, non oggetto di controversia, comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., salvo che il documento corretto venga prodotto mediante separato deposito, nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al comma 1 del citato art. 369.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14347 del 2020 Rv. 658386-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22074 del 2023 Rv. 668227-01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 25757 del 26/09/2024** (Rv. **672384-04**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **ROSETTI RICCARDO**. Relatore: **ROSETTI RICCARDO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (TOMASSINI ANTONIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 25/01/2016

178486 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - IN GENERE Determinazione del reddito d'impresa - Beni mobili consegnati nel periodo d'imposta successivo a quello della vendita - Rilevanza dell'effettiva consegna - Conseguenze - Inclusione nelle rimanenze finali del venditore - Fattispecie.

*In tema di determinazione del reddito d'impresa, il valore dei beni mobili venduti nel corso del periodo d'imposta considerato, ma consegnati all'acquirente nell'anno successivo, deve essere incluso, ai sensi dell'art. 109 (ex art. 75), comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, tra le rimanenze finali del venditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, aveva individuato come momento della consegna quello in cui il venditore aveva avvisato l'acquirente che il bene era a sua disposizione per il ritiro presso il magazzino, anziché quello, del periodo d'imposta successivo, in cui il bene stesso ne era effettivamente uscito).*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 26410 del 2018 Rv. 650751-01

SETTEMBRE 2024

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e  
comuni alle sezioni



## 1. GIURISDIZIONE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 23712 del 04/09/2024** (Rv. **672092-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LO PINTO GIUSEPPE)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Affermazione della propria giurisdizione da parte del giudice amministrativo d'appello -  
Cassazione con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario - Rimessione in primo grado  
dopo l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Riassunzione dinanzi al  
giudice ordinario d'appello - Necessità.

100065 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA  
CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI In genere.

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE -  
IN GENERE In genere.

*In tema di giurisdizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. (operante per le  
impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023), nel caso in cui la sentenza del giudice  
amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo  
sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere  
riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado, avendo  
inteso il legislatore della riforma limitare le ipotesi di remissione della causa al giudice di primo  
grado unicamente nei casi di violazione del contraddittorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE  
COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29592 del 2022 Rv. 665912-01

---

Sez. **1**, **Ordinanza n. 23833 del 05/09/2024** (Rv. **672358-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **ABETE LUIGI**.  
Relatore: **ABETE LUIGI**.

C. (RAPALI GABRIELE) contro I. (BIOCCA GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/10/2022

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI  
CONTI Azione risarcitoria civile esperita dalla P.A. ed azione di responsabilità contabile per danno  
erariale - Violazione del principio del ne bis in idem - Esclusione - Ragioni.

*Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla P.A.,  
avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo  
conseguente alla violazione di un'obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola  
generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il  
giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile,  
nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno  
ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione  
dell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentre l'altra, invece, è volta alla*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

*Massime precedenti Conformi:* N. 32929 del 2018 Rv. 652072-01, N. 14632 del 2015 Rv. 636278-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24086 del 09/09/2024 (Rv. 672359-01)**

*Presidente:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

*A. (CAPPONI BRUNO) contro H. (NUZZO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/12/2018

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Convenzione di "project financing" - Fase successiva all'aggiudicazione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di procedure di finanza a progetto (c.d. "project financing"), la controversia relativa alla fase successiva all'aggiudicazione compete alla giurisdizione ordinaria, involgendo questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e all'adempimento delle relative obbligazioni, le quali si mantengono nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti e non implicano, pertanto, di regola, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37 quinquies

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 21971 del 2021 Rv. 661865-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 24106 del 09/09/2024 (Rv. 672296-01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*P. (MIRABILE CARLO) contro I. (PEZONE ANTONIO)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Controversie in materia di lavori pubblici, servizi e forniture - Devoluzione alla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, lett. e), c.p.a. - Condizioni - Fattispecie.

*Le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture - per le quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. - ricomprendono anche quelle relative all'aggiudicazione di un contratto assoggettato alle regole di evidenza pubblica, quando l'inquadramento pubblicistico riguarda tanto l'aspetto soggettivo, in base al quale l'appalto o la concessione devono essere accordati da uno dei soggetti ricadenti nell'alveo previsionale dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, quanto il punto di vista oggettivo, relativo all'attività conferenda, che deve identificarsi in una delle attività di cui agli artt. 115-121 del medesimo d.lgs. (Applicando tale principio, la S.C. ha dichiarato che appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia relativa all'affidamento ad*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*una società privata, da parte di Poste Italiane S.p.A., del servizio di trasporto, scorta, contazione, selezione, autenticazione e custodia di denaro e/o valori).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 115, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 121

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 23541 del 2019 Rv. 655119-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 24242 del 10/09/2024 (Rv. 672321-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

**I. (D'ALOISIO CARLA) contro T. (CORVASCE ANTONIO)**

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 23/10/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Violazione dei limiti della cognizione incidentale - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, la violazione dei limiti della cognizione incidentale stabiliti dall'art. 8 c.p.a. non configura un eccesso di potere giurisdizionale, ma solo un error in procedendo, commesso dal giudice amministrativo all'interno della sua giurisdizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 8

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 7292 del 2016 Rv. 639171-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 19103 del 2023 Rv. 668216-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25027 del 17/09/2024 (Rv. 672485-01)**

**Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

**A. (D'ALBORA MAURIZIO) contro D. (CERISANO GIOVANNI ERNESTO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 14/12/2017

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Giudizio per la determinazione dell'indennità di esproprio - Poteri del giudice ordinario - Valutazione della validità ed efficacia del decreto di esproprio - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI In genere.

*Nel giudizio per la determinazione dell'indennità di esproprio, il giudice ordinario può valutare la validità ed efficacia del provvedimento ablativo, senza con ciò invadere la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché egli non procede all'annullamento dell'atto, ma si limita a disapplicarlo, ove invalido o inefficace, per escludere la debenza dell'indennità; tale disapplicazione non involge, infatti, una questione di giurisdizione, ma riguarda l'esercizio di un potere interno alla giurisdizione del g.o., censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c..*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4), Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 23235 del 2004 Rv. 578368-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9543 del 2021 Rv. 660919-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25153 del 19/09/2024 (Rv. 672223-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

G. (ROLLA FRANCESCA) contro S. (FALSONE ANTONINO)

Regola competenza

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Domanda risarcitoria contro società avente sede solo all'estero - Art. 7 Reg. UE n. 1215 del 2012 - Competenza territoriale - Individuazione - Fattispecie.

*Nel caso di domanda risarcitoria contro una società avente sede solo all'estero, priva in Italia di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, la competenza territoriale deve essere individuata in accordo con l'art. 7 del Reg. CE n. 1215 del 2012, nel luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. (Nella specie, la S.C., in relazione alla domanda volta al risarcimento del danno da malformazioni causate dall'assunzione in gravidanza di talidomide sintetizzato da società tedesca, ha affermato la competenza del giudice del luogo di nascita di ciascuno dei soggetti lesi).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3125 del 2021 Rv. 660357-02

---

**Sez. U, Ordinanza n. 25398 del 23/09/2024 (Rv. 672297-01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: STALLA GIACOMO MARIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)**

S. (PANTANO MASSIMILIANO) contro M.

Regola giurisdizione

041010 CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - BENEFICI DI LEGGE Controversie in materia di acquisto della cittadinanza italiana - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Criteri - Disposizioni processuali di cui al d.l. n. 13 del 2017 - Irrilevanza - Acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione" - Coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano - Diritto soggettivo alla cittadinanza - Esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica - Valutazione discrezionale della P.A. - Conseguenze.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

*Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per le controversie in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ex art. 5 e ss. della l. n. 91 del 1992, non assumono rilievo le disposizioni processuali di cui al d.l. n. 13 del 2017, attributive della competenza: in caso di acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione", il diritto soggettivo a conseguire la cittadinanza spettante al coniuge straniero (o apolide) di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi, inerenti alla sicurezza della Repubblica, ostativi a detto acquisto, di talché sussiste la giurisdizione ordinaria ogni*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*qualvolta il diniego sia giustificato dalla mancanza dei requisiti oggettivi prescritti dalle disposizioni in esame, mentre sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, allorquando la cittadinanza venga invece rifiutata proprio per l'esistenza di motivi inerenti alla pubblica sicurezza.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 5 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 91 art. 6

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1053 del 2022 Rv. 663589-01

---

### 2. COMPETENZA

**Sez. 5, Sentenza n. 24352 del 10/09/2024 (Rv. 672208-01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (GAMBINO CONCETTA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 04/11/2015

100161 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE Impugnazione di un provvedimento di diniego del direttore regionale delle entrate di disapplicazione di una legge antielusiva - Commissione tributaria provinciale - Competenza - Individuazione - Criteri.

177276 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO In genere.

*Per l'impugnazione di un provvedimento di diniego di disapplicazione di una legge antielusiva, effettuato dal direttore regionale delle entrate, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973, è competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso, che coincide con la circoscrizione in cui ha sede la direzione provinciale competente per l'accertamento, in ragione del domicilio fiscale del contribuente.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 4 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30054 del 2018 Rv. 651610-01, N. 23859 del 2020 Rv. 659346-01, N. 25194 del 2022 Rv. 665494-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25108 del 18/09/2024 (Rv. 672404-01)**

*Presidente:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **VALENTINO DANIELA.** *Relatore:* **VALENTINO DANIELA.**

A. (RIVELLINI ANDREA) contro T.

Regola competenza

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Contratti del consumatore - Legge applicabile - Momento della proposizione della domanda - Rilevanza - Momento della conclusione del contratto - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di contratti del consumatore, la competenza va regolata, ai sensi del generale principio di cui all'art. 5 c.p.c., sulla base delle norme in vigore alla data di proposizione della domanda e non di quelle in vigore alla data di conclusione del contratto dal quale derivano le obbligazioni controverse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva determinato la competenza in base al disposto dell'art. 1469-bis, comma 3, n. 19, c.c., non più in vigore alla data di deposito del ricorso monitorio, senza considerare che, a quella data, il rapporto, avente ad oggetto un fido di € 100.000,00, ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. a), TULB, non era regolato dalla normativa sui crediti al consumatore e, pertanto, la competenza non poteva essere stabilita secondo l'art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 122 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 14090 del 2016 Rv. 640363-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25146 del 19/09/2024 (Rv. 672222-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

T. (LANZI ALESSANDRO) contro J. (CHIAVES FILIPPO ANDREA)

Regola competenza

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Competenza funzionale e inderogabile del tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto - Domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale - Conseguenze.

*Il giudizio di opposizione è connotato dalla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, essendo tale competenza immodificabile anche per ragioni di connessione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 35661 del 2022 Rv. 667160-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 927 del 2022 Rv. 663586-02

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 3, Ordinanza n. 25138 del 19/09/2024 (Rv. 672221-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

G. (GRIMALDI PAOLO) contro B.

Regola competenza

044025 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI Locazione - Individuazione del giudice competente - Principio locus rei sitae - Natura inderogabile - Conseguenze - Nullità della clausola derogatoria - Rilevabilità ex officio - Sussistenza - Adesione all'eccezione - Irrilevanza.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

*In tema di locazioni, il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice al locus rei sitae, sancito dall'art. 21 c.p.c., ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguente invalidità, rilevabile anche ex officio in sede di regolamento di competenza, di una clausola difforme inserita nel regolamento negoziale ed irrilevanza dell'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15699 del 2024 Rv. 671259-01, N. 10421 del 2024 Rv. 670782-02, N. 12404 del 2020 Rv. 658220-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25176 del 19/09/2024 (Rv. 672224-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

P. (D'ATRI ROBERTO) contro G. (REA FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 18/05/2023

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimento dichiarativo di estinzione ex art. 75 c.p.p. - Reclamo ex art. 308 c.p.c. - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

089020 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE In genere.

*Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione ex art. 75 c.p.p. è impugnabile con reclamo ex art. 308 c.p.c., tale essendo il rimedio tipico apprestato dal legislatore per la verifica dei presupposti integrativi della fattispecie estintiva, e non con regolamento di competenza, operante per le sole ipotesi di litispendenza interne alla giurisdizione civile.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42

*Massime precedenti Vedi:* N. 33214 del 2021 Rv. 663125-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8353 del 2013 Rv. 625739-01, N. 38596 del 2021 Rv. 663248-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 3, Ordinanza n. 25181 del 19/09/2024 (Rv. 672488-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSI RAFFAELE.**  
**Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

**A. (PANNONE RAFFAELE) contro D. (ZENO ZENCOVICH VINCENZO)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 23/04/2023

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione - Mutamento del rito - Decisione affermativa della competenza o valutazione di infondatezza della questione di competenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

*In tema di procedimento sommario di cognizione, è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice, ravvisate le condizioni per la trattazione a cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., dispone il mutamento del rito e rigetta la questione di competenza, in quanto siffatta valutazione - non preceduta, secondo la scansione processuale della causa, dall'invito a precisare le conclusioni - deve ritenersi priva di valore decisorio e ridiscutibile successivamente, rinvenendo operatività il disposto dell'art. 187, comma 3, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 17321 del 2016

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20449 del 2014 Rv. 631956-01

**Sez. 3, Ordinanza n. 25186 del 19/09/2024 (Rv. 672482-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSI RAFFAELE.**  
**Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

**C. (MUNAFÒ NINO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Regola competenza

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Eccezione di incompetenza per territorio e per materia - Accoglimento della prima e silenzio sulla seconda - Mancata proposizione del regolamento di competenza in relazione all'eccezione di incompetenza per materia - Conseguenze - Incontestabilità della competenza del giudice della riassunzione - Sussistenza - Riassunzione - Nuova declinatoria di competenza del giudice "ad quem" - Regolamento a istanza di parte - Ammissibilità - Oggetto - Fondamento.

*Se, a fronte dell'eccezione di incompetenza per territorio e per materia sollevata da una delle parti, il giudice adito declina la propria competenza in relazione alla prima senza nulla rilevare sulla seconda, il provvedimento del giudice ad quem che declina la propria competenza per materia può essere impugnato con regolamento di competenza, anche solo per censurare il mancato esercizio del potere di elevazione del conflitto ex art. 45 c.p.c., posto che, a seguito dell'introduzione (con la riforma operata dalla l. n. 353 del 1990) di rigidi limiti temporali al potere delle parti e del giudice di eccepire o rilevare l'incompetenza, non è più necessaria una statuizione della S.C. per consolidare la competenza del giudice della riassunzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2081 del 2018 Rv. 648028-01, N. 17841 del 2014 Rv. 632641-01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25286 del 20/09/2024 (Rv. 672138-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

G. (COLAZINGARI ERMINIO) contro P. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TIVOLI, 06/10/2023

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Azione di accertamento negativo di un rapporto agrario - Sentenza di accoglimento - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Appello - Necessità - Fondamento.

055106 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA In genere.

*La sentenza della sezione specializzata agraria che accoglie la domanda di accertamento negativo della natura agraria del rapporto e declina, conseguentemente, la propria competenza per materia sulle altre domande proposte dall'attore, in quanto relative alla cessazione di efficacia di un contratto di locazione, non è impugnabile col regolamento necessario di competenza, ma solo con l'appello, non trattandosi di statuizione sulla competenza, bensì di pronuncia nel merito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 323

*Massime precedenti Vedi:* N. 37592 del 2022 Rv. 666708-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 25611 del 25/09/2024 (Rv. 672525-01)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.**

L. (CASAREALE SERGIO) contro G. (DININNO STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 24/01/2023

044040 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - IN GENERE Valore della causa - Accordo delle parti - Ai fini dei compensi forensi - Ammissibilità - Fondamento - Limite.

*Alcuna norma imperativa preclude alle parti di accordarsi in merito al valore della causa ai fini della determinazione dei compensi forensi, rientrando la disciplina di tale aspetto nella loro disponibilità, ad eccezione del contributo unificato che, per la sua natura di entrata tributaria, risponde ad esigenze di pubblico interesse.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 10

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 25611 del 25/09/2024 (Rv. 672525-02)**

**Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.**

L. (CASAREALE SERGIO) contro G. (DININNO STEFANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 24/01/2023

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

044036 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI Presunzione del valore indeterminabile - Configurabilità - Condizioni - Immobile catastalmente frazionato in varie parti, alcune delle quali senza reddito dominicale - Valore dell'immobile - Determinazione - Criteri.

*La presunzione del valore indeterminabile delle cause relative a diritti reali su immobili opera solo qualora l'immobile oggetto della domanda non sia accatastato né risultino agli atti elementi per la stima, mentre non si applica quando la domanda riguarda un immobile che, pur catastalmente frazionato in varie parti, alcune delle quali senza reddito dominicale, costituisce un'unica entità, il cui valore, ai fini della competenza, va calcolato moltiplicando per i coefficienti di cui all'art. 15 c.p.c. il reddito dominicale delle particelle per le quali esso risulta indicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15

---

### 3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. **L**, **Ordinanza n. 23552 del 03/09/2024** (Rv. **672200-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**.

C. (**FIRRIOLO FRANCESCO**) contro I. (**PREDEN SERGIO**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/04/2019

129153 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Domanda amministrativa di prestazione previdenziale - Prestazione presupponente accertamento di fatti da parte di amministrazione diversa - Necessità che la domanda sia corredata da documentazione inerente tale accertamento - Sussistenza - Conseguenze - Improcedibilità della domanda giudiziale - Sussistenza - Fattispecie in tema di domanda di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto.

*La domanda amministrativa di una prestazione previdenziale, per la quale costituisce presupposto necessario l'accertamento di un fatto demandato ad un'amministrazione diversa da quella tenuta alla sua erogazione, dev'essere corredata dalla documentazione contenente detto accertamento, risultando altrimenti incompleta nei suoi elementi essenziali, con conseguente improcedibilità della successiva domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto il ricorso dell'assicurato in ragione dell'omessa allegazione, alla domanda amministrativa rivolta all'INPS di rivalutazione contributiva per l'esposizione qualificata ad amianto, della certificazione INAIL inerente tale esposizione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27555 del 2020 Rv. 659798-01, N. 4155 del 2001 Rv. 545043-01

---

Sez. **2**, **Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024** (Rv. **672422-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.

Z. (**POLINI ALBERTO**) contro B. (**BARBARINO DOMENICO**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/01/2019

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Limiti.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 4031 del 2021 Rv. 660594-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3920 del 2024 Rv. 670114-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 24552 del 12/09/2024 (Rv. 672260-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

*S. (VERBOROSSO ARMANDO) contro A. (MARLETTA GIUSEPPE)*

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 03/10/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Azione di accertamento negativo - Condizione di ammissibilità - Interesse ad agire - Manifestazione del diritto da parte del convenuto - Necessità - Fattispecie.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

154088 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

*Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal Comune creditore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1939 num. 610

*Massime precedenti Vedi:* N. 7353 del 2022 Rv. 664474-01, N. 16281 del 2016 Rv. 642094-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26283 del 2022 Rv. 665660-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 24656 del 13/09/2024 (Rv. 672244-01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

*B. (PINCI FABIO) contro A.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/02/2021

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Fatto - Individuazione a mezzo criteri giuridici - Titolo - Conseguenze in merito alle domande formulate - Fattispecie.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

*In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il fatto deve essere individuato in base a criteri giuridici e non puramente materiali, identificandosi con il titolo della pretesa azionata, in quanto tale ricomprendente tutto ciò che è comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazione dedotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto che l'inadempimento del diverso contratto di assistenza medica per la cura di una infezione fosse lo sviluppo di un fatto precedente, relativo ad un intervento chirurgico, rispetto al quale unicamente l'attore aveva dedotto l'inadempimento della struttura sanitaria).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 99

*Massime precedenti Vedi:* N. 10901 del 2024 Rv. 670791-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25639 del 25/09/2024 (Rv. 672451-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

R. (FONTANELLA GIANLUCA) contro P.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/06/2022

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Opposizione a cartella di pagamento conosciuta attraverso l'estratto di ruolo - Giudicato sulla sussistenza dell'interesse ad agire - Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Incidenza - Esclusione - Fattispecie.

*Nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l'azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità dello ius superveniens, in quanto la formazione del giudicato sulla statuizione del giudice di primo grado, circa la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, era stata impedita dall'appello dell'opposta e la questione era rimasta implicitamente assorbita dalla statuizione sul merito del giudice di secondo grado).*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10268 del 2023 Rv. 667682-01, N. 3812 del 2023 Rv. 667177-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26283 del 2022 Rv. 665660-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 4. TERMINI

Sez. 1, **Ordinanza n. 24527 del 12/09/2024** (Rv. **672363-02**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

R. (RANIERI FRANCESCO PAOLO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 21/06/2022

081048 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - ADESIONI ALLA PROPOSTA - IN GENERE Termine per l'espressione del voto dopo la chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori ex art. 178, quarto comma, l. fall. - Natura.

*In tema di concordato preventivo, il termine di venti giorni previsto dall'art. 178, quarto comma, l.fall., entro il quale i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire la loro manifestazione di voto successivamente alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori, ha natura perentoria.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 178 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 2326 del 2014 Rv. 630034-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 24573 del 13/09/2024** (Rv. **672364-01**)

Presidente: **MELONI MARINA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

A. (OLITA ANTONIO) contro M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE PESCARA, 25/09/2023

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Trattenimento - Misure alternative disposte dal questore - Termine per la convalida - Natura perentoria.

*Il termine di quarantotto ore, previsto per la comunicazione al giudice di pace e la successiva convalida, del provvedimento con cui il questore ha disposto misure alternative rispetto al trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri, ha natura perentoria, con la conseguenza che una convalida disposta successivamente deve essere cassata senza rinvio, essendo già decorso il termine entro il quale la stessa poteva essere emanata.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18409 del 2023 Rv. 668302-01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 24639 del 13/09/2024** (Rv. **672519-01**)

Presidente: **MELONI MARINA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

M. (NANULA VALENTINA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/05/2023

100033 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE Nel giudizio di rinvio - In conseguenza della mancata produzione della copia della sentenza di cassazione - Esclusione

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

- Fissazione da parte del giudice di rinvio del termine per il deposito della sentenza - Applicazione  
- Ammissibilità - Mancato rispetto del termine - Effetti - Estinzione del giudizio- Fattispecie.

*L'onere di produrre la sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio, non grava a pena di decadenza sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina l'improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l'assegnazione alle parti, pena l'estinzione del procedimento, di un termine per procedere al suddetto incumbente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile il giudizio di rinvio, in materia di protezione internazionale, per avere lo straniero riassumendo depositato non la copia autentica della decisione rescindente, ma quella comunicata dalla cancelleria ex art. 133 c.p.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 307

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24593 del 13/09/2024 (Rv. 672480-01)**

*Presidente:* **MELONI MARINA.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

S. (MONTALBANO CARACCI FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 27/07/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Termine dimezzato per impugnare - Applicazione della procedura accelerata - Condizioni.

*In tema di protezione internazionale, il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere al tribunale contro la decisione della commissione territoriale opera solo se la procedura è stata adottata sin dall'inizio nelle forme accelerate, già in occasione della proposizione della domanda alla questura del migrante, oppure quando quest'ultimo è stato trattenuto nei centri di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni.*

*Riferimenti normativi:* Decr. Legisl. Pres. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Legisl. Pres. 18/08/2015 num. 142 art. 19, Decr. Legisl. Pres. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 2, Decr. Legisl. Pres. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 23021 del 2020 Rv. 659424-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6745 del 2021 Rv. 660737-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 24817 del 16/09/2024 (Rv. 672483-01)**

*Presidente:* **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (TALONE EVO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/03/2019

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza del termine breve per l'appello - Notificazione della sentenza a domicilio digitale della P.A. indicato in un elenco pubblico non più utilizzabile - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

*La sopravvenuta inidoneità - in base allo ius superveniens - del domicilio digitale eletto da una P.A. costituita in giudizio a mezzo di propri dipendenti non consente alla parte vittoriosa di notificare la sentenza a diverso indirizzo PEC tratto dal medesimo pubblico elenco di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e succ. modif., sicché la notificazione così eseguita è nulla, in quanto difforme dalle modalità telematiche previste dalla disciplina vigente; conseguentemente, non decorre da tale notifica invalida il termine breve per la proposizione dell'appello, né la nullità può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendosi individuare, in ragione della necessaria interpretazione restrittiva delle norme in materia di decadenza dall'impugnazione, la decorrenza del predetto termine da un momento diverso da quello coincidente con la notifica compiuta nel rispetto delle forme telematiche prescritte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto efficace, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso indirizzo telematico tratto da IndicePA, che era stato escluso - nel corso del giudizio - dalla lista degli elenchi rilevanti ai fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali alla P.A.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 326, Decreto Legge 12/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13224 del 2018 Rv. 648685-01, N. 14195 del 2021 Rv. 661299-01

---

### 5. NOTIFICAZIONE

*Sez. L, Ordinanza n. 24099 del 09/09/2024 (Rv. 672435-01)*

*Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.*

*P. (LAVORATO ANGELO) contro S. (TERENZIO ANDREA)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/02/2023*

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Disposizioni relative alla procedura di notificazione - Interpretazione - Criteri - Principi di buona fede e solidarietà e finalità propria della notifica - Rilevanza - Ricerca dell'effettiva sede del destinatario - Necessità - Fattispecie.

*Le norme relative alla procedura di notificazione devono essere interpretate in base ai principi di buona fede e solidarietà, nonché alla finalità propria delle notifiche di realizzare la conoscenza degli atti processuali, sicché dette disposizioni non possono tradursi nella facoltà di non tener conto della sede effettiva del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito in ordine alla correttezza dell'operato dell'agente postale che, nonostante l'indirizzo sul piego da notificare riportasse un numero civico corrispondente ad un passo carrabile privo di posti di recapito, aveva immesso gli avvisi di legge nella cassetta postale nominativa riferibile al destinatario, rinvenuta ad altro numero civico che identificava l'accesso pedonale del medesimo stabile).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23921 del 2020 Rv. 659281-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L**, **Ordinanza n. 24817 del 16/09/2024** (Rv. **672483-01**)

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI. Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (TALONE EVO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/03/2019

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI  
Decorrenza del termine breve per l'appello - Notificazione della sentenza a domicilio digitale della P.A. indicato in un elenco pubblico non più utilizzabile - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

*La sopravvenuta inidoneità - in base allo ius superveniens - del domicilio digitale eletto da una P.A. costituita in giudizio a mezzo di propri dipendenti non consente alla parte vittoriosa di notificare la sentenza a diverso indirizzo PEC tratto dal medesimo pubblico elenco di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e succ. modif., sicché la notificazione così eseguita è nulla, in quanto difforme dalle modalità telematiche previste dalla disciplina vigente; conseguentemente, non decorre da tale notifica invalida il termine breve per la proposizione dell'appello, né la nullità può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendosi individuare, in ragione della necessaria interpretazione restrittiva delle norme in materia di decadenza dall'impugnazione, la decorrenza del predetto termine da un momento diverso da quello coincidente con la notifica compiuta nel rispetto delle forme telematiche prescritte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto efficace, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso indirizzo telematico tratto da IndicePA, che era stato escluso - nel corso del giudizio - dalla lista degli elenchi rilevanti ai fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali alla P.A.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Decreto Legge 12/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13224 del 2018 Rv. 648685-01, N. 14195 del 2021 Rv. 661299-01

---

Sez. **5**, **Ordinanza n. 25230 del 19/09/2024** (Rv. **672345-01**)

**Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 26/05/2023

100245 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Fallimento della parte dopo la sentenza di primo grado - Notifica dell'atto di appello al procuratore anziché al curatore - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Conseguenze.

*Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsi la rinnovazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Conformi:* N. 12785 del 2016 Rv. 640140-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14916 del 2016 Rv. 640604-01

---

### 6. FASCICOLO

**Sez. 3, Ordinanza n. 24724 del 16/09/2024 (Rv. 672216-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

R. (CURZIO MARIO ROSARIO) contro A. (IANNICELLI STEFANIA)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/03/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Violazione dell'art. 6 CEDU - Insussistenza - Fondamento - Sentenza Corte EDU Patricolo e altri c. Italia del 23 maggio 2024.

*In tema di giudizio di cassazione, l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la quale - in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia - non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19475 del 2024 Rv. 671683-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 25633 del 25/09/2024 (Rv. 672383-01)**

**Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.**

B. (ARLENGHI MARIA MADDALENA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara improcedibile, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 12/01/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Giudizio di cassazione - Deposito di sentenza di secondo grado diversa da quella impugnata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Condizioni.

*In tema di giudizio di cassazione, il deposito di una sentenza di secondo grado diversa da quella impugnata, non oggetto di controversia, comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., salvo che il documento corretto venga prodotto mediante separato deposito, nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al comma 1 del citato art. 369.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 14347 del 2020 Rv. 658386-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22074 del 2023 Rv. 668227-01

---

### 7. LITISCONSORZIO

**Sez. 3, Sentenza n. 25272 del 20/09/2024 (Rv. 672117-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)**

C. (FIORENZA FRANCO) contro A.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/10/2021

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere

154145 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003870/2024 67011301

*Massime precedenti Conformi:* N. 3870 del 2024 Rv. 670113-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 24369 del 11/09/2024 (Rv. 672439-02)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)**

M. (D'ONOFRIO MASSIMO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 17/11/2022

133175 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE Interveniente adesivo dipendente - Facoltà processuali - Acquiescenza della parte adiuvata alla decisione - Potere di impugnazione autonoma o incidentale dell'intervento - Esclusione - Fattispecie.

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI In genere.

*La partecipazione dei genitori della madre genetica di un minore, nato in Italia, da coppia omogenitoriale femminile, al giudizio di rettificazione dell'atto di nascita finalizzato all'espunzione dell'indicazione come genitore della madre sociale dall'atto stesso, deve essere qualificata come intervento ad adiuvandum rispetto alla proposizione del ricorso da parte del pubblico ministero, quando sia diretto a far valere esclusivamente le ragioni di conformità alla legge ed alla corrispondenza alla realtà biologica dello status filiationis, senza alcuna deduzione od allegazione di un interesse concreto. (In applicazione del principio, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via esclusiva e senza la partecipazione del p.m. e della madre genetica, dai genitori di quest'ultima).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95

*Massime precedenti Vedi:* N. 24370 del 2006 Rv. 593354-01, N. 2818 del 2018 Rv. 647144-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 8. PROVA CIVILE

Sez. 5, **Ordinanza n. 24029 del 06/09/2024** (Rv. **672257-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**.

S. (REPICE VALENTINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/12/2022

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Documento prodotto in copia - "Diniego di originale" - Disconoscimento di conformità della copia - Sufficienza - Esclusione - Querela di falso - Necessità - Ragioni - Disconoscimento del solo contenuto - Mezzi di prova.

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 221, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 8718 del 2023 Rv. 667565-01, N. 16557 del 2019 Rv. 654386-01, N. 1324 del 2022 Rv. 663748-01

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 24695 del 13/09/2024** (Rv. **672259-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **LA BATTAGLIA LUIGI**. Relatore: **LA BATTAGLIA LUIGI**.

D. (RAPALI GABRIELE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/04/2022

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Svolgimento da parte del CTU di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito - Possibilità di interlocuzione assicurata alle parti - Nullità della consulenza - Esclusione - Fondamento.

*Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata dalla sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 05

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 24799 del 16/09/2024 (Rv. 672523-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .**

*S. (FOSCHI EMANUELE) contro C.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/01/2022

138194 PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - IN GENERE Dichiarazioni favorevoli all'interpellato - Valore - Libero apprezzamento del giudice - Modalità.

*Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 230, Cod. Proc. Civ. art. 231, Cod. Proc. Civ. art. 232, Cod. Proc. Civ. art. 116

*Massime precedenti Vedi:* N. 30529 del 2017 Rv. 646610-02

---

### 9. AUSILIARI DEL GIUDICE

**Sez. 2, Sentenza n. 24331 del 10/09/2024 (Rv. 672366-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)**

*D. (D'IPPOLITO ROBERTO) contro A. (BANCHELLI LETIZIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/10/2020

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Ammissione al gratuito patrocinio - Compenso del CTU - Prenotazione a debito ad istanza del consulente - Esclusione a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 avente efficacia retroattiva - Conseguenze - Possibilità di agire in giudizio per far accertare il soggetto tenuto al pagamento delle spettanze - Esclusione - Fondamento.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

*Nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile anche ai processi in corso alla data della sua pronuncia, con la conseguenza che il consulente non può più agire in giudizio per il loro recupero nei confronti della parte gravata delle spese processuali o della parte ammessa, ove non sia disposta la revoca del beneficio, perché, venuta meno la precedente disciplina della prenotazione a debito, non è più configurabile l'interesse ad agire.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 131 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168

*Massime precedenti Vedi:* N. 20971 del 2017 Rv. 645247-01, N. 1705 del 2017 Rv. 642525-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 3, Sentenza n. 25698 del 25/09/2024 (Rv. 672454-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.)**

G. (LADISI GIOVANNI GIUSEPPE) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/06/2020

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali - Esclusione - Conseguenze - Atti compiuti nell'ambito della delega - Responsabilità dell'ufficio giudiziario ex l. n. 117 del 1988 - Sussistenza - Responsabilità del delegato ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Limiti.

148052 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE In genere.

*Il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 484, comma 1, c.p.c.; tuttavia, l'imputazione degli atti fa sempre capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l'eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 484 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 3917 del 2024 Rv. 670115-02, N. 4070 del 2024 Rv. 670099-01, N. 16219 del 2022 Rv. 664904-01

---

### 10. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

**Sez. L, Ordinanza n. 23565 del 03/09/2024 (Rv. 672238-01)**

**Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.**

M. (DRAGO ANTONIO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/06/2023

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Udienza cd. cartolare o a "Trattazione scritta" - Art. 127-ter c.p.c. - Deposito delle note scritte - Valore di partecipazione all'udienza - Sussistenza - Mancanza nelle note di espresse "istanze e conclusioni" - Assunzione dei provvedimenti per i quali è stata fissata l'udienza - Accertamento dell'intento delle parti di dare impulso alla trattazione - Priorità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

*Il deposito di note scritte sostitutive ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., nella fictio impostata dalla norma, ha valore di partecipazione delle parti all'udienza, ma se in tali note mancano espresse "istanze e conclusioni" il giudice può assumere i provvedimenti per i quali l'udienza è stata fissata, senza dar luogo a nullità, solo se è risultato certo l'intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa; diversamente, egli è tenuto a rinviare ad altra udienza (in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta) per chiedere chiarimenti alle stesse, mentre, se risulta chiaro il loro intento contrario alla prosecuzione, deve disporre ai sensi del comma 4 di detto*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*articolo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la pronuncia resa dal giudice di appello che, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127-ter c.p.c., aveva deciso la causa a fronte di una nota, depositata da una sola delle parti, priva di espresse richieste e di riferimenti all'udienza, relativa alla mera produzione di una sentenza resa "in fattispecie similare").*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 127 ter

*Massime precedenti Vedi:* N. 15311 del 2023 Rv. 667797-01, N. 17717 del 2024 Rv. 671597-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25251 del 20/09/2024 (Rv. 672413-01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

L. (PIRONE TIZIANA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 01/03/2022

140038 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio giudicante - Nullità della pronuncia - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di fallimento, l'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione può essere fatta valere in sede di impugnazione, denunciando la nullità del decreto decisorio, solo se l'esercizio del potere di ricusazione del giudice non astenutosi sia risultato precluso da un vizio procedurale, che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente la composizione dell'organo giudicante, purché sia specificamente individuata la causa di ricusazione, in precedenza non rilevabile. (Nella specie la S.C. ha cassato il decreto decisorio, poiché l'opponente aveva avuto contezza della partecipazione al collegio anche del giudice delegato solo al momento della comunicazione della decisione, in quanto nel fascicolo digitale, nei verbali di udienza e nel ruolo cartaceo affisso sulla porta dell'aula risultavano indicati solo il presidente ed il relatore, ma non gli altri componenti dell'organo giudicante).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10492 del 2019 Rv. 653468-01, N. 9460 del 2023 Rv. 667530-01

---

**Sez. 2, Ordinanza n. 25710 del 26/09/2024 (Rv. 672295-02)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

L. (BOSCO ANTONINO) contro S. (DE FAZIO GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/06/2021

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Vizio di omessa pronuncia - Rigetto di una domanda o di un'eccezione implicito nella decisione assunta - Esclusione - Fondamento - Capo di domande non espressamente esaminato ma incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

*Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 112

*Massime precedenti Vedi:* N. 20718 del 2018 Rv. 650016-01, N. 29191 del 2017 Rv. 646290-01, N. 24155 del 2017 Rv. 645538-01

---

### 11. SPESE GIUDIZIALI

**Sez. 2, Ordinanza n. 23630 del 03/09/2024 (Rv. 672182-01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.**

**M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (VETERE SALVATORE)**

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/07/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese processuali - Opposizione a decreto ex art. 5-ter della legge n.89 del 2001 - Assimilabilità ad appello avverso decreto di rigetto - Esclusione - Conseguenze.

*In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'opposizione ex art. 5-ter della legge n.89 del 2001, avverso il decreto di rigetto non è assimilabile ad un appello, con la conseguenza che, se la domanda viene accolta in tale sede, la condanna alle spese segue l'esito complessivo del giudizio, senza che sia possibile procedere a una distinta liquidazione per la fase monocratica.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18200 del 2015 Rv. 636465-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024 (Rv. 672126-01)**

**Presidente: NONNO GIACOMO MARIA. Estensore: BROGI RAFFAELLA. Relatore: BROGI RAFFAELLA.**

**P. (PIANESE FRANCESCO PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, 10/12/2020

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Compensazione delle spese processuali ex art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, n. 2 del d.lgs. n. 156 del 2015 - Motivazione - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9312 del 2024 Rv. 670803-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 (Rv. 672152-01)**

*Presidente:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

P. (CACOPARDO SERGIO ANTONIO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 03/07/2017

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO Regolamento spese processuali in appello - Infrazionabilità della domanda - Condanna alle spese di lite - Regolamento della soccombenza all'esito finale della lite - Necessità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*In tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27056 del 2021 Rv. 662442-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 23769 del 04/09/2024 (Rv. 672185-01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)*

A. (ANGELINI CARLO) contro M. (BUONFIGLI ACHILLE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 30/05/2019

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Rigetto dell'appello - Regolamentazione delle spese di lite - Valutazione dell'esito globale della lite - Necessità - Fattispecie.

*Al rigetto dell'appello non consegue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, implicando pur sempre la relativa statuizione una valutazione dell'esito globale della lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare l'appello, aveva condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, omettendo di considerare che la domanda dallo stesso formulata era stata accolta in primo grado, sia pure per una somma inferiore a quella richiesta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 16526 del 2024 Rv. 671298-03, N. 21069 del 2016 Rv. 642938-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024 (Rv. 672258-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

M. (GRANARA DANIELE) contro G. (SEGALERBA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/02/2022

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Divisione endoesecutiva - Statuizione sulle spese di lite - Necessità - Condanna dell'esecutato dividente in favore del creditore - Conseguenze nella distribuzione del ricavato.

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE In genere.

*Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del dividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Civ. art. 2770 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6072 del 2012 Rv. 621923-01, N. 2787 del 2023 Rv. 666840-01, N. 20817 del 2018 Rv. 650419-01 Rv. 650419-02

---

## 12. IMPUGNAZIONI CIVILI

**Sez. 3, Ordinanza n. 23514 del 02/09/2024 (Rv. 672215-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

A. (MUSSONI PATRIZIA) contro C. (DE GIORGI GABRIELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/09/2019

100070 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - RIMESIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - IN GENERE Giudizio dinanzi alla Corte d'appello - Riproposizione della richiesta di discussione orale ex art. 352, comma 2, c.p.c. - Modalità - Autonoma istanza al Presidente della Corte d'appello - Necessità - Esclusione - Inserimento nella memoria di replica - Ammissibilità.

133243 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA In genere.

*Nelle impugnazioni dinanzi alla corte d'appello, la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa, di cui all'art. 352, comma 2, c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 26, lett. l, del d.lgs. n. 149 del 2022), già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, non esige il deposito di un'apposita e autonoma istanza diretta al presidente della corte stessa, ma può essere contenuta nella memoria di replica depositata nel termine all'uopo prescritto.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 352 com. 2

*Massime precedenti Difformi:* N. 4638 del 2017 Rv. 643135-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2067 del 2023 Rv. 666781-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23469 del 02/09/2024 (Rv. 672112-01)**

**Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.**

L. (LOJODICE OSCAR) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/03/2023

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione - Falsa rappresentazione della realtà processuale - Allegazione di un decisivo error facti - Onere di prospettazione e di riscontro documentale - Fondamento.

*In tema di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, la falsa rappresentazione, in capo al giudice, della realtà processuale in cui consiste l'allegazione di un decisivo "error facti" addotto a fondamento dell'azione revocatoria deve - già in astratto, sulla base, cioè, delle mere deduzioni del ricorrente in revocazione, alla stregua di una prospettazione che è suo onere esplicitare e supportare documentalmente - costituire l'antecedente di un preciso determinismo causale rispetto alla concreta decisione adottata dal giudice sulla base di tale errore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24672 del 2022 Rv. 665817-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 23524 del 02/09/2024 (Rv. 672115-01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 07/03/2017

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Circolari dell'Amministrazione finanziaria - Violazione - Denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.

*La violazione delle circolari ministeriali dell'Amministrazione finanziaria non costituisce motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, in quanto le stesse sono meri atti amministrativi non provvedimenti, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'Amministrazione da cui promanano.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N.3

*Massime precedenti Vedi:* N. 19697 del 2018 Rv. 650360-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U**, **Ordinanza n. 23712 del 04/09/2024** (Rv. **672092-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LO PINTO GIUSEPPE)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Affermazione della propria giurisdizione da parte del giudice amministrativo d'appello - Cassazione con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario - Rimessione in primo grado dopo l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Riassunzione dinanzi al giudice ordinario d'appello - Necessità.

100065 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI In genere.

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di giurisdizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. (operante per le impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023), nel caso in cui la sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado, avendo inteso il legislatore della riforma limitare le ipotesi di remissione della causa al giudice di primo grado unicamente nei casi di violazione del contraddittorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29592 del 2022 Rv. 665912-01

---

Sez. **5**, **Sentenza n. 24352 del 10/09/2024** (Rv. **672208-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (GAMBINO CONCETTA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 04/11/2015

100161 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - IN GENERE  
Impugnazione di un provvedimento di diniego del direttore regionale delle entrate di disapplicazione di una legge antielusiva - Commissione tributaria provinciale - Competenza - Individuazione - Criteri.

177276 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO In genere.

*Per l'impugnazione di un provvedimento di diniego di disapplicazione di una legge antielusiva, effettuato dal direttore regionale delle entrate, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973, è competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso, che coincide con la circoscrizione in cui ha sede la direzione provinciale competente per l'accertamento, in ragione del domicilio fiscale del contribuente.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 4 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30054 del 2018 Rv. 651610-01, N. 23859 del 2020 Rv. 659346-01, N. 25194 del 2022 Rv. 665494-01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 24242 del 10/09/2024 (Rv. 672321-01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

I. (D'ALOISIO CARLA) contro T. (CORVASCE ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 23/10/2023

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Violazione dei limiti della cognizione incidentale - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, la violazione dei limiti della cognizione incidentale stabiliti dall'art. 8 c.p.a. non configura un eccesso di potere giurisdizionale, ma solo un error in procedendo, commesso dal giudice amministrativo all'interno della sua giurisdizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 8

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 7292 del 2016 Rv. 639171-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 19103 del 2023 Rv. 668216-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 24579 del 13/09/2024 (Rv. 672234-01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (REGGIO D'ACI MICHELA)

Dichiara inammissibile, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 29/09/2020

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Provvedimento di sospensione del rimborso di un credito IVA - Impugnazione dell'annullamento in cassazione - Giudizi pendenti relativi ad avvisi di accertamento - Conferma della legittimità - Definitività del titolo - Sopravvenuta carenza di interesse per il provvedimento di sospensione impugnato - Fondamento.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

*In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione della sentenza che ha annullato la sospensione del rimborso di un credito IVA è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire nell'ipotesi in cui gli avvisi di accertamento, che avevano giustificato l'adozione del provvedimento di sospensione impugnato, siano divenuti definitivi, con conferma della loro legittimità, in pendenza del giudizio di legittimità, essendo l'Ufficio competente tenuto a disporre gli atti consequenziali per la riscossione delle imposte dovute.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14124 del 2023 Rv. 667891-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24639 del 13/09/2024 (Rv. 672519-01)**

**Presidente: MELONI MARINA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.**

M. (NANULA VALENTINA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/05/2023

100033 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE Nel giudizio di rinvio - In conseguenza della mancata produzione della copia della sentenza di cassazione - Esclusione - Fissazione da parte del giudice di rinvio del termine per il deposito della sentenza - Applicazione - Ammissibilità - Mancato rispetto del termine - Effetti - Estinzione del giudizio- Fattispecie.

*L'onere di produrre la sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio, non grava a pena di decadenza sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina l'improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l'assegnazione alle parti, pena l'estinzione del procedimento, di un termine per procedere al suddetto incumbente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile il giudizio di rinvio, in materia di protezione internazionale, per avere lo straniero riassumendo depositato non la copia autentica della decisione rescindente, ma quella comunicata dalla cancelleria ex art. 133 c.p.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 307

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24797 del 16/09/2024 (Rv. 672402-01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

C. (ZANATA ROBERTO) contro B.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VENEZIA, 02/12/2021

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Trattamento dei dati personali - Opposizione a provvedimenti dell'Autorità garante - Giudizio di cassazione - Ricorso incidentale adesivo proposto tardivamente dal Garante - Ammissibilità - Fondamento.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

*In materia di trattamento dei dati personali, nel giudizio di opposizione avverso provvedimenti dell'Autorità garante, il ricorso incidentale adesivo proposto tardivamente dal Garante per la protezione dei dati personali è ammissibile, poiché la sua legittimazione processuale non si riconnette ai diritti disponibili delle parti private, ma alla tutela degli interessi pubblici che con essi si intrecciano, venendo in rilievo anche l'esigenza che la comunità, altamente tecnologica e fondata sullo scambio di dati tra istituzioni e privati, mantenga la connotazione di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 51, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 57, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

58, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 10

*Massime precedenti Vedi:* N. 11864 del 2004 Rv. 573915-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 24724 del 16/09/2024 (Rv. 672216-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

R. (CURZIO MARIO ROSARIO) contro A. (IANNICELLI STEFANIA)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/03/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Violazione dell'art. 6 CEDU - Insussistenza - Fondamento - Sentenza Corte EDU Patricolo e altri c. Italia del 23 maggio 2024.

*In tema di giudizio di cassazione, l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la quale - in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia - non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19475 del 2024 Rv. 671683-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24753 del 16/09/2024 (Rv. 672400-01)**

**Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.**

G. (FERRARONI GRAZIELLA) contro F. (NANNELLI ROBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 29/03/2018

100285 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE Opposizione di terzo revocatoria - Presupposti - Proponibilità in via incidentale o in via di eccezione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*L'opposizione di terzo revocatoria, essendo l'unico strumento a disposizione di chi (avente causa o creditore di una delle parti) voglia sottrarsi all'efficacia della sentenza allegando la collusione delle parti in suo danno, non può essere proposta in via incidentale o di semplice eccezione, in quanto subordinata all'osservanza dei termini perentori decorrenti dal giorno della scoperta del dolo e della collusione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto ammissibile l'eccezione con cui il curatore fallimentare, nell'ambito di un giudizio di verifica dei crediti fondato su un provvedimento monitorio irrevocabile, aveva dedotto che lo stesso era frutto di un disegno fraudatorio volto a pregiudicare le ragioni dei creditori).*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 18027 del 2023 Rv. 668353-01, N. 21492 del 2018 Rv. 650314-01, N. 11259 del 2011 Rv. 617798-01, N. 24631 del 2015 Rv. 638035-01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 24817 del 16/09/2024 (Rv. 672483-01)**

*Presidente:* **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (TALONE EVO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/03/2019

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI  
Decorrenza del termine breve per l'appello - Notificazione della sentenza a domicilio digitale della P.A. indicato in un elenco pubblico non più utilizzabile - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

*La sopravvenuta inidoneità - in base allo ius superveniens - del domicilio digitale eletto da una P.A. costituita in giudizio a mezzo di propri dipendenti non consente alla parte vittoriosa di notificare la sentenza a diverso indirizzo PEC tratto dal medesimo pubblico elenco di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e succ. modif., sicché la notificazione così eseguita è nulla, in quanto difforme dalle modalità telematiche previste dalla disciplina vigente; conseguentemente, non decorre da tale notifica invalida il termine breve per la proposizione dell'appello, né la nullità può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendosi individuare, in ragione della necessaria interpretazione restrittiva delle norme in materia di decadenza dall'impugnazione, la decorrenza del predetto termine da un momento diverso da quello coincidente con la notifica compiuta nel rispetto delle forme telematiche prescritte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto efficace, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso indirizzo telematico tratto da IndicePA, che era stato escluso - nel corso del giudizio - dalla lista degli elenchi rilevanti ai fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali alla P.A.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 326, Decreto Legge 12/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13224 del 2018 Rv. 648685-01, N. 14195 del 2021 Rv. 661299-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 24920 del 17/09/2024 (Rv. 672441-02)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.**

P. (MELI CALOGERO) contro U.

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE  
Conducente in stato di ebbrezza - Danni al trasportato - Concorso del fatto colposo del danneggiato - Accertamento di fatto - Insindacabilità - Condizioni.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dall'art. 1227, comma 1, c.c., l'accertamento della sussistenza della colpa (e del suo grado) della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisce danno in conseguenza d'un sinistro stradale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30921 del 2017 Rv. 647354-01, N. 23804 del 2024 Rv. 672243-01 Rv. 672243-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 25230 del 19/09/2024 (Rv. 672345-01)**

*Presidente:* **FEDERICI FRANCESCO**. *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO**. *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 26/05/2023

100245 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Fallimento della parte dopo la sentenza di primo grado - Notifica dell'atto di appello al procuratore anziché al curatore - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Conseguenze.

*Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsi la rinnovazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 12785 del 2016 Rv. 640140-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14916 del 2016 Rv. 640604-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 25182 del 19/09/2024 (Rv. 672388-01)**

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO**. *Estensore:* **CHIECA DANILO**. *Relatore:* **CHIECA DANILO**. *P.M. VISONA' STEFANO*. (Conf.)

A. (CHIOFALO CRISTIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/03/2018

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Motivi di ricorso per cassazione - Violazione di legge - Contenuto - Erronea applicazione di legge - Distinzione - Criteri - Conseguenze.

*In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest'ultima, laddove l'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 24054 del 2017 Rv. 646811-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25286 del 20/09/2024 (Rv. 672138-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

G. (COLAZINGARI ERMINIO) contro P. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TIVOLI, 06/10/2023

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Azione di accertamento negativo di un rapporto agrario - Sentenza di accoglimento - Mezzi di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Appello - Necessità - Fondamento.

055106 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA In genere.

*La sentenza della sezione specializzata agraria che accoglie la domanda di accertamento negativo della natura agraria del rapporto e declina, conseguentemente, la propria competenza per materia sulle altre domande proposte dall'attore, in quanto relative alla cessazione di efficacia di un contratto di locazione, non è impugnabile col regolamento necessario di competenza, ma solo con l'appello, non trattandosi di statuizione sulla competenza, bensì di pronuncia nel merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Vedi: N. 37592 del 2022 Rv. 666708-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 25273 del 20/09/2024 (Rv. 672389-01)**

**Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 20/07/2021

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Decisioni della Commissione Europea - Valore di ius superveniens - Immediata applicazione nel giudizio di legittimità - Conseguenze - Fattispecie.

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

*La sopravvenuta decisione della Commissione Europea, atto normativo vincolante ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, è immediatamente applicabile e, in quanto ius superveniens, il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*impugnata, che aveva ritenuto tardiva la deduzione della sopravvenuta decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, poiché contenuta solo in memoria).*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 13458 del 2016 Rv. 640270-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 7319 del 2012 Rv. 622690-01, N. 17199 del 2019 Rv. 654528-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 25417 del 23/09/2024 (Rv. 672417-02)**

**Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.**

F. (PALERMO GIANFRANCO) contro S. (PERRINI LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/01/2017

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione di crediti ammessi allo stato passivo - Rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati - Fase rescindente - Fase rescissoria - Rapporto di pregiudizialità - Rispettivi contenuti.

*Nel giudizio di revocazione dei crediti ammessi allo stato passivo, il giudice, in ragione del carattere di necessaria pregiudizialità logico-giuridica della fase rescindente rispetto alla fase rescissoria, soltanto dopo aver accertato l'effettiva sussistenza del vizio dedotto, come il rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati, ed aver pronunciato la revocazione del provvedimento impugnato, può e deve procedere, alla luce delle nuove e decisive prove documentali acquisite, al nuovo giudizio di merito in ordine all'esistenza o al contenuto del diritto, sul quale la pronuncia impugnata aveva a suo tempo giudicato.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 98 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12215 del 2017 Rv. 644173-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25396 del 23/09/2024 (Rv. 672261-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.**

V. (GUGLIELMI DOMENICO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/04/2021

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Factum superveniens - Equiparabilità allo ius superveniens in sede di legittimità - Presupposti - Fattispecie.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Il factum superveniens, in quanto equiparabile allo ius superveniens e idoneo a incidere sull'oggetto della lite, è deducibile nel giudizio di legittimità - con conseguente superamento dei limiti dell'art. 372 c.p.c. circa la prova della documentazione del fatto sopravvenuto - se il contenuto della situazione giuridica controversa ha avuto una definitiva modificazione e se non è richiesto alcun accertamento del fatto medesimo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la deducibilità, in sede di legittimità, dell'intervenuta integrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, dell'originario atto di compravendita in data*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*successiva alla sentenza d'appello che lo dichiarava nullo, trattandosi di fatto sopravvenuto risultante da atto pubblico notarile fidefaciente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 26757 del 2020 Rv. 659865 - 05

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25694 del 25/09/2024 (Rv. 672453-01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

M. (CONTI SERGIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/03/2021

100191 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO Ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito - Proposizione di questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito - Qualificazione - Ricorso condizionato - Esame prioritario - Condizioni - Conseguenze.

*Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte; ne consegue che, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dal giudice di legittimità solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Costituzione art. 111

*Massime precedenti Conformi:* N. 6138 del 2018 Rv. 648420-01, N. 24750 del 2022 Rv. 665464-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25593 del 25/09/2024 (Rv. 672450-01)**

*Presidente:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

M. (DI LEO EGIZIANO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/03/2021

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Requisiti - Unico atto - Necessità - Vizi e lacune - Integrazione con atto successivo - Inammissibilità - Proposizione di un nuovo ricorso sostitutivo del primo - Ammissibilità - Limiti.

*Il ricorso per cassazione è un atto unico, che deve possedere tutti i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge; in caso di vizi o lacune, non è possibile integrarlo con un successivo atto, ma si può soltanto sostituirlo con un nuovo ricorso, sempre che non siano decorsi i termini di impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 366

*Massime precedenti Vedi:* N. 9265 del 2010 Rv. 612426-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6691 del 2020 Rv. 657220-01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

---

**Sez. 3, Sentenza n. 25698 del 25/09/2024 (Rv. 672454-02)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.)**

G. (LADISI GIOVANNI GIUSEPPE) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/06/2020

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Pluralità di difensori del ricorrente - Iscrizione nell'apposito albo di uno degli avvocati sottoscrittori munito di procura speciale - Sufficienza ai fini dell'ammissibilità - Sussistenza - Mancata iscrizione nell'albo o omessa sottoscrizione di altro difensore - Rilevanza - Esclusione.

133072 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITA' DI DIFENSORI In genere.

*Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, in ipotesi di pluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l'atto, sia iscritto nell'apposito albo, rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocato sottoscrittore, sia l'omessa sottoscrizione di alcuno dei difensori a cui sia stata rilasciata la procura.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

*Massime precedenti Conformi:* N. 9363 del 2013 Rv. 625723-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21069 del 2023 Rv. 668368-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25213 del 19/09/2024 (Rv. 672225-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.**

D. (CORNELIO ENRICO) contro C. (IANNOTTA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/11/2022

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Danno da perdita del rapporto parentale - Sentenza di primo grado - Liquidazione secondo "tabelle a forbice" - Mancata applicazione di tabelle "a punti" adottate nelle more del giudizio di appello - Specifico motivo di gravame - Necessità - Contenuto - Fattispecie.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

*In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammissibilità del*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*motivo di censura, avendo la ricorrente del tutto mancato di puntualizzare gli esiti dell'applicazione delle tabelle "a punti" al caso concreto, non adducendo che la sua applicazione avrebbe comportato un maggior ristoro risarcitorio per il pregiudizio patito, né fornendo qualsivoglia indicazione degli specifici parametri da apprezzare ai fini della liquidazione con detta modalità).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 24155 del 2018 Rv. 650934-02

*Massime precedenti Vedi:* N. 5948 del 2023 Rv. 666969-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 25145 del 19/09/2024 (Rv. 672496-01)**

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 14/01/2021

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di rinvio - Disciplina processuale sopravvenuta - Rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio - Distinzione - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di incidenza dello ius superveniens sul giudizio di rinvio, il giudice di merito (di primo o di secondo grado), anche in caso di nullità del processo per mancato rispetto del litisconsorzio necessario, non deve tener conto delle modifiche processuali medio tempore intervenute, a prescindere dalla distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio, che ha effetto solo descrittivo, per la determinazione dei poteri del giudice nel riesame della controversia, senza alcuna ricaduta pratica in caso di disciplina processuale sopravvenuta, trattandosi in ogni caso di una fase ulteriore dell'originario procedimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato tardivo l'appello proposto, oltre il termine semestrale, avverso la sentenza resa in sede di rinvio, poiché, a fronte della disciplina transitoria di cui all'art. 58 della l. n. 69 del 2009, la nuova formulazione dell'art. 327 c.p.c., così come modificato dalla riforma del 2009, non trovava applicazione, in quanto il giudizio originario era stato introdotto prima del 4 luglio 2009 e doveva continuare ad applicarsi il termine annuale di impugnazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Difformi:* N. 22407 del 2020 Rv. 659358-01, N. 167 del 2019 Rv. 652229-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 31081 del 2023 Rv. 669461-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11844 del 2016 Rv. 639945-01

---

**Sez. 5, Ordinanza n. 25633 del 25/09/2024 (Rv. 672383-01)**

*Presidente:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

B. (ARLENGHI MARIA MADDALENA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara improcedibile, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 12/01/2023

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Giudizio di cassazione - Deposito di sentenza di secondo grado diversa da quella impugnata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Condizioni.

*In tema di giudizio di cassazione, il deposito di una sentenza di secondo grado diversa da quella impugnata, non oggetto di controversia, comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., salvo che il documento corretto venga prodotto mediante separato deposito, nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al comma 1 del citato art. 369.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14347 del 2020 Rv. 658386-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22074 del 2023 Rv. 668227-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25700 del 25/09/2024 (Rv. 672456-01)**

*Presidente:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

A. (CAPOBIANCO ANTONIO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/12/2020

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Dedotta inesistenza da parte del ricorrente della preclusione del giudicato esterno invece predicata dalla sentenza d'appello - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità - Conseguenze.

*Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

*Massime precedenti Conformi:* N. 17310 del 2020 Rv. 658895-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25767 del 26/09/2024 (Rv. 672458-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

G. (BEVILACQUA ANGELINA) contro A. (TASSONI FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/06/2022

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Annullamento per vizi della motivazione disposto dalla S.C. in sede penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile - Onere di aggravamento della motivazione del giudice di rinvio - Sussistenza - Reiterazione dei vizi - Motivazione apparente - Configurabilità.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

*Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per vizi attinenti alla motivazione, sussiste in capo al giudice civile del rinvio ex art. 622 c.p.p. un onere di aggravamento della motivazione, essendo questo tenuto ad una confutazione specifica delle argomentazioni svolte nella sentenza rescindente in relazione ai passaggi della decisione annullata valutati negativamente, con la conseguenza che, in caso di reiterazione degli errori già censurati, si configura una sostanziale apparenza della motivazione sui punti in discussione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 394, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28011 del 2021 Rv. 662576-01, N. 15290 del 2024 Rv. 671810-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25802 del 26/09/2024 (Rv. 672459-01)**

**Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.**

V. (ALFIERI PIERLUIGI) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/07/2021

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Carenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordine - Mancata ottemperanza - Conseguenze - Accoglimento dell'impugnazione di merito - Insussistenza - Fattispecie.

*La mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione non può determinare l'accoglimento dell'impugnazione di merito fondata su tale motivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, accogliendo l'eccezione di omessa integrazione del contraddittorio in primo grado, nonostante l'insussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario passivo tra i condomini a fronte di domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità esclusiva di uno solo di essi).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 516 del 2022 Rv. 663807-01, N. 5161 del 2017 Rv. 643226-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25767 del 26/09/2024 (Rv. 672458-02)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE .**

G. (BEVILACQUA ANGELINA) contro A. (TASSONI FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/06/2022

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Ricorso per cassazione - Omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi alla C.T. del P.M. in sede penale - Deducibilità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Limiti.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di ricorso per cassazione, l'omessa valutazione, da parte del giudice di merito, dei rilievi tecnici mossi alla consulenza tecnica del P.M. in sede penale è deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 7716 del 2024 Rv. 670591-01, N. 9925 del 2024 Rv. 670687-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 (Rv. 672423-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.**

B. (ROCCO NICOLA) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/02/2022

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)  
Impugnazioni civili - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Appello incidentale e mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Rispettivi ambiti - Fattispecie.

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE In genere.

*In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che, in mancanza di impugnazione incidentale, aveva rilevato il giudicato interno sulla sussistenza del fatto illecito di diffamazione attribuito al convenuto appellato, questione decisa separatamente dal giudice di primo grado e del tutto distinta dall'accertamento della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 32 bis della l. n. 195 del 1958, oggetto dell'appello principale dell'attore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 363

*Massime precedenti Conformi:* N. 24658 del 2017 Rv. 645925-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9505 del 2024 Rv. 670703-01, N. 9265 del 2021 Rv. 661062-01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 13. COSA GIUDICATA

Sez. 5, **Ordinanza n. 23570 del 03/09/2024** (Rv. **672125-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **NAPOLITANO ANGELO.** Relatore: **NAPOLITANO ANGELO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Diff.)

F. (SPARANO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/12/2016

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Art. 21-bis della l. 74 del 2000 - Automatica efficacia di giudicato - Ius superveniens - Applicabilità.

177296 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE In genere.

*L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule "di merito" previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21 bis, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. M, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9900 del 2024 Rv. 670831-01, N. 17258 del 2019 Rv. 654693-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 24416 del 11/09/2024** (Rv. **672209-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (VILLANI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 15/10/2014

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Efficacia espansiva del giudicato esterno - Tributi diversi oggetto di separati giudizi - Imposte strutturalmente differenti - Medesimi presupposti di fatto - Esclusione.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

*Nel processo tributario, l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardano tributi diversi, trattandosi di imposte strutturalmente differenti, anche se la pretesa impositiva è fondata sui medesimi presupposti di fatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16010 del 2019 Rv. 654385-01, N. 38950 del 2021 Rv. 663418-01

#### 14. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3, **Sentenza n. 24552 del 12/09/2024** (Rv. **672260-01**)

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

S. (VERBOROSSO ARMANDO) contro A. (MARLETTA GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 03/10/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Azione di accertamento negativo - Condizione di ammissibilità - Interesse ad agire - Manifestazione del diritto da parte del convenuto - Necessità - Fattispecie.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

154088 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

*Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal Comune creditore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1939 num. 610

*Massime precedenti Vedi:* N. 7353 del 2022 Rv. 664474-01, N. 16281 del 2016 Rv. 642094-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26283 del 2022 Rv. 665660-01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 24471 del 12/09/2024** (Rv. **672463-01**)

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.**

P. (TOSI PAOLO) contro D. (LALLI CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/07/2019

079128 ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Sentenza passata in giudicato - Deduzione di fatti modificativi od estintivi del rapporto sostanziale anteriori al giudicato - Inammissibilità - Aliunde perceptum - Rilevanza solo a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza - Fattispecie.

*Nell'opposizione all'esecuzione forzata promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l'allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato, sicché, in caso di esecuzione di sentenza di condanna al risarcimento del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, può farsi valere l'"aliunde perceptum", non dedotto nel giudizio, soltanto con decorrenza del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello, pronunciata in un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., che aveva ammesso la deduzione dell'"aliunde perceptum" solo con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato del titolo esecutivo, anziché da quella di pubblicazione).*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.  
*Massime precedenti Vedi:* N. 12664 del 2000 Rv. 540444-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024 (Rv. 672258-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

M. (GRANARA DANIELE) contro G. (SEGALERBA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/02/2022

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Divisione endoesecutiva - Statuizione sulle spese di lite - Necessità - Condanna dell'esecutato dividente in favore del creditore - Conseguenze nella distribuzione del ricavato.

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE In genere.

*Con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789, comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del dividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia ex art. 5 d.m. n. 55 del 2014), e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Civ. art. 2770 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6072 del 2012 Rv. 621923-01, N. 2787 del 2023 Rv. 666840-01, N. 20817 del 2018 Rv. 650419-01 Rv. 650419-02

---

**Sez. 3, Sentenza n. 24859 del 16/09/2024 (Rv. 672218-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.* (Parz. Diff.)

G. (MURGIA GIOVANNI) contro F. (CAMPÀ MASSIMO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LECCO, 25/03/2022

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Pignoramento di quota di società a responsabilità limitata intestata a società fiduciaria - Attuazione - Pignoramento presso terzi - Esclusione - Pignoramento ex art. 2471 c.c. - Necessità - Fondamento.

159020 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - IN GENERE In genere.

*L'espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata - bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto al pubblico registro - intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939 non si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, bensì, ai sensi dell'art. 2471, comma 1, c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), mediante notificazione alla società a cui la quota stessa si riferisce e alla società (fiduciaria) che*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*ne ha l'intestazione formale, nonché tramite successiva iscrizione del vincolo nel registro delle imprese, generando l'intestazione fiduciaria un fenomeno di dissociazione tra la situazione di "proprietà sostanziale" (che resta in capo al fiduciante) e la "proprietà formale" (che ricade in capo alla fiduciaria), per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/11/1939 num. 1966, Cod. Civ. art. 2471 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 543

*Massime precedenti Vedi:* N. 22361 del 2009 Rv. 610613-01, N. 13903 del 2014 Rv. 631396-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13143 del 2022 Rv. 664654-02

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 24927 del 17/09/2024 (Rv. 672386-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**  
*Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

A. (OTTAVIANO GIULIO) contro F.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/03/2022

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Mancanza di procura nell'atto di precetto - Censura - Opposizione agli atti esecutivi - Appello - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza.

079197 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE In genere.

*La censura concernente la mancanza di procura nell'atto di precetto è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 5368 del 2003 Rv. 561917-01, N. 15275 del 2006 Rv. 591706-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 24942 del 17/09/2024 (Rv. 672346-01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

E. (LEROSE JOSEPH) contro D. (QUATTROCOLO VALENTINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/06/2022

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Mutuo fondiario - Risoluzione ex art. 1456 c.c. - Obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione al mutuante - Permanenza - Conseguenze - Idoneità dell'atto di mutuo a fungere da titolo esecutivo - Sussistenza.

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE In genere.

108002 MUTUO - ESTINZIONE - IN GENERE In genere.

*L'intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull'obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l'atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1456, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 96 del 2022 Rv. 663501-02

---

**Sez. 3, Sentenza n. 25261 del 20/09/2024 (Rv. 672241-01)**

**Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

A. (LIO SERGIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 29/04/2022

079085 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Titolo esecutivo - Sentenza - Rapporti tra condanna provvisoria e condanna definitiva - Conseguenze ai fini dell'esecuzione forzata - Modifica in aumento - Intervento del creditore per la parte residuale in base al nuovo titolo - Necessità - Valutazione dell'intervento in via autonoma in relazione al tempo del suo dispiegamento - Necessità - Fattispecie.

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA In genere.

140065 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PROVVISORIA In genere.

*In tema di esecuzione forzata, allorché l'espropriazione sia iniziata in base a condanna provvisoria ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e sopravvenga sentenza di condanna definitiva di riforma della precedente decisione in senso quantitativo, si verifica una successione di titoli esecutivi, segnata da una differente quantificazione del credito da soddisfare, ma altresì dall'assorbimento del titolo temporalmente anteriore (la condanna provvisoria) in quello successivo (la condanna definitiva), con la conseguenza che il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo, se si tratta di modifica in diminuzione o nei limiti del titolo originario, qualora la modifica sia in aumento; in quest'ultimo caso, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, il creditore deve formulare, per la parte di credito residuale ed eccedente quello originario e in virtù del nuovo e distinto titolo esecutivo, un apposito intervento, la cui tempestività va autonomamente valutata in relazione al tempo del suo dispiegamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo l'intervento, svolto in epoca posteriore all'ordinanza di vendita dei beni staggiti, per la differenza tra la somma originariamente riconosciuta con la provvisoria e quella superiore definitivamente accertata e, pertanto, da collocare quale chirografario intempestivo nel progetto di distribuzione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2406 del 1986 Rv. 445527-01, N. 26423 del 2020 Rv. 659952-02, N. 16664 del 2024 Rv. 671377-01 Rv. 671377-01, N. 9996 del 2004 Rv. 573092-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

C. (DE GUIDI LUCIA) contro C. (IUCCI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2022

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

079048 ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - IN GENERE Contratto di locazione opponibile alla procedura - Riscossione dei canoni e azione di risoluzione - Legittimazione del custode - Sussistenza.

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE In genere.

*Nell'ipotesi di espropriazione forzata di immobile locato con contratto opponibile alla procedura, il custode giudiziario - quale titolare di un ufficio di diritto pubblico sottoposto al controllo dell'autorità giudiziaria e destinato a sostituirsi al titolare nella gestione e amministrazione del compendio in custodia, che costituisce un patrimonio autonomo o separato e, dunque, un distinto centro di imputazione di rapporti patrimoniali - è legittimato alla riscossione dei canoni di locazione e, in caso di morosità del conduttore, all'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2923, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Civ. art. 1453, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16375 del 2009 Rv. 609252-01, N. 11219 del 2024 Rv. 670795-01, N. 8695 del 2015 Rv. 635262-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-02)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

*C. (DE GUIDI LUCIA) contro C. (IUCCI ROBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2022

079169 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA; CESSIONI E LIBERAZIONE PIGNIONI E FITTI - ANTERIORI Art. 2918 c.c. - Applicabilità all'espropriazione del bene locato - Pagamento anticipato di canoni non scaduti ultratriennali - Effetto liberatorio - Condizioni.

*A norma dell'art. 2918 c.c., applicabile anche all'espropriazione immobiliare di bene locato, il pagamento anticipato di canoni non scaduti alla data del pignoramento per un periodo eccedente i tre anni ha effetti liberatori nei confronti dei creditori e del custode giudiziario se la liberazione sia stata trascritta prima del pignoramento mediante un'autonoma formalità pubblicitaria ex art. 2643, n. 9, c.c., non essendo a tal fine sufficiente la trascrizione del solo contratto di locazione da cui risulti il pagamento anticipato o la mera indicazione dell'evento solutorio nel cd. quadro "D" della nota.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2912, Cod. Civ. art. 2918, Cod. Civ. art. 2643 lett. 9

*Massime precedenti Vedi:* N. 35876 del 2022 Rv. 666286-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-03)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.**

*C. (DE GUIDI LUCIA) contro C. (IUCCI ROBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2022

079171 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE Espropriazione di bene locato - Pagamento dei canoni anteriormente alla designazione del custode o alla conoscenza della surroga nella custodia -

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Efficacia liberatoria nei confronti della procedura – Condizioni – Presupposti ex art. 1189 c.c. – Necessità – Dichiarazioni o quietanze rilasciate dall'esecutato - Valore confessorio - Esclusione.

113040 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE  
In genere.

*Nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7748 del 2018 Rv. 647901-01, N. 29491 del 2019 Rv. 655830-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 25698 del 25/09/2024 (Rv. 672454-01)**

*Presidente:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M. CARDINO ALBERTO.* (Parz. Diff.)

G. (LADISI GIOVANNI GIUSEPPE) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/06/2020

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali - Esclusione - Conseguenze - Atti compiuti nell'ambito della delega - Responsabilità dell'ufficio giudiziario ex l. n. 117 del 1988 - Sussistenza - Responsabilità del delegato ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Limiti.

148052 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE In genere.

*Il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 484, comma 1, c.p.c.; tuttavia, l'imputazione degli atti fa sempre capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l'eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 484 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 3917 del 2024 Rv. 670115-02, N. 4070 del 2024 Rv. 670099-01, N. 16219 del 2022 Rv. 664904-01

---

**15. PROCEDIMENTI SOMMARI**

Sez. 1, **Ordinanza n. 25109 del 18/09/2024** (Rv. **672484-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

S. (MANZI ANDREA) contro P. (TONON SEBASTIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/04/2019

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Indennità di esproprio - Opposizione alla stima - Contestazioni alla c.t.u. - Preclusioni - Esclusione - Fondamento.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

*In tema di indennità di esproprio, nel procedimento di opposizione alla stima le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla c.t.u. non sono soggette a preclusioni e possono formularsi anche nelle note conclusionali, depositate in vista della discussione orale, poiché l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella formulazione ratione temporis vigente, prevede un rito celere e deformalizzato come il rito sommario.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 19226 del 2024 Rv. 671971-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5624 del 2022 Rv. 664033-02

---

Sez. 3, **Ordinanza n. 25146 del 19/09/2024** (Rv. **672222-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

T. (LANZI ALESSANDRO) contro J. (CHIAVES FILIPPO ANDREA)

Regola competenza

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Competenza funzionale e inderogabile del tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto - Domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale - Conseguenze.

*Il giudizio di opposizione è connotato dalla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, essendo tale competenza immodificabile anche per ragioni di connessione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 35661 del 2022 Rv. 667160-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 927 del 2022 Rv. 663586-02

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

**Sez. 1, Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024 (Rv. 672407-01)**

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

R. (SPINELLI MARIO) contro C. (PELLEGRINO GIANLUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/10/2018

131011 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE Decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo - Conseguenze - Formazione del giudicato - Ambito oggettivo - Estensione al titolo che ne costituisce il fondamento - Sussistenza - Ulteriore azione su medesimo titolo - Preclusione.

*Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 22465 del 2018 Rv. 650583-01

---

**Sez. 3, Ordinanza n. 25181 del 19/09/2024 (Rv. 672488-01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

A. (PANNONE RAFFAELE) contro D. (ZENO ZENCOVICH VINCENZO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 23/04/2023

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione - Mutamento del rito - Decisione affermativa della competenza o valutazione di infondatezza della questione di competenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

*In tema di procedimento sommario di cognizione, è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice, ravvisate le condizioni per la trattazione a cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., dispone il mutamento del rito e rigetta la questione di competenza, in quanto siffatta valutazione - non preceduta, secondo la scansione processuale della causa, dall'invito a precisare le conclusioni - deve ritenersi priva di valore decisorio e ridiscutibile successivamente, rinvenendo operatività il disposto dell'art. 187, comma 3, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 17321 del 2016

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20449 del 2014 Rv. 631956-01

Sez. 2, **Sentenza n. 23740 del 04/09/2024** (Rv. **672282-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore:  
**GIANNACCARI ROSSANA.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Diff.)

N. (INNOCENTI FRANCESCO) contro L.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 17/12/2019

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE -  
SOMMARIO Onorari per prestazioni giudiziali civili - Provvedimento che ne contiene la  
liquidazione - Regime di impugnazione - Criteri - Fattispecie.

*Anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del giudice di pace, sebbene il procedimento si fosse svolto nelle forme del rito ordinario e non in quelle del rito speciale).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26347 del 2019 Rv. 655750-01

---

## 16. PROCEDIMENTI SPECIALI

Sez. L, **Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024** (Rv. **672239-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **MICHELINI GUALTIERO.** Relatore:  
**MICHELINI GUALTIERO.**

B. (LALLI CLAUDIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/06/2020

132176 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA  
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE Sentenza di  
condanna generica - Ammissibilità - Condizioni.

*Anche nel rito del lavoro è possibile agire per ottenere una sentenza di condanna generica, con conseguente onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum, purché il ricorso introduttivo sia stato limitato sin dall'inizio all'accertamento dell'an, ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l'autorizzazione a modificare l'originaria domanda, senza che la tardività della richiesta di limitare la cognizione del giudice all'an debeat possedere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21620 del 2007 Rv. 599827-01

SETTEMBRE 2024

Rassegna mensile della  
giurisprudenza civile della  
Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di  
protezione internazionale



**Sez. 1, Ordinanza n. 23731 del 04/09/2024 (Rv. 672357-01)**

**Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

K. (LO FARO ROSA EMANUELA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/06/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimento relativo a minore straniero non accompagnato - Intervento in giudizio del console dello Stato di provenienza del minore - Legittimità - Condizioni.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

*In tema di procedimenti per l'adozione di misure di protezione nei confronti di minori stranieri non accompagnati, il console dello Stato di provenienza del minore che abbia provveduto a nominare a quest'ultimo un tutore internazionale, è legittimato a partecipare al giudizio avente a oggetto l'accertamento dello status di minore straniero non accompagnato, poiché l'attività così posta in essere si qualifica come funzione consolare prevista dalla Convenzione di Vienna del 1963, che consente al console di interloquire, in caso di contestazioni, in ordine al riconoscimento della nomina tutelare effettuata, senza che tale intervento modifichi la disciplina del procedimento, comprese le impugnazioni, in cui l'intervento è operato.*

*Riferimenti normativi:* Legge 07/04/2017 num. 47 art. 10, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67 com. 3, Tratt. Internaz. 24/04/1963, Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST., Legge 18/06/2015 num. 101

*Massime precedenti Vedi:* N. 17603 del 2023 Rv. 668091-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24593 del 13/09/2024 (Rv. 672480-01)**

**Presidente: MELONI MARINA. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.**

S. (MONTALBANO CARACCI FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 27/07/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Termine dimezzato per impugnare - Applicazione della procedura accelerata - Condizioni.

*In tema di protezione internazionale, il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere al tribunale contro la decisione della commissione territoriale opera solo se la procedura è stata adottata sin dall'inizio nelle forme accelerate, già in occasione della proposizione della domanda alla questura del migrante, oppure quando quest'ultimo è stato trattenuto nei centri di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni.*

*Riferimenti normativi:* Decr. Legisl. Pres. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Legisl. Pres. 18/08/2015 num. 142 art. 19, Decr. Legisl. Pres. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 2, Decr. Legisl. Pres. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 23021 del 2020 Rv. 659424-01

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Massime precedenti Vedi:* N. 6745 del 2021 Rv. 660737-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24243 del 10/09/2024 (Rv. 672360-01)**

**Presidente: MELONI MARINA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.**

M. (CENTONZE SALVATORE) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE LECCE, 12/04/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Decreto di espulsione - Divieto di reingresso - Limiti temporali - Superamento del limite di 5 anni - Condizioni - Rideterminazione ad opera del giudice - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di disciplina dell'immigrazione, il divieto di reingresso in Italia della persona straniera destinataria di un provvedimento di espulsione non può superare il termine di cinque anni previsto dall'art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal d.l. n. 89 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 129 del 2011, di recepimento della direttiva n. 115/2008/CE, salvi i casi in cui, per l'espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del citato articolo, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 144 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 155 del 2005, sia stato previsto, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, un termine superiore a cinque anni, non potendo comunque il giudice rideterminare la durata del divieto di reingresso. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso un decreto di espulsione con divieto di reingresso, per la durata di dieci anni, emesso dal Prefetto perché il cittadino straniero aveva precedenti penali, senza compiere alcuna specifica valutazione delle circostanze individuali e della pericolosità sociale all'attualità).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 CORTE COST., Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115, Decreto Legge 27/07/2005 num. 144 art. 3 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 155 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26173 del 2023 Rv. 668934-01, N. 4522 del 2017 Rv. 643984-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24577 del 13/09/2024 (Rv. 672365-01)**

**Presidente: MELONI MARINA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.**

H. (MIGLIACCIO LUIGI) contro U.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 12/05/2023

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Divieto di espulsione dello straniero che versi in gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie - Dovere del giudice in caso di allegazione - Possibilità di rinvio ai concetti di "suitas" e imputabilità - Esclusione.

*In tema di divieto di espulsione dello straniero che versi in gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie, ai sensi dell'art.19, comma 2 lett. d-bis del d. lgs. n. 286 del 1998, nella versione conseguente alla modifica disposta dall'art. 1, comma 1, lett. e) del d. l. n. 130 del 2020, conv. con modif. con l. n. 173 del 2020, ratione temporis applicabile, il giudice è tenuto a verificare, ove dedotte, l'effettiva ricorrenza di tali condizioni, al momento dell'emissione del decreto di*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*espulsione, e se le stesse siano tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute nel caso di rientro nel paese di origine o di provenienza, senza che assumano rilievo profili legati alla suitas ovvero alla imputabilità di precedenti condotte di reato, per le quali lo stesso straniero sia stato condannato.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1 com. 1 lett. E, Legge 18/12/2020 num. 173 PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 8371 del 2019 Rv. 653117-01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 24573 del 13/09/2024 (Rv. 672364-01)**

**Presidente: MELONI MARINA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.**

A. (OLITA ANTONIO) contro M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE PESCARA, 25/09/2023

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Trattenimento - Misure alternative disposte dal questore - Termine per la convalida - Natura perentoria.

*Il termine di quarantotto ore, previsto per la comunicazione al giudice di pace e la successiva convalida, del provvedimento con cui il questore ha disposto misure alternative rispetto al trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri, ha natura perentoria, con la conseguenza che una convalida disposta successivamente deve essere cassata senza rinvio, essendo già decorso il termine entro il quale la stessa poteva essere emanata.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 18409 del 2023 Rv. 668302-01